

**Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI**  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
REVISORE CONTABILE

ALLEGATO LETT. C ALL'ATTO  
N° 36813 DI REPERTORIO  
N° 18292 DI RACCOLTA

Siena, 29 Marzo 2018

**RISERVATA PERSONALE**

VIA PEC [segr.gen@postacert.gruppo.mps.it](mailto:segr.gen@postacert.gruppo.mps.it)

Gentile Signora  
Dr.ssa STEFANIA BARIATTI  
PRESIDENTE della  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
Piazza Salimbeni n° 3  
**SIENA**

VIA PEC [segr.gen@postacert.gruppo.mps.it](mailto:segr.gen@postacert.gruppo.mps.it)

Egregio Signore  
Dott. MARCO MORELLI  
AMMINISTRATORE DELEGATO della  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
Piazza Salimbeni n° 3  
**SIENA**

Egregio Sig. Presidente,

Egregio Sig. Amministratore Delegato,

il sottoscritto Avv. Paolo Emilio Falaschi, nella sua qualità di socio piccolo azionista avente diritto di voto secondo domanda già formalizzata a mezzo pec in data odierna, nonché costituito parte civile nei processi MPS di Milano, sia contro il vecchio Management sia contro Profumo, Viola e Salvadori (nuovo Management) provvede ad inviare anch'egli la presente richiesta di Azione di Responsabilità contro Profumo, Viola e Salvadori e contro tutti coloro che sono stati o sono anche oggi Amministratori della Banca MPS per gli stessi motivi indicati dall'Ing. Giuseppe Bivona che risultano al comparente totalmente condivisibili, oltre che spiegati e motivati in maniera mirabile.

Per quanto riguarda gli allegati alla detta richiesta di Azione di Responsabilità, si provvede a fare espresso riferimento agli stessi allegati già trasmessi dall'Ing. Bivona a codesta Banca con la medesima richiesta di AZIONE DI RESPONSABILITA', che si intendono qui espressamente richiamati e trascritti.

\*\*\* \*\*

A titolo di completamento, ritiene far presente che, siccome l'Assemblea prossima del 12

53100 SIENA - VIA DELLA SAPIENZA N. 29 - TEL. 0577/284004 - FAX 0577/282215  
Recapito: Isola d'Elba 57034 MARINA DI CAMPO (LI) - Via G. Fattori n. 251 bis (angolo Via Albarelli)  
E-MAIL [paoloemiliofalaschi@alice.it](mailto:paoloemiliofalaschi@alice.it) - PEC [paoloemiliofalaschi@pec.ordineavvocatisiena.it](mailto:paoloemiliofalaschi@pec.ordineavvocatisiena.it)  
C.F. FLS PML 40B22 I 726T - P.I. 00187740527

SW

**Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI**

PATRCCINANTE IN CASSAZIONE  
REVISORE CONTABILE

Aprile 2018 è fissata per la discussione e l'approvazione eventuale del Bilancio MPS al 31/12/2017, il sottoscritto ritiene pacifico che l'argomento della suddetta Azione di Responsabilità **DEBBA ESSERE INSERITO ED AGGIUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI DETTA ASSEMBLEA, POICHE' IL PROSSIMO BILANCIO MPS 1/1-31/12/2018 AVRA' AD OGGETTO E SARA' COMUNQUE RELATIVO A DISCUTERE E DECIDERE TUTTE OD ALMENO LA GRAN PARTE DELLE PROBLEMATICHE CHE SONO OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA'.**

Si permette pertanto confidare che l'oggetto della prossima Assemblea venga davvero obbligatoriamente integrato come sopra richiesto e si riserva in mancanza **ogni e qualsiasi diritto** anche di IMPUGNATIVA della detta Assemblea e/o di risarcimento danni che da un'eventuale esclusione di tale argomento possano in qualsiasi modo originare a carico del sottoscritto.

Distinti ossequi.

  
(Avv. Paolo Emilio Falaschi)

**STUDIO LEGALE**

**Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI**

Via della Sapienza, 29 P. 3° - 53100 SIENA

Tel. 0577 284004

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 APRILE 2018  
DI**

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**


**Proposta di**

**Azione di responsabilità, deliberazioni inerenti e conseguenti**

da parte del Socio

Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI

13 Marzo 2018



S.M.F.

13<sup>th</sup> of March 2018

Signori Azionisti,

Il Socio **Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI** possessore di **AZIONI**  
ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena ("MPS" o la "Banca") propone:

di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli amministratori<sup>1</sup>, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) del direttore generale, ai sensi dell'art. 2396 codice civile; (iii) dei sindaci, ai sensi dell'art. 2407 codice civile; (iv) della società di revisione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010, di volta in volta in carica al momento dell'approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2015 (anche in concorso con altri soggetti). Si intendono esclusi dall'azione di responsabilità quegli amministratori che in quanto astenuti, dissenzienti o assenti per come risulta dai verbali del Consiglio d'Amministrazione, non hanno votato a favore dei suddetti rendiconti finanziari (tale esclusione deve intendersi limitata alla mancata responsabilità per il solo rendiconto finanziario non approvato). Informativa agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.

Si fa presente, preliminarmente, che la documentazione di seguito prodotta (cft. Memoria Tecnica allegata), i risultati delle indagini della Procura della Repubblica ed i provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, forniscono un quadro esaustivo di irregolarità che abbracciano l'operato, nel suo insieme, dei predetti soggetti relativamente agli esercizi dal 2012 (incluso) al 1<sup>o</sup> semestre 2015 (incluso).

Si illustrano di seguito fatti rilevanti accaduti nell'esercizio 2017 ai sensi dell'art 2393 c.c.. riportati nel progetto di Bilancio 2017.

---

<sup>1</sup> gli amministratori di MPS di volta in volta in carica all'approvazione dei bilanci annuali 2012, 2013, 2014 e del rendiconto semestrale al 30 giugno 2015 di MPS sono di seguito genericamente indicati come gli "Amministratori".

## STUDIO LEGALE

Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI

Via della Sapienza, 29 P. 3° - 53100 SIENA

Tel. 0577 264004

Nel corso dell'esercizio 2017, il Giudice per le Indagini Preliminari ("GIP") dott. Livio Cristofano del Tribunale di Milano ha disposto l'imputazione coattiva dei signori Alessandro Profumo (ex-Presidente del Consiglio d'Amministrazione), Fabrizio Viola (ex-Amministratore Delegato ed ex-Direttore Generale) e Paolo Salvadori (ex-Presidente del Collegio Sindacale ed attuale Sindaco) per false comunicazioni sociali e manipolazione informative con riferimento alle informazioni finanziarie diffuse per il periodo dal 2012 (Bilancio 2012) al 2015 (1° semestre).

Sempre nel corso dell'esercizio 2017, la Procura di Milano ha dato seguito alla richiesta del GIP formulando richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei signori Profumo, Viola e Salvadori. Il procedimento è in fase di udienza preliminare.

Sempre nel corso dell'esercizio 2017, sono significativamente aumentate le cause (civili) che vedono la Banca esposta a richieste risarcitorie per diverse centinaia di milioni di Euro per danni lamentati da azionisti che avevano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari emessi da MPS sulla base dei bilanci 2012, 2013, 2014 e semestrale al 30 giugno 2015 e dei prospetti relativi agli aumenti di capitale 2014 e 2015 risultati né corretti né veritieri.

Si ricorda che la Banca, su istanza della CONSOB, il 16 dicembre 2015 ha ammesso la non conformità del Bilancio 2014 e della semestrale al 30 giugno 2015 per errori contabili già presenti (unitamente ad altri) anche nei Bilanci 2012 e 2013.

Pur essendo ancora in corso taluni approfondimenti da parte della Banca (per come comunicato nel corso dell'assemblea dei soci del 18 dicembre 2017) ed essendo tuttora pendenti procedimenti della magistratura inquirente, la documentazione ad oggi acquisita e le verifiche sin qui svolte consentono di ritenere fondata l'imputazione a detti soggetti di significative violazioni degli obblighi di condotta che la legge pone a loro carico.

I fatti sopra richiamati costituiscono "fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio" (ex. 2393 c.c.) a fronte dei quali si rende necessario assumere senza indugio ogni più idonea misura di regresso e di rivalsa a salvaguardia del capitale della Banca, tenuto conto dell'avvicinarsi dei termini di prescrizione (cinque anni) per quegli Amministratori cessati dall'incarico nel 2013.

\*\*\*

La prima fattispecie censurabile, riscontrata riguarda l'iscrizione nei Bilanci 2012, 2013, 2014 ed al 30 giugno 2015 di due operazioni in derivati creditizi (*Credit Default Swap*) eseguite con Deutsche Bank e Nomura contabilizzate come operazioni in titoli di Stato, per un importo complessivo di cinque miliardi di Euro con la conseguente non conformità di bilanci e prospetti.

Le suddette operazioni furono decise ed eseguite nel 2008 e nel 2009 da altri amministratori - già divenuti oggetto di azione di responsabilità a seguito di delibera dell'assemblea dei soci nell'aprile 2013 - con il fine di occultare le perdite in formazione di taluni investimenti (c.d. investimenti '*Alexandria*' e '*Santorini*'). Gli Amministratori subentrati nel 2012, nel primo bilancio annuale da loro stessi approvato (Bilancio 2012) decisero di correggere un primo errore contabile (c.d. *restatement* del febbraio 2013) che consisteva nell'errato valore di prima iscrizione delle operazioni ma non il secondo (e ben più grave) relativo all'ingannevole contabilizzazione delle operazioni come Titoli di Stato italiani.

Dalla documentazione acquisita risulta che gli Amministratori ed i sindaci della Banca in carica al momento dell'approvazione dei bilanci annuali 2012, 2013, 2014 e della semestrale al 30 giugno 2015, erano informati che le due operazioni contabilizzate come Titoli di Stato erano derivati creditizi (*Credit Default Swap*), posto che la circostanza risultava (i) da un verbale ispettivo della Banca d'Italia (2012), (ii) da una sentenza del Tribunale del Riesame di Siena (2013), (iii) da un rapporto della Banca Centrale Europea (2014), (iv) da una comunicazione dell'autorità di vigilanza tedesca (2014), (v) da numerosi esposti inviati alla Banca da un esperto di mercato (2013, 2014, 2015) ed (vi) era stata persino pacificamente riconosciuta (2013) dalle due controparti (Deutsche Bank, Nomura) che avevano strutturato ed eseguito le operazioni per/con MPS. Non sarebbe stato possibile dissimulare l'esistenza dei derivati e simulare l'esistenza di fittizie operazioni in titoli di Stato senza il concorso di soggetti terzi, ovvero Deutsche Bank e Nomura.

La seconda fattispecie censurabile riscontrata risiede nella ritenzione di un livello di rischio che sconfinava i limiti operativi (*Value at Risk* o VAR) all'attività di negoziazione, deliberati dal Consiglio d'Amministrazione ed i limiti fissati dalla Commissione Europea

(2013) quale condizione vincolante per l'approvazione della misura di supporto pubblico (c.d. *Monti Bond*).

Grazie infatti all'errata contabilizzazione adottata, gli Amministratori hanno ommesso di rilevare cinque miliardi di derivati creditizi non solo dal Portafoglio di Negoziazione di Bilancio (ovvero ai fini contabili) ma anche dal Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza, di cui la Banca riporta il VAR. Non sarebbe stato possibile sconfinare i limiti di VAR senza il concorso di soggetti terzi, ovvero Deutsche Bank e Nomura.

La terza fattispecie censurabile riscontrata risiede nella prospettazione di informazioni nelle Note Integrative (Bilancio 2012 e 2013) volte a nascondere ai soci ed al mercato la reale natura dell'operazione riportandone le caratteristiche in modo fuorviante ed ingannevole. A mero titolo di esempio, nelle Note Integrative del Bilancio 2012 e 2013, gli Amministratori hanno rappresentato ciascuna delle due operazioni incriminate con Deutsche Bank e Nomura come Pronti contro Termine specificando espressamente che non si potesse trattare di derivati (*Credit Default Swap*) perché "la transazione verrebbe regolata come un normale Pronti Contro Termine e, quindi, con la consegna dei titoli a fronte del pagamento di un corrispettivo di cassa mentre nel caso di un Credit Default Swap non si ha mai lo scambio di titoli"<sup>5</sup>, una rappresentazione risultata non corretta. Infatti dai contratti delle operazioni è risultato alla scadenza finale il regolamento per cassa (un bene fungibile) secondo flussi preordinati per lo più a elidersi e compensarsi.

La quarta fattispecie censurabile riscontrata, risiede nelle rappresentazioni inveritiere rese dagli Amministratori nel 2012 onde attivare la procedura di aiuti di Stato (c.d. *Monti Bond*) con una possibile responsabilità ex art. 316 ter e/o 640 e/o 640 bis c.p.. Gli Amministratori hanno rappresentato che il ricorso agli aiuti era dovuto ad un *deficit* di capitale (c.d. *EBA Capital Shortfall*) causato dalle minusvalenze su Titoli di Stato detenuti in portafoglio. E' invece risultato che gli Aiuti di Stato erano serviti per colmare un 'buco di capitale' causato da derivati nascosti in bilancio. Non sarebbe stato possibile produrre rappresentazioni inveritiere onde ottenere gli Aiuti di Stato senza il concorso di soggetti terzi, ovvero Deutsche Bank e Nomura.

<sup>5</sup> MPS Bilancio 2012, pp. 164 e 550; MPS Bilancio 2013, pp. 186 e pag.584

La quinta fattispecie censurabile riscontrata, risiede nella proposizione di azioni di responsabilità (marzo 2013) - di cui era stata chiesta approvazione postuma all'assemblea dei soci (aprile 2013) - nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'ex Direttore Generale (in concorso con Deutsche Bank e Nomura) incardinate dagli Amministratori senza tutelare il patrimonio della Banca, per aver omissso di contestare in modo completo e compiuto le condotte illecite ed il danno da esse riveniente.

Infatti le azioni di responsabilità venivano promosse dagli Amministratori senza contestare che le operazioni con Deutsche Bank e Nomura erano derivati ovvero omettendo di contestare il concorso in truffa pluriaggravata mediante induzione in errore per operazioni in derivati - che gli Amministratori proponenti l'azione di responsabilità continuavano a contabilizzare come Titoli di Stato in continuità con i soggetti contro cui l'azione veniva promossa - la cui esistenza era stata occultata attraverso una pluralità di contratti in apparenza giuridicamente autonomi da cui *prima facie* risultava nascosta la natura di derivati creditizi (*Credit Default Swap*). L'ipotesi della c.d. *truffa contrattuale* era stata addirittura evocata dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. II Pen., 25 marzo 2014, n. 18778) senza essere recepita dagli Amministratori.

La sesta fattispecie censurabile riscontrata risiede nel perfezionamento da parte degli Amministratori di due accordi transattivi con Deutsche Bank (2013) e Nomura (2015) attraverso cui la Banca si impegnava a rinunciare alle azioni promosse (marzo 2013) a fronte di un corrispettivo pari a circa la metà del *petitum* che, come ricordato in precedenza, era già di per sé estremamente inferiore al danno effettivo subito dal patrimonio della Banca.

Gli accordi transattivi venivano perfezionati specificando in premessa il riferimento ad operazioni in Titoli di Stato, nonostante la piena consapevolezza delle parti che le operazioni erano derivati, circostanza che continuava ad essere nascosta da MPS.

Gli accordi non solo contenevano clausole tombali che impedivano alla Banca di contestare danni conseguenti ad illeciti che non avevano nemmeno fatto parte dell'azione risarcitoria promossa, ma addirittura includevano clausole atte ad impedire alla Banca di esercitare azione di rivalsa e regresso contro Deutsche Bank e Nomura nel caso in cui "uno o più investitori in azioni o altri strumenti finanziari emessi da MPS promuovano, in ogni sede, giudizi

risarcitori e/o restitutori fondati su contestazioni riferibili, in tutto o in parte, o collegate". Non sarebbe stato possibile stipulare accordi transattivi fondati su presupposti non corrispondenti al vero in danno alla Banca senza il concorso di soggetti terzi, ovvero Deutsche Bank e Nomura.

La settima fattispecie censurabile riscontrata, risiede nella gestione imprudente ed in una comunicazione *prima facie* fuorviante della c.d. "*chiusura*" dell'operazione con Nomura (tre miliardi di Euro) avvenuta nel settembre 2013 in modo sostanzialmente fittizio in quanto la c.d. "*chiusura*" dell'operazione prevedeva la consegna da parte di Nomura a MPS di un portafoglio composto prevalentemente da BTP in *asset-swap* di durata finanziaria medio-lunga, per circa complessivi due miliardi e seicento milioni di Euro (valore nominale): in pratica alla c.d. "*chiusura*" dell'operazione, gli Amministratori accettavano di farsi carico dell'*hedge* con cui Nomura aveva sterilizzato l'esposizione del derivato creditizio negoziato con MPS, con questo riprendendosi almeno in parte lo stesso rischio di cui si comunicava la "*chiusura*" per quanto in una forma tecnica diversa.

L'ottava fattispecie censurabile riscontrata, risiede in un utilizzo reiterato nel periodo di riferimento (2012-1H2015) di una comunicazione idonea a trarre in inganno l'investitore medio. A mero titolo di esempio, si ricordano le parole dell'ex-Amministratore Delegato Viola al momento di lasciare la banca nel settembre 2016: "*questa giornata segna il termine del mio cammino insieme a voi nello straordinario e irripetibile percorso che ci ha portati ad avere, oggi, una Banca solida ed in utile...*", aggiungendo "*il mio profondo ringraziamento ..., nel duro e costante lavoro che è stato l'asse portante della rinascita della Banca e che l'ha strappata al fallimento alla quale sembrava essere destinata*" arrivando in uno slancio onirico a definire BMPS "il modello di esempio nel sistema".

Ebbene, come noto, poco dopo la cessazione dall'incarico del dott. Fabrizio Viola, (i) il 23 dicembre 2016, MPS inviava alla Banca Centrale Europea un'istanza di sostegno finanziario straordinario e temporaneo per l'accesso alla misura della ricapitalizzazione precauzionale; (ii) il 26 dicembre 2016 la BCE comunicava un fabbisogno aggiuntivo di capitale per la banca da soddisfare urgentemente con l'immediato ricorso ad aiuti di Stato nella misura di otto miliardi e ottocento milioni; e (iii) il 9 febbraio 2017 MPS approvava il Bilancio 2017 con una perdita di tre miliardi e trecento ottanta milioni di euro.

SMF

Né da meno si era dimostrato l'ex-Presidente Profumo il quale il 6 luglio 2014 dopo il primo aumento di capitale da cinque miliardi (e prima di quello da tre miliardi che sarebbe stato eseguito nel 2015 ed anch'esso azzerato) dichiarava dalle colonne del Corriere della Sera "ora la Banca è in un porto sicuro" e "abbiamo fatto trasparenza sui conti": il 16 dicembre 2015, ovvero appena tre mesi dopo la sua cessazione dall'incarico, MPS emetteva un comunicato stampa in cui dava atto di valutazioni dell'autorità di controllo (CONSOB) sulla non conformità dei bilanci al 31 dicembre 2014 ed al 30 giugno 2015 ovvero l'ultimo bilancio annuale e l'ultima semestrale "firmati" dall'ex-Presidente Profumo.

La nona fattispecie censurabile riscontrata, risiede nella promozione da parte degli Amministratori di un'azione civile intentata (2014) nella piena consapevolezza della sua infondatezza e temerarietà - con l'aggravante del dolo e della malafede - nei confronti di un'associazione di consumatori, del suo presidente e di un esperto di mercato consulente *pro tempore* (e *pro bono*) dell'associazione (l'Ing. Giuseppe Bivona), nei confronti dei quali gli Amministratori - che all'epoca ancora negavano la non conformità dei bilanci poi riconosciuta nel dicembre 2015 a seguito dell'intervento della Procura della Repubblica - lamentavano danni patrimoniali e non patrimoniale per trenta milioni di euro per avere i convenuti sostenuto che le operazioni con Deutsche Bank e Nomura iscritte a bilancio come titoli di Stato erano derivati (*Credit Default Swap*). L'azione civile resta tutt'ora pendente nei confronti dell'Ing. Bivona.

La decima fattispecie censurabile riscontrata, risiede nel profilo anomalo (in particolar modo negli esercizi 2012 e 2013) delle rettifiche su crediti ed attività finanziarie:

(Euro, miliardi)	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Rettifiche di valore nette per deterioramento di:						
a) crediti	2,671	2,749	7,821	1,991	4,467	NA
b) attività finanziarie	222	73	203	2	33	NA
Tot.	2,894	2,823	8,025	1,993	4,500	5,460

Fonte: Bilanci MPS

Dopo il primo bilancio (Bilancio 2012) approvato dagli Amministratori entrati in carica nel 2012 con rettifiche per 2,8 miliardi di Euro, la Banca nei successivi cinque esercizi ha contabilizzato rettifiche su crediti ed attività finanziarie per 22,8 miliardi di Euro, di cui 19,9 miliardi di Euro dopo l'aumento di capitale nel giugno 2014 e 11,9 miliardi di Euro dopo l'aumento di capitale nel giugno 2015.

Soltanto il 22,2% delle rettifiche iscritte nel periodo 2012-2017 risultavano a bilancio prima degli aumenti di capitale 2014 e 2015. Inoltre su 25,6 miliardi di rettifiche iscritte negli esercizi 2012-2017 (inclusi), il 38,7% è stato riconosciuto in bilancio dopo che gli Amministratori responsabili per i Bilanci 2012-2015 - e per gli aumenti di capitale 2014 e 2015 - cessassero dall'incarico.

Esiste dunque il più che fondato sospetto che le politiche di bilancio con riferimento ai crediti - in particolar modo nel corso degli esercizi 2012 e 2013 - siano state dettate non già da criteri di sana e prudente gestione ma dall'obiettivo di rappresentare una situazione patrimoniale della Banca difforme e migliore rispetto a quella effettiva al fine di indurre i soci ed il mercato ad acquistare azioni e sottoscrivere gli aumenti di capitale 2014 e 2015 nella falsa aspettativa che i bilanci fossero stata completata la tanto annunciata 'pulizia dei bilanci' grazie a svalutazioni risultate invece del tutto inadeguate.

\*\*\*

Alla luce della documentazione acquisita, pertanto, è riscontrata la sussistenza di profili specifici di responsabilità imputabili, oltre che agli Amministratori esecutivi ed al direttore generale che hanno direttamente gestito la Banca, anche a componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica all'epoca dei fatti. Gli Amministratori *"sono solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza"* dei propri doveri, *"a meno che si tratti di attribuzione proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.... Gli amministratori sono solidamente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose"* (es. art 2392 c.c.). La quota di responsabilità di ciascuno degli Amministratori (e la relativa quota di danno) dovrà dunque essere valutata per quanto di rispettiva ragione.

SMF

\*\*\*

Le operazioni, erroneamente contabilizzate, con Deutsche Bank e Nomura hanno causato danni patrimoniali e non patrimoniali alla Banca, già stimati dagli Amministratori nei confronti dei quali si chiede oggi all'assemblea dei Soci di deliberare l'azione di responsabilità, rispettivamente in 500 e 700 milioni di Euro, a cui si aggiungono i costi (sempre per come stimati dagli Amministratori e per questo dovranno essere oggetto di verifica) di 746 milioni di Euro e 611<sup>6</sup> milioni di Euro per un totale complessivo di 2,557 milioni di Euro. Al netto del c.d. 'sconto' previsto dagli accordi transattivi (accordato da Deutsche Bank per 221 milioni di Euro e da Nomura per 440 milioni di Euro, sempre per come comunicato dagli Amministratori e dunque da accertare) il patrimonio della Banca ha subito un pregiudizio di 1,896 milioni di Euro, fatto salvo ogni rideterminazione degli importi ed inclusi gli ulteriori costi (*bid-off*) per lo smobilizzo del portafoglio di titoli di Stato trasferito da Nomura a MPS come parte di una parziale (e fittizia) "chiusura" dell'operazione Nomura quantificabili in non meno di 26 milioni di Euro.

Un'ulteriore quota di danno è data dal valore riconosciuto da MPS a Nomura al momento della c.d. "chiusura" dell'operazione pari a Euro 188 milioni come "corrispondenti al ristoro della perdita di funding benefit che Nomura ha subito per effetto della chiusura anticipata dell'operazione" (Comunicato di MPS del 25 settembre 2015). Il c.d. "funding benefit" che gli Amministratori hanno incluso nella valutazione del valore di chiusura dell'operazione Nomura (per questo complessivamente quantificato in Euro 696 milioni più Euro 188 milioni ovvero Euro 799 milioni) altro non era che un ingiusto profitto che Nomura aveva realizzato in danno a MPS per aver MPS concesso (2009) una linea di liquidità a condizioni ben più convenienti per Nomura (e ben poco convenienti per MPS) rispetto alle condizioni di mercato ovvero alle condizioni a cui Nomura si sarebbe altresì potuta finanziare. Con questo gli Amministratori hanno cristallizzato un pregiudizio per la Banca di Euro 188 milioni.

---

<sup>6</sup> al netto di Euro 188 milioni per la chiusura della linea di credito concessa (2009) da MPS a Nomura, come ristoro "della perdita di funding" (vedere di seguito)

STUDIO LEGALE

Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI

Via della Sapienza, 29 P. 3° - 53100 SIENA

Tel. 0577 284004


Nonostante le operazioni con Deutsche Bank e Nomura abbiano causato un danno al patrimonio della Banca di 2,745<sup>7</sup> milioni di Euro (per come si ricava dalle informazioni fornite dagli Amministratori e dunque soggette a verifiche), gli Amministratori hanno prima promosso azioni risarcitorie per soli 1,200 milioni di Euro e poi hanno accettato accordi transattivi per Euro 661 milioni. E a ben vedere il rischio dell'operazione Nomura (Credit Default Swap su rischio Italia) non fu nemmeno chiuso ma sostituito con un rischio non uguale ma simile in una diversa forma tecnica (Titoli di Stato Italiani).

Gli accordi transattivi conclusi dagli Amministratori della Banca con Deutsche Bank (2013) e Nomura (2015) per effetto di clausole che impediscono a MPS qualunque azione di rivalsa e regresso, hanno determinato un grave pregiudizio al patrimonio della Banca con riferimento ai rischi legali (compresi quelli rivenienti da contenziosi promossi o che dovessero essere promossi da soci o ex soci oppure detentori o ex detentori di obbligazioni senior, subordinate e del titolo FRESH) cui la Banca è, o potrebbe essere in futuro, esposta a causa delle false comunicazioni sociali e in dipendenza degli elementi di criticità già dedotti.

Si ricorda che con riferimento agli effetti delle predette condotte, ad oggi sono state avviate nei confronti della Banca richieste risarcitorie per quasi un miliardo di euro. I soci che hanno sottoscritto gli aumenti di capitale 2014 e 2015 (il cui valore di mercato si è azzerato) sulla base di bilanci e prospetti falsi hanno subito un danno emergente di 8,000 milioni di Euro a cui occorre aggiungere il danno per lucro cessante, con questo esponendo il patrimonio della Banca ad un potenziale pregiudizio ben superiore all'ammontare stesso dei due aumenti di capitale.

La sistematica produzione di comunicazioni ai soci ed al mercato né corrette né veritiere e la perdita di fiducia causata da successive rettifiche il cui valore non era stato inizialmente riconosciuto nei bilanci approvati, sono culminati nel fallimento della ricapitalizzazione nel 2016 e successivo intervento pubblico (luglio 2017) con la perdita di masse bancarie nel corso del 2016 per oltre 40 miliardi, di cui 28 miliardi di raccolta e quasi

<sup>7</sup> Euro 500 milioni più Euro 700 milioni più Euro 1,357 milioni più Euro 188 milioni, senza tener conto del costo (*bid-off*) per liquidare il portafoglio di titoli ceduto da Nomura a MPS



5/17

## STUDIO LEGALE

Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI

Via della Sapienza, 29 P. 3° - 53100 SIENA


Tel. 0577 284004

12-13 miliardi di stock di impieghi, pari sostanzialmente ad “una banca di medie dimensioni”<sup>6</sup>, con un danno patrimoniale come minori ricavi quantificabile in non meno di 1,500 milioni di Euro

La temerarietà dell'azione legale avviata nel marzo 2014 contro l'Ing. Bivona ha esposto la Banca ad una domanda riconvenzionale di 23 milioni di Euro a cui si sommano il danno patrimoniale per i costi legali sostenuti dalla Banca e gli importi transattivi concordati con alcune delle parti citate onde indurle alla rinuncia al giudizio.

Ed infine si intende far valere anche il c.c. danno di immagine (autonomo e distinto dai danni di natura patrimoniale sopra indicati), di carattere non patrimoniale, attesi i plurimi profili di illiceità sopra illustrati. In relazione a tale voce di danno, si chiede sin d'ora la liquidazione in via equitativa.

\*\*\*



Dall'esame qui svolto risulta un pregiudizio al patrimonio di Banca Monte dei Paschi di Siena pari a non meno di 11,633 milioni di Euro (undici miliardi e seicento sessantatré milioni di euro), la cui quantificazione definitiva potrà essere fornita in termini puntuali anche in corso di causa, sul presupposto che la quantificazione di tale danno andrà verosimilmente incrementandosi in sede giudiziale, tenuto conto sia del danno potenziale legato ai fatti che, per le ragioni di cui sopra, potranno essere addebitati ad esito degli approfondimenti in atto, sia - in ogni caso - dell'ingente danno reputazionale subito dalla Banca, che ne sta gravemente pregiudicando il risanamento.

\*\*\*

Per tali ragioni, sussistono specifici profili di responsabilità a carico degli amministratori e dei componenti della direzione generale responsabili, per quanto di rispettiva competenza (anche in concorso con altri soggetti), dei bilanci annuali 2012, 2013, 2014 e del rendiconto semestrale al 30 giugno 2015, in violazione degli obblighi di agire informato e di sana e prudente gestione.

<sup>6</sup> Fonte: Marco Morelli, AD (audizione Parlamentare del 23 novembre 2017)

**STUDIO LEGALE**

**Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI**

Via della Sapienza, 29 P. 3° - 53100 SIENA


Tel. 0577 284004

Emergono gravi profili di responsabilità (seppur con le dovute differenziazioni in relazione al ruolo e all'arco temporale di permanenza in carica) anche in capo ai quei componenti del consiglio di amministrazione non esecutivi, i quali, pur in presenza di inequivocabili indici sintomatici delle gravi irregolarità sopra evidenziate e pur essendo stati in alcuni casi informati, sono rimasti colpevolmente inerti laddove avrebbero dovuto attivarsi per evitare il verificarsi o l'aggravarsi degli eventi pregiudizievoli; nonché dei membri del collegio sindacale, per la reiterata violazione dei doveri di controllo, informazione e/o intervento, che, se correttamente adempiuti, avrebbero permesso (quantomeno) di limitare i danni cagionati alla Banca dalle illecite condotte menzionate.

Alla luce delle contestazioni formulate anche dalle autorità giudiziaria nel corso dell'esercizio 2017, le fattispecie e i comportamenti (commissivi e omissivi) imputabili agli Amministratori (anche in concorso con altri soggetti) devono essere valutati e considerati con particolare attenzione nella prospettiva, anche all'esito delle verifiche ancora in corso e dei procedimenti pendenti ed in via di conclusione, di avviare anche su questi aspetti specifiche iniziative risarcitorie, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396, 2407 c.c. e/o delle altre disposizioni di legge e regolamentari applicabili, che si chiede sin d'ora di deliberare.

\*\*\*

Pertanto, tenendo presente le risultanze degli approfondimenti fin qui effettuati, fermo restando il possibile ampliamento del perimetro delle contestazioni all'esito degli accertamenti in itinere e la necessità di una puntuale verifica dei presupposti della fattispecie di responsabilità, non può seriamente dubitarsi che sussistano sufficienti e fondati elementi per promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396, 2407 c.c. e/o di ogni altra iniziativa risarcitoria e/o di regresso e rivalsa, nei confronti del direttore generale, degli Amministratori esecutivi e non esecutivi, incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione (anche in concorso con altri soggetti) nonché dei sindaci, in carica all'approvazione del bilancio annuale 2012, 2013, 2014 e della relazione semestrale al 30 giugno 2015 - o in un diverso e più ampio periodo anteriore da considerarsi in base alle evidenze già emerse, nonché ai fatti che verranno contestati - tenendo conto del ruolo rispettivamente ricoperto e dell'arco temporale in cui è stata ricoperta la carica da ciascuno di essi.



SW

Con riferimento alle prestazioni svolte dalla società di revisione (tutt'oggi in carica) nel periodo di cui ai fatti-presupposto della proposta di azione di responsabilità, la documentazione acquisita, allo stato, non permette ancora di approfondire compiutamente l'analisi sulla possibile responsabilità di detta società (e delle persone fisiche che hanno collaborato nella revisione) in relazione al mancato rispetto da parte della società di revisione *de qua* degli obblighi di legge *in subiecta materia*, così come integrati dall'applicazione dei principi di revisione.

Ciò nonostante, la pervasività, la durata temporale e la notorietà degli illeciti contestati - non potendosi dubitare dell'elemento della consapevolezza - lascia intravedere possibili profili di responsabilità anche in capo alla società incaricata della revisione legale dei conti (Ernst & Young), nonché nei confronti delle persone che hanno collaborato nella revisione - così come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 39/2010 - per violazione dei doveri imposti a loro carico nello svolgimento dell'incarico ricevuto.

\*\*\*

Ciò posto, considerata altresì la possibilità concreta che sussistano specifici profili di responsabilità anche a carico della società di revisione, si chiede che l'Assemblea dei Soci prenda atto e, per quanto occorrer possa, autorizzi la possibilità di agire a titolo di responsabilità anche nei confronti dei detti soggetti e, nel caso, anche con separata e successiva azione di responsabilità ex art. 15 del D. Lgs. 39/2010 e art. 2393 c.c..

\*\*\*


Proposta di delibera

Il socio AW.P.E. FALASCHI propone di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli amministratori<sup>9</sup>, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) del direttore generale, ai sensi dell'art. 2396 codice civile; (iii) dei sindaci, ai sensi dell'art. 2407 codice civile; (iv) della società di revisione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010, di volta in volta in carica al momento dell'approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2015 (anche in concorso con altri soggetti). Si intendono esclusi dall'azione di responsabilità quegli amministratori che in quanto astenuti, dissenzienti o assenti per come risulta dai verbali del Consiglio d'Amministrazione, non hanno votato a favore dei suddetti rendiconti finanziari (tale esclusione deve intendersi limitata alla mancata responsabilità per il solo rendiconto finanziario non approvato). Informativa agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti. .

delibera

di autorizzare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396, 2407 cod. civ., nonché ogni altra iniziativa opportuna (anche in via di rivalsa o regresso) nei confronti, degli amministratori, esecutivi e non esecutivi incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, del direttore generale, nonché dei sindaci in carica al momento dell'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 ad al 30 giugno 2015 – o in un diverso e più ampio periodo anteriore da considerarsi in base alle evidenze già emerse, nonché ai fatti che verranno contestati – finalizzata al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non (anche di natura reputazionale), *patito e patiendo*, che la Banca dovesse subire o aver subito per effetto o in conseguenza della avvenuta violazione da parte degli anzidetti esponenti aziendali e componenti dell'organo di gestione (anche in concorso con altri soggetti), e di quello di controllo, nel periodo in cui hanno rivestito le rispettive cariche, degli obblighi, per quanto di rispettiva competenza, di cui agli articoli 2381, 2391, 2391 bis, 2392, 2396, 2403, 2403

<sup>9</sup> gli amministratori di MPS di volta in volta in carica all'approvazione dei bilanci annuali 2012, 2013, 2014 e del rendiconto semestrale al 30 giugno 2015 di MPS sono di seguito genericamente indicati come gli "Amministratori".



SWF

bis, 2407 cod. civ., nonché di ogni altra disposizione di legge o regolamentare che disciplina le regole di condotta cui gli appartenenti alla direzione generale, gli amministratori e i sindaci devono improntare il proprio operato, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile, ivi incluso l'art. 2043 cod. civ. e, così, in via esemplificativa e non esaustiva, di tutti i danni, patrimoniali e non, anche di natura reputazionale per i seguenti fatti:

1. la falsa contabilizzazione delle operazioni con Deutsche Bank e Nomura nei bilanci al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 ad al 30 giugno 2015;
2. l'esercizio della legale rappresentanza con pregiudizio al patrimonio della Banca nelle azioni responsabilità intentate nel 2013 contro il precedente Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed il precedente Direttore Generale;
3. il perfezionamento di accordi transattivi con Deutsche Bank (2013) e Nomura (2015) sottoscritti sulla base di presupposti falsi in danno alla Banca accettando clausole volte ad impedire azione di rivalsa e regresso con grave pregiudizio per il patrimonio della Banca;
4. la violazione degli obblighi di sana e prudente gestione per aver omesso di riportare nel Portafoglio di Negoziazione di Bilancio e nel Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza rischi di mercato che sconfinavano i limiti fissati dal Consiglio d'Amministrazione e dalla Commissione Europea con grave pregiudizio al patrimonio della Banca esposto a perdite che la Banca non avrebbe incorso ove i presidi di rischio non fossero stati fraudolentemente aggirati;
5. l'ottenimento di Aiuti di Stato (2013) in virtù di false rappresentazioni sulle cause del deficit di capitale (c.d. *EBA Capital Shortfall*) onde beneficiare di un regime di attuazione altrimenti incompatibile con le direttive comunitarie allora in vigore;
6. la sistematica produzione di informazioni né corrette né veritiere rivolte ai soci ed al mercato, finalizzate ad indurre in errore l'investitore medio;
7. la violazione degli obblighi di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Banca ed il risultato economico d'esercizio, con particolare riferimento alle rettifiche su crediti e attività finanziarie riportate nei bilanci 2012 e 2013;
8. l'esercizio abusivo della legale rappresentanza con la proposizione di un'azione legale (2014) contro l'Ing. Giuseppe Bivona (ed altri) nella piena consapevolezza della sua infondatezza con l'aggravante del dolo e della malafede al fine di allontanare il riconoscimento di responsabilità per false comunicazioni sociali e manipolazione

**STUDIO LEGALE**

**Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI**


Via della Sapienza, 29 P. 3° - 53100 SIENA

Tel. 0577 284004

informativa, successivamente accertate dagli inquirenti ed a seguito di cui la Procura della Repubblica ha emesso (2017) provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli Amministratori proponenti e promuoventi e nei confronti del Presidente del Collegio Sindacale allora in carica

\*\*\*

  
Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI



Surf

Lista Allegati:

Allegato 1 - Provvedimenti Procura/Tribunale:

- Allegato 1.1 - Procura di Milano Avviso ex 415 bis per Mussari, Vigni e altri (3 aprile 2015)
- Allegato 1.2 - Procura di Milano - Avviso Conclusioni Indagini per Mussari, Vigni e altri (13 gennaio 2016)
- Allegato 1.3 - Procura di Milano - Richiesta di Rinvio a Giudizio per Mussari, Vigni e altri 16 febbraio 2016)
- Allegato 1.4 - Procura della Repubblica, Note per Udienza Preliminare di Mussari, Vigni e altri (30 agosto 2016)
- Allegato 1.5 - Procura di Milano, Richiesta Archiviazione di Profumo e Viola (31 agosto 2016)
- Allegato 1.6 - GIP Tribunale di Milano, Convocazione Udienza 15 marzo 2017 (16 dicembre 2016)
- Allegato 1.7 - GIP Tribunale di Milano, Rinvio a Giudizio Coatto di Profumo, Viola e Salvadori (21 aprile 2017)
- Allegato 1.8 - Procura di Milano, Richiesta di Rinvio a Giudizio di Profumo, Viola e Salvadori (12 maggio 2017)
- Allegato 1.9 - GIP Tribunale di Milano, Fissazione Udienza Preliminare per Profumo, Viola e Salvadori (22 maggio 2017)
- Allegato 1.10 - Sentenza della Corte di Cassazione (25 marzo 2014)

Allegato 2 - Lettere ai signori Profumo e Viola:

- Allegato 2.1 - Lettera al dott. Profumo (30 aprile 2013)
- Allegato 2.2 - Lettera ai signori Profumo e Viola (11 settembre 2013)
- Allegato 2.3 - Lettera ai signori Profumo e Viola (24 settembre 2013)
- Allegato 2.4 - Lettera al dott. Profumo (29 settembre 2013)
- Allegato 2.5 - Lettera ai signori Profumo e Viola (9 ottobre 2013)
- Allegato 2.6 - Lettera ai signori Profumo e Viola (25 novembre 2013)
- Allegato 2.7 - Lettera al dott. Profumo (8 dicembre 2013)
- Allegato 2.8 - Lettera al dott. Profumo (18 dicembre 2013)
- Allegato 2.9 - Lettera al dott. Profumo (20 dicembre 2013)
- Allegato 2.10 - Lettera ai signori Profumo e Viola (8 gennaio 2014)
- Allegato 2.11 - Lettera ai signori Profumo e Viola (20 luglio 2015)

**STUDIO LEGALE**

**Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI**


Via della Sapienza, 29 P. 3° - 53100 SIENA

Tel. 0577 284004

- Allegato 2.12 - Lettera al dott. Viola (20 aprile 2016)
- Allegato 2.13 - Lettera al dott. Viola (19 maggio 2016)
- Allegato 2.14 - Lettera al dott. Viola (22 agosto 2016)

**Allegato 3 - Lettere alla Banca d'Italia ed alla Consob:**

- Allegato 3.1 - Lettera G. Bivona al Governatore delle Banca d'Italia Visco ed altri (28 gennaio 2013)
- Allegato 3.2 - Lettera G. Bivona al Governatore delle Banca d'Italia Visco ed altri (4 febbraio 2013)
- Allegato 3.3 - Lettera al Direttore Generale della Banca d'Italia Saccomanni ed al Presidente della CONSOB Vegas (5 febbraio 2013)
- Allegato 3.4 - Lettera al Governatore delle Banca d'Italia Visco, al Direttore Generale della Banca d'Italia Saccomanni ed al Presidente della CONSOB Vegas (10 febbraio 2013)
- Allegato 3.5 - Lettera al Governatore delle Banca d'Italia Visco, al Direttore Generale della Banca d'Italia Saccomanni ed al Presidente della CONSOB Vegas (13 febbraio 2013)
- Allegato 3.6 - Lettera al Governatore delle Banca d'Italia Visco, al Direttore Generale della Banca d'Italia Saccomanni ed al Presidente della CONSOB Vegas (16 marzo 2013)
- Allegato 3.7 - Lettera al Governatore delle Banca d'Italia Visco, al Direttore Generale della Banca d'Italia Saccomanni ed al Presidente della CONSOB Vegas (29 marzo 2013)
- Allegato 3.8 - Lettera al Governatore delle Banca d'Italia Visco, al Direttore Generale della Banca d'Italia Saccomanni, al Presidente della CONSOB Vegas ed al Direttore Generale della CONSOB Caputi (9 aprile 2013)
- Allegato 3.9 - Lettera al Direttorio della Banca d'Italia ed alla Commissione CONSOB (13 aprile 2013)
- Allegato 3.10 - Lettera al Direttorio della Banca d'Italia ed alla Commissione CONSOB (2 maggio 2013)
- Allegato 3.11- Lettera al Direttorio della Banca d'Italia ed alla Commissione CONSOB (14 luglio 2013)
- Allegato 3.12 - Lettera al Direttore Generale della CONSOB Caputi ad alla commissione CONSOB (25 luglio 2013)
- Allegato 3.13 - Lettera alla Commissione CONSOB (4 settembre 2013)

A circular stamp with a signature written over it. The signature is in dark ink and appears to be 'P. Falaschi'. The stamp is partially overlapping the text of the list.

5/11

**STUDIO LEGALE**

**Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI**

Via della Sapienza, 29 P. 3° - 53100 SIENA

Tel. 0577 284004

- Allegato 3.14 - Lettera al Governatore della Banca d'Italia Visco ed al Presidente della CONSOB Vegas (3 dicembre 2013)
  - Allegato 3.15 - Lettera al Governatore della Banca d'Italia Visco ed al Presidente della CONSOB Vegas (21 agosto 2014)
  - Allegato 3.16 - Lettera al Commissario CONSOB Troiano (4 novembre 2014)
  - Allegato 3.17 - Lettera alla Commissione CONSOB (23 novembre 2014)
  - Allegato 3.18 - Lettera al Governatore della Banca d'Italia Visco ed al Presidente della CONSOB Vegas (18 aprile 2015)
  - Allegato 3.19 - Email al Presidente della CONSOB Vegas (15 maggio 2015)
  - Allegato 3.20 - Email ai Commissari CONSOB Troiano e Genovese (19 maggio 2015)
  - Allegato 3.21 - Lettera alla Commissione CONSOB (24 maggio 2015)
  - Allegato 3.22 - Email al Commissario CONSOB Troiano (3 giugno 2015)
  - Allegato 3.23 - Email al Commissario CONSOB Troiano (5 agosto 2013)
  - Allegato 3.24 - Lettera alla Commissione CONSOB (13 settembre 2015)
  - Allegato 3.25 - Lettera alla Commissione CONSOB - AMENDED (14 settembre 2015)
  - Allegato 3.26 - Lettera alla Commissione CONSOB (26 ottobre 2015)
  - Allegato 3.27 - Lettera al Direttore Generale della Banca d'Italia Rossi (28 ottobre 2015)
  - Allegato 3.28 - Lettera alla Commissione CONSOB (24 dicembre 2015)
  - Allegato 3.29 - Lettera al Governatore della Banca d'Italia Visco ed al Presidente della CONSOB Vegas (28 dicembre 2015)
  - Allegato 3.30 - Lettera al Direttorio della Banca d'Italia ed alla Commissione CONSOB (14 gennaio 2016)
  - Allegato 3.31 - Lettera al Direttorio della Banca d'Italia ed alla Commissione CONSOB (14 gennaio 2016)
  - Allegato 3.32 - Lettera alla Commissione CONSOB (21 aprile 2016)
  - Allegato 3.33 - Email alla Commissione CONSOB (2 maggio 2016)
  - Allegato 3.34 - Lettera al Presidente della CONSOB Vegas (17 giugno 2016)
- Allegato 4 - Lettere Giuseppe Bivona alla Procura di Milano:
- Allegato 4.1 - Lettera G. Bivona alla Procura (18 dicembre 2014)
  - Allegato 4.2 - Lettera G. Bivona alla Procura (28 febbraio 2015)
  - Allegato 4.3 - Lettera G. Bivona alla Procura (26 aprile 2015)

**STUDIO LEGALE**

**Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI**

Via della Sapienza, 29 P. 3° - 53100 SIENA

Tel. 0577 284004

- Allegato 4.4 - Lettera G. Bivona alla Procura (19 maggio 2015)
- Allegato 4.5 - Lettera G. Bivona alla Procura (24 maggio 2015)
- Allegato 4.6 - Lettera G. Bivona alla Procura (8 giugno 2015)
- Allegato 4.7 - Lettera G. Bivona alla Procura (13 settembre 2015)
- Allegato 4.8 - Lettera G. Bivona alla Procura (3 aprile 2016)
- Allegato 4.9 - Lettera G. Bivona alla Procura (24 dicembre 2015)
- Allegato 4.10 - Lettera G. Bivona alla Procura (21 aprile 2016)

**Allegato 5 - Documentazione CONSOB**

- Allegato 5.1 - Circolare Banca d'Italia/Consob/IVASS N. 6 (8 marzo 2013)
- Allegato 5.2 - Consob, Nota Tecnica (5 aprile 2013)
- Allegato 5.3 - Consob - Relazione per la Procura di Milano (9 ottobre 2015)
- Allegato 5.4 - Consob - Relazione per la Procura di Milano (28 dicembre 2014)
- Allegato 5.5 - Consob - Relazione per la Procura di Milano (8 novembre 2016)
- Allegato 5.6 - CONSOB Delibera per Rifacimento Bilanci MPS (11 dicembre 2015)
- Allegato 5.7 - Esposto Anonimo alla Consob (28 luglio 2011)

**Allegato 6 - Documentazione Banca d'Italia**


- Allegato 6.1 - Banca d'Italia, Verbale Banca d'Italia (29 ottobre 2010)
- Allegato 6.2 - Banca d'Italia, Verbale Ispezione (17 aprile 2012)
- Allegato 6.3 - Banca d'Italia, Attivazione Procedura Aiuti di Stato (25 giugno 2012)
- Allegato 6.4 - Banca d'Italia, Interventi Vigilanza (28 gennaio 2013)
- Allegato 6.5 - Banca d'Italia, Relazione del Governatore Visco al FOREX (9 febbraio 2013)
- Allegato 6.6 - Memorie Banca d'Italia alla Procura di Milano (abstract)
- Allegato 6.7 - Lettera della Banca d'Italia alla Presidenza del Consiglio (4 giugno 2014)
- Allegato 6.8 - Lettera della Banca d'Italia a Codacons (14 agosto 2014)

**Allegato 7 - Documentazione Autorità di Vigilanza Internazionali**

- Allegato 7.1 - Bafin, Lettera alla Consob (6 febbraio 2014)
- Allegato 7.2 - Banca Centrale Europea - Rapporto su MPS (26 ottobre 2014)
- Allegato 7.3 - Relazione dell'autorità di controllo tedesca (BAFIN) su Operazione MPS con Deutsche Bank (31 dicembre 2014)

**Allegato 8 - Memorie Tecniche CTU e altri**

- Allegato 8.1 - Procura di Milano, CTU Prof. Corielli e Tasca (5 giugno 2015)

A large, stylized handwritten signature in black ink is visible on the right side of the page. Below the signature, there is a faint circular stamp or seal, and the word "SOL" is written in a cursive script at the bottom right corner.

**STUDIO LEGALE**

**Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI**

Via della Sapienza, 29 P. 3° - 53100 SIENA

Tel. 0577 284004

- Allegato 8.2 - Tribunale di Firenze, CTU Prof. Micocci (10 luglio 2015)
- Allegato 8.3 - Procura Generale, CTU Prof. Tasca e Corielli - Procura Generale della Repubblica (10 gennaio 2017)
- Allegato 8.4 - Nomura, Memoria Tecnica Prof. Gualtieri (1 luglio 2013)
- Allegato 8.5 - Giuseppe Bivona, Memoria Tecnica (aprile 2015)
- Allegato 8.6 - Giuseppe Bivona, Memoria sulla falsa rappresentazione dei rischi (8 febbraio 2017)
- Allegato 8.7 - Giuseppe Bivona, Memoria sulle false rappresentazioni di MPS ai soci ed al mercato (28 febbraio 2017)

**Allegato 9 – MPS: Bilanci e Prospetti**

- Allegato 9.1 - MPS Bilancio 2012
- Allegato 9.2 - MPS Bilancio 2013
- Allegato 9.3 - MPS Bilancio 2014
- Allegato 9.4 - MPS Bilancio 2015
- Allegato 9.5 - MPS Prospetto Aumento di Capitale 2014
- Allegato 9.6 - MPS Prospetto Aumento di Capitale 2015

**Allegato 10 – MPS: Documentazioni Varie**

- Allegato 10.1 - MPS, Verbale Assemblea del 29 aprile 2013 (29 aprile 2013)
- Allegato 10.2 - MPS, Verbale Assemblea del 28 dicembre 2013 (28 dicembre 2013)
- Allegato 10.3 - MPS, Verbale Assemblea 29 aprile 2014 (29 aprile 2014)
- Allegato 10.4 - MPS Verbale Assemblea 16 aprile 2015 (16 aprile 2015)
- Allegato 10.5 - MPS Assemblea 28 dicembre 2013 - Domande e Risposte ai Soci (28 dicembre 2013)
- Allegato 10.6 - MPS Assemblea 29 aprile 2014 - Domande e Risposte Soci (29 aprile 2014)
- Allegato 10.7 - MPS, Assemblea 16 aprile 2015 - Domande e Risposte ai Soci (16 aprile 2015)
- Allegato 10.8 - MPS, Assemblea 14 aprile 2016 - Domande e Risposte ai Soci (14 aprile 2016)
- Allegato 10.9 - MPS Comunicato Stampa (16 dicembre 2015)
- Allegato 10.10 - MPS Relazione Punto 4 Assemblea aprile 2013 (29 aprile 2013)
- Allegato 10.11 - MPS Citazione contro Deutsche Bank (1 marzo 2013)
- Allegato 10.12 - MPS, Citazione contro Nomura (1 marzo 2013)
- Allegato 10.13 - MPS Comunicato Stampa (6 febbraio 2013)

**STUDIO LEGALE**

**Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI**

Via della Sapienza, 29 P. 3° - 53100 SIENA

Tel. 0577 284004

- Allegato 10.14 - MPS Comunicato Stampa (24 gennaio 2013)
- Allegato 10.15 - MPS Relazione sulla Remunerazione 2012
- Allegato 10.16 - MPS Relazione sulla Remunerazione 2013
- Allegato 10.17 - MPS Relazione sulla Remunerazione 2014
- Allegato 10.18 - MPS Relazione sulla Remunerazione 2015
- Allegato 10.19 - MPS Relazione sulla Remunerazione 2016

**Allegato 11 - Contratti Operazione DB**

- Allegato 11.1 - MPS-Deutsche Bank, Contratti TRS (4-15 dicembre 2008)
- Allegato 11.2 - MPS-Deutsche Bank, Contratti TRS (15 luglio 2009)
- Allegato 11.3 - MPS-Deutsche Bank, Contratti TRS (9 febbraio 2010)
- Allegato 11.4 - MPS-Deutsche Bank, Contratti TRS (14 gennaio 2011)
- Allegato 11.5 - MPS-Deutsche Bank, Contratto Swap (15 luglio 2009)
- Allegato 11.6 - Accordo Transattivo MPS-DB (19 dicembre 2013)
- Allegato 11.7 - MPS Comunicato Accordo Transattivo con Deutsche Bank (19 dicembre 2013)

**Allegato 12 - Contratti Operazione Nomura**

- Allegato 12.1 Mandate Agreement MPS vs. Nomura 31 luglio 2009
- Allegato 12.2- MPS-Nomura, Contratto di Asset-Swap, (9 ottobre 2009)
- Allegato 12.3 - MPS-Nomura, Contratto Long Term Repo, (9-12 ottobre 2009)
- Allegato 12.4 - Accordo Transattivo MPS - Nomura (23 settembre 2015)
- Allegato 12.5 - MPS Comunicato Accordo Transattivo con Nomura (23 settembre 2015)

**Allegato 13 - Causa MPS vs. Bivona:**

- Allegato 13.1 - MPS - Atto di Citazione (4 marzo 2014)
- Allegato 13.2 - G. Bivona - Memoria di Costituzione e Comparsa (15 dicembre 2014)

**Allegato 14 - Articoli di Stampa**

- Allegato 14.1 - Articolo Sole24Ore (27 aprile 2013)
- Allegato 14.2 - Articolo su Die Welt, (7 gennaio 2014)
- Allegato 14.3- Reuters (1 settembre 2016)

**Allegato 15 - Miscellanea**

- Allegato 15.1- Sentenza Tribunale del Riesame Siena (13 luglio 2013)
- Allegato 15.2 - Consob (Memoria difensiva procedimento al TAR vs. CODACONS (29 maggio 2014)

5/11/16

**STUDIO LEGALE**

**Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI**

Via della Sapienza, 29 P. 3° - 53100 SIENA

Tel. 0577 284004

- Allegato 15.3 - MPS BIVONA Memoria al GIP Tribunale di Milano (1 marzo 2017)
- Allegato 15.4 - Lettera dell'OIC al IFRS IC (18 febbraio 2014)
- Allegato 15.5 - Email Fabrizio Viola (14 settembre 2016)
- Allegato 15.6- Tribunale di Firenze, Verbale Udienza Codacòns vs. Deutsche Bank Verbale Udienza (4 dicembre 2013)
- Allegato 15.7 - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Relazione del Ministro Grilli (29 gennaio 2013)
- Allegato 15.8 - IFRS Memorandum (novembre 2013)
- Allegato 15.9 - IFRS IC (25 marzo 2014)
- Allegato 15.10 Ricerca su Google - Zanne e Proboscide (18 giugno 2017)
- Allegato 15.11 Ricerca su Google - Cheapest to Delivery e Early Termination (18 giugno 2018)

**Allegato 16 - Documentazione Bluebell Partners Ltd**


- Allegato 16.1 - Bluebell Partners LTD Certificate of Incorporation
- Allegato 16.2 - Giuseppe Bivona Power of Attorney
- Allegato 16.3 Acquisto Azioni MPS (12 marzo 2015)
- Allegato 16.4 Stock Split (20 maggio 2015)
- Allegato 16.5 Stock to Cash (28 novembre 2016)

ALLEGATO LETT. A ALL'ATTO

N° 36813 DI REPERTORIO

N° 18292 DI RACCOLTA

**Assemblea degli Azionisti  
Banca Monte dei Paschi di Siena  
Bilancio 2017**



12 Aprile 2018

A handwritten signature, possibly "L. M.", enclosed within a faint circular outline.

A handwritten signature, possibly "L. M.", written in a cursive style.

2017 e linee guida 2018

Risultati 2017

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Da inizio 2018

Appendice



**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
BILANCIO 2017

2

# 2017 e linee guida 2018

Strategie di  
Business



al  
2018



Rilancio  
COMMERCIALE



Gestione attiva degli  
ASSET PROBLEMATICI e  
del CREDITO  
PERFORMING



VALORIZZAZIONE  
RISORSE DEL  
GRUPPO



Piano di  
Ristrutturazione



dal  
2017



Recupero  
RACCOLTA  
COMMERCIALE  
e stabilizzazione  
LIQUIDITA'



EFFICIENTAMENTO  
e rispetto dei  
COMMITMENTS



**MONTE DEI PASCHIDI SIENA**  
BANCA DAL 1472

# Rafforzamento patrimoniale e stabilizzazione della liquidità

2017



2018

Piano di Ristrutturazione 2017-2021, approvato dalla Commissione Europea, senza impatti a livello occupazionale

Completato il processo di ricapitalizzazione precauzionale attraverso misure di ripartizione degli oneri («burden-sharing») per circa €4,5mld e un aumento di capitale sottoscritto dallo Stato per €3,9mld: CET1 a 14,8% al 31 dicembre 2017

Completata la procedura di «ristoro» prevista per gli obbligazionisti retail detentori del titolo subordinato UT2 2008-2018, per un importo di circa €1,5mld

Emesso a gennaio 2018 un Tier 2 di €750mln con richieste pari a 3,6x l'offerta

Conti correnti e depositi vincolati +€11mld. Raggiunto in anticipo il target al 2019 di crescita della raccolta diretta

Costo della raccolta commerciale: -12bps nel IV trimestre

Presidiato il rischio liquidità: LCR (Liquidity Coverage Ratio) c.200% (108% nel 2016); NSFR (Net Stable Funding Ratio) c.110% (88% nel 2016)

Counterbalancing capacity: €21,1mld (15,2% del totale attivo)



Recupero  
RACCOLTA  
COMMERCIALE  
e stabilizzazione  
LIQUIDITA'

Rimborsate a gennaio 2018 obbligazioni garantite dallo Stato per €3mld, con risparmio di commissioni passive pari a circa €27mln all'anno

Ottimizzazione della raccolta, con ulteriore contenimento del costo del funding. Le prime evidenze gestionali del trimestre mostrano una crescita della raccolta diretta commerciale rispetto a fine 2017 ed un miglioramento della relativa forbice, grazie alla riduzione dei tassi sulla raccolta diretta commerciale\*

I tuoi gestori di patrimonio commerciale (Direzione Retail + Direzione Corporate + Direzione Wealth Management)



**MONTE DEI PASCHIDI SIENA**  
BANCA DAL 1472

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
BILANCIO 2017

4

# Rilancio commerciale



2017



Rilancio

COMMERCIALE

Ristrutturazione del network: raggiunto con anticipo il 70% del target 2021 di riduzione delle filiali con limitata perdita di clienti e raccolta

Rafforzamento della piattaforma digitale (Banca MPS e Widiba)



2018

Rilancio dell'attività commerciale attraverso azioni mirate per ciascun segmento di mercato. Le prime evidenze gestionali del trimestre mostrano una ripresa degli impieghi vivi lordi da dicembre 2017\*

Continuo rafforzamento della piattaforma digitale, con l'implementazione del «Progetto Banca+» e l'ulteriore valorizzazione di Widiba, la banca online del Gruppo

Valorizzazione ecosistema nazionale attraverso un processo di contaminazione e valorizzazione delle startup digitali italiane

## Il Mercato bancario\*\*



## Il modello MPS

01. Banca fisica MPS

02. MPS Digital Branch

03. Widiba



MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
BANCA DAL 1472



Dati su stromboli per il mercato commerciale (Direzione Retagli + Direzione Corporate + Direzione Wealth Management + Widiba). Gli impieghi vivi lordi sono calcolati come impieghi lordi al netto delle sofferenze lorda. \*\* Fonte Banca D'Italia e ABI



MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
BANCA DAL 1472

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
BILANCIO 2017

5

# Gestione attiva degli assets problematici e del credito performing

2017



Avvio del processo di cartolarizzazione di un portafoglio di sofferenze di c. €24mld.\*

- Sottoscritto un accordo vincolante con il fondo Atlante II per l'acquisto delle tranches junior e mezzanine ad un prezzo pari a circa 21% del loro valore contabile lordo
- Trasferito il portafoglio crediti ad un veicolo ex-art. 130 con sottoscrizione da parte di quest'ultimo della totalità delle tranches
- Ceduto il 95% della tranche mezzanine all'Italian Recovery Fund (ex-Atlante II)

Ridotto lo stock delle inadempienze probabili di c. €1,7mld con limitato impatto a conto economico

2018



Chiusura del processo di cartolarizzazione secondo le tempistiche previste nel Piano di Ristrutturazione:

- Attribuzione di un rating per le tranches senior atteso per fine aprile / inizio maggio
- Avvio della procedura per l'ottenimento delle "GACS" e per la vendita delle tranches senior agli investitori istituzionali
- Ottenimento della garanzia pubblica "GACS" per le tranches senior con rating "investment grade"
- Cessione delle tranches senior ad investitori istituzionali
- Cessione del 95% della tranche Junior all'Italian Recovery Fund (ex-Atlante II) e completo deconsolidamento del portafoglio

**Rafforzamento del piano di riduzione del portafoglio delle inadempienze probabili** con una puntuale calendarizzazione del programma; impatti già fattorizzati con la first time adoption IFRS9

Le numerose azioni finalizzate dal 2017 sul processo creditizio stanno riducendo la generazione del default stabilizzando strutturalmente il costo



Gestione attiva degli ASSET PROBLEMATICI e del CREDITO PERFORMING

Valore a fine ottobre 2017



**MONTE DEI PASCHIDI SIENA**  
BANCA DAL 1472

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
BILANCIO 2017

6

# Efficientamento e valorizzazione delle risorse

2017



2018



**EFFICIENTAMENTO**  
e rispetto dei  
**COMMITMENTS**

Implementate le principali iniziative del Piano di Ristrutturazione:

- **già raggiunto il 70% del target di riduzione delle filiali**, con limitata perdita di clienti e raccolta complessiva
- **realizzate c. 1.800 uscite di personale, esclusivamente attraverso il fondo di solidarietà**

Da tali iniziative stimati risparmi di costo complessivi per c. **€160mln all'anno**

Nell'ambito del Piano di Ristrutturazione, assunti impegni formali con la Commissione Europea («commitments»), monitorati con cadenza trimestrale da un *Monitoring Trustee*

Ulteriore **efficientamento della struttura dei costi**, anche attraverso la digitalizzazione dei processi interni

**Impegno a raggiungere i parametri reddituali in arco Piano**: nel caso non venissero raggiunti gli obiettivi di margine operativo netto (al lordo degli accantonamenti su crediti), così come previsti dal Piano di Ristrutturazione, la Banca si è impegnata a realizzare un'ulteriore riduzione dei costi



**VALORIZZAZIONE**  
DELLE RISORSE  
DEL GRUPPO

A dicembre 2017, rinnovati gli organi sociali, con un nuovo Consiglio di Amministrazione che è ora espressione dello Stato (che detiene il 68,25% del capitale sociale della Banca) e degli altri principali azionisti

**Accelerazione nell'implementazione dei percorsi di crescita interni** nei ruoli rilevanti con la valorizzazione continua delle competenze professionali presenti all'interno del gruppo

**Vincoli e limiti politiche retributive**



**MONTE DEI PASCHIDI SIENA**  
BANCA DAL 1272

## 2017 e linee guida 2018

Risultati 2017

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Da inizio 2018

Appendice



**MONTE DEI PASCHIDI SIENA**  
BANCA DAL 1472

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
BILANCIO 2017

# Risultati 2017: Conto economico consolidato

## CONTO ECONOMICO 2017

	Dic-16	Dic-17	Variazione (a/a %)
Margine d'interesse	2.021	1.788	-11,5%
Commissioni nette	1.839	1.577	-14,3%
Altri ricavi da attività finanziarie	421	661	56,8%
<b>Totale Ricavi</b>	<b>4.282</b>	<b>4.026</b>	<b>-6,0%</b>
<b>Oneri operativi, di cui:</b>	<b>(2.621)</b>	<b>(2.543)</b>	<b>-3,0%</b>
Spese per il personale	(1.611)	(1.575)	-2,2%
Altre spese amministrative	(792)	(704)	-11,1%
<b>Risultato Operativo Lordo</b>	<b>1.661</b>	<b>1.483</b>	<b>-10,7%</b>
<b>Rettifiche di valore nette</b>	<b>(4.501)</b>	<b>(5.460)</b>	<b>21,3%</b>
di cui: su crediti	(4.467)	(5.324)	19,2%
Componenti non operative*	(339)	(209)	-38,5%
<b>Utile prima delle imposte</b>	<b>(3.179)</b>	<b>(4.186)</b>	<b>31,7%</b>
Imposte sul reddito	(21)	710	n.s.
PPA ed altre poste	(41)	(26)	-37,5%
<b>Utile (Perdita) di periodo</b>	<b>(3.241)</b>	<b>(3.502)</b>	<b>8,1%</b>

\* Per informazioni circa il fondo per rischi e crediti: Utile (Perdita) da partecipazioni, Oneri di ristrutturazione/Oneri uno o più esercizi, Oneri (Perdita) da cessione di attività, Oneri (Perdita) da cessione di investimenti

In seguito alla cessione di attività finanziarie di circa €10,8mld da inizio anno, con calo dei tassi medi di oltre 30bps

Risultato 2017 influenzato dagli effetti connessi all'operazione di cessione, tramite cartolarizzazione, di un insieme di esposizioni creditizie classificate a sofferenza, che hanno portato alla contabilizzazione di rettifiche su crediti straordinarie per circa €4mld

Ricavi in calo a/a per la flessione del margine di interesse e delle commissioni nette

- **Margine di interesse:** flessione ascrivibile principalmente alla dinamica negativa degli attivi fruttiferi, in particolare degli impieghi commerciali e del portafoglio titoli (contrazione dei volumi medi e calo dei relativi rendimenti\*\*), dinamica parzialmente attenuata dalla diminuzione degli interessi passivi conseguente alla riduzione del costo della raccolta commerciale, alla scadenza di obbligazioni aventi condizioni più onerose e agli effetti del *burden-sharing*

- **Commissioni nette:** in calo a/a, penalizzate principalmente dalla contabilizzazione del costo della garanzia sulle emissioni governative emesse nel primo trimestre 2017 e dei minori proventi rivenienti dal comparto del credito (a fronte di volumi inferiori all'anno precedente), nonché da quelli sui servizi di pagamento a seguito dell'avvenuta cessione del ramo del *merchant acquiring* in data 30 giugno 2017

Oneri operativi in calo del 3%, con spese per il personale ridotte del 2,2% soprattutto per effetto della riduzione degli organici (circa 1.800 uscite attraverso il Fondo di Solidarietà nel corso del 2017)



**MONTE DEI PASCHIDI SIENA**  
BANCA DAL 1472

*Signature*

Fonte: Progetto di Bilancio Consolidato 2017, pag. 45, 46, 47, 48, 49

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
BANCA MONTE DEI PASCHIDI SIENA  
BILANCIO 2017

9

# Risultati 2017: Stato patrimoniale consolidato - Attivo

## TOTALE ATTIVO

	Dic-16	Dic-17	a/a%
Crediti verso clientela	106.693	86.456	-19,0%
Conti correnti	6.313	5.758	-8,8%
Mutui	49.533	46.868	-5,4%
Altri finanziamenti	20.542	17.904	-12,8%
Pronti contro termine	8.855	4.525	-48,9%
Crediti rappresentati da titoli	1.130	1.050	-7,1%
Crediti deteriorati	20.320	10.352	-49,1%
Crediti verso banche	8.936	9.966	11,5%
Attività finanziarie	25.929	24.168	-6,8%
Attività materiali e immateriali	2.943	2.854	-3,0%
Altre attività	8.677	15.709	81,0%
<b>Totale Attivo</b>	<b>153.179</b>	<b>139.154</b>	<b>-9,2%</b>

Focus nella slide successiva

1

**Crediti verso clientela:** la dinamica risente della flessione nei PCT e negli impieghi, in riduzione rispetto a fine dicembre 2016, soprattutto sul comparto dei crediti deteriorati che risentono 1) di maggiori rettifiche su crediti sul perimetro oggetto di cessione a seguito dell'adeguamento al loro valore di realizzo, 2) della riclassifica dei crediti oggetto di cessione alla voce patrimoniale "Altre attività"

■ **Nuove erogazioni:** il comparto a medio-lungo termine ha registrato nel 2017 nuove erogazioni per €6,3mld, sia a famiglie che ad aziende. In riduzione a/a, ma in ripresa nell'ultimo trimestre

**Attività finanziarie** pari a €24,2mld di euro, in calo del 6,8% rispetto al 2016, principalmente sulla componente di negoziazione riferibile alla controllata MPS Capital Services

Escluso lo liquidato (partecipazioni, attività fiscali e altre attività) tra cui attività non ricorrente e gruppi di attività in via di



**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
BILANCIO 2017

10

Fonte: Progetto di Bilancio Consolidato 2017, pag. 14, 56 e 57

## ① Focus – crediti deteriorati\*

	Valore lordo € mln	Valore netto € mln	Copertura 2017	Copertura 2016	Variazione copertura bps
Totale Deteriorati	45.082	14.798	67,2%	55,6%	1.160
Sofferenze	32.967	7.532	77,2%	64,8%	1.240
Inadempienze probabili	11.595	6.880	40,7%	40,3%	40
Scaduti/Deteriorati	520	387	25,6%	23,3%	230

Totale crediti deteriorati post  
Cartolarizzazione:

Valore Lordo: €20,9mln

Valore Netto: €10,4mln

Coverage Crediti deteriorati: 50,5%

Coverage Sofferenze: 64,8%

L'esposizione dei crediti deteriorati lordi è risultata pari a €45,1mld, in flessione rispetto a fine dicembre 2016 (€-0,7mld); al netto dei crediti deteriorati lordi "in via di dismissione", l'esposizione lorda passerebbe da €45,1mld a €20,9mld

Includo oltre alla componente dei crediti deteriorati inclusi nella voce 70 "Crediti verso clientela" anche parte della voce 150 "Attività in via di dismissione" per la quota relativa ai crediti in sofferenza oggetto di cessione



**MONTE DEI PASCHIDI SIENA**  
BANCA DAL 1472

*SPW*

Fonte: Progetto di Bilancio Consolidato 2017, pag. 11, 57

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
BILANCIO 2017

11

# Risultati 2017: Stato patrimoniale consolidato - Passivo

## TOTALE PASSIVO

	2016	2017	%/a%
Debiti verso clientela e titoli	104.574	97.802	-6,5%
Conti correnti	40.973	51.466	25,6%
Depositi a tempo	10.134	10.469	3,3%
Pronti contro termine	25.296	8.572	-66,1%
Obbligazioni	23.676	18.522	-21,8%
Altre forme di raccolta diretta	4.495	8.773	n.m.
Debiti verso banche	31.469	21.085	-33,0%
Altre passività*	10.675	9.836	-7,9%
Patrimonio del Gruppo	6.425	10.429	62,3%
Patrimonio di pertinenza di terzi	35	2	n.m.
<b>Totale Passivo</b>	<b>153.179</b>	<b>139.154</b>	<b>-9,2%</b>

\* Passività finanziarie di negoziazione, fondi a destinazione specifica, altre voci del passivo

**Raccolta diretta** in flessione di circa €6,8mld a/a, principalmente per il calo dei PCT con controparti istituzionali e del comparto obbligazionario (sul quale hanno inciso l'effetto del *burden-sharing* sui prestiti subordinati istituzionali e le scadenze dell'anno), solo parzialmente compensato dalla crescita dei conti correnti, dei depositi e delle altre forme di raccolta diretta

**Debiti verso banche** in diminuzione di circa €10,4mld rispetto al 2016, grazie al miglioramento della liquidità commerciale (incremento della raccolta diretta e contestuale riduzione degli impieghi) e alle emissioni con garanzia dello Stato effettuate nel 1° trimestre 2017 per complessivi €11mld (di cui €3mld già rimborsati a gennaio 2018), che hanno permesso la riduzione dell'esposizione con la Banca Centrale Europea

**Patrimonio netto del Gruppo** pari a circa €10,4mld in miglioramento di circa €4,0mld rispetto al 2016, essenzialmente per gli effetti della ricapitalizzazione precauzionale e del *burden-sharing*



## Banca BMPS: prospetto di allocazione delle perdite da ripianare

€/mln	Legenda	Importi
<b>Perdite</b>		
	A	-2.324
Perdite Pregresse		
Perdita esercizio 2017		-2.857
<b>Totale Perdite</b>	<b>D</b>	<b>-5.181</b>
<b>Copertura Perdite - assemblea straordinaria del 18 dicembre 2017</b>		
Abbattimento capitale sociale	B	2.324
Abbattimento capitale sociale	C	2.506
<b>Totale copertura perdite</b>	<b>D</b>	<b>4.830</b>
<b>Totale perdite residue da riportare a nuovo</b>	<b>D</b>	<b>-351</b>

A= riportate a nuovo sulla base della deliberazione assunta dall'Assemblea del 12 aprile 2017

B= pari alla quota delle perdite pregresse

C= pari alla somma delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2017



**MONTE DEI PASCHIDI SIENA**  
BANCA DAL 1472

2017 e linee guida 2018

Risultati 2017

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Da inizio 2018

Appendice



**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

## Da inizio 2018...

- Rilancio dell'attività commerciale attraverso azioni mirate per ciascun segmento di mercato. Le prime evidenze gestionali del trimestre mostrano una **ripresa degli impieghi vivi lordi da dicembre 2017**, con stipule sul medio/lungo termine in significativo aumento rispetto al primo trimestre 2017\*
- Ottimizzazione della raccolta, con ulteriore contenimento del costo del funding. Le prime evidenze gestionali del trimestre mostrano una **crescita della raccolta diretta commerciale rispetto a fine 2017 ed un miglioramento della forbice**, grazie alla riduzione dei tassi sulla raccolta diretta commerciale\*
- A gennaio 2018 emesso uno strumento subordinato Tier 2 per €750mln e rimborsati €3mld di obbligazioni garantite dallo Stato
- Le numerose azioni implementate sul processo creditizio dal 2017 stanno **riducendo la generazione del default stabilizzandone strutturalmente il costo. Procede inoltre il programma di riduzione dello stock dei crediti deteriorati** in linea con quanto previsto dal Piano di Ristrutturazione:
  - Processo di cartolarizzazione di un portafoglio di c. €24mld\*\* con chiusura attesa secondo le tempistiche del Piano di Ristrutturazione
  - Cessione di crediti in sofferenza small ticket e leasing
  - Riduzione delle inadempienze probabili

\* Dati gestionali perimetro commerciale (Direzione Retail + Direzione Corporate + Direzione Wealth Management + Widiba). Gli impieghi vivi lordi sono calcolati come impieghi lordi al netto delle sofferenze lorde

\*\* Valore a dicembre 2017



**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

2017 e linee guida 2018

Risultati 2017

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Da inizio 2018

Appendice



**MONTI PASCHI DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

# Risultati 2017: Banca MPS – Conto economico

## CONTO ECONOMICO

€/mil	Dic-16	Dic-17	a/a%
Margine d'interesse	1.777	1.741	-2,0%
Commissioni nette	1.811	1.547	-14,6%
Altri ricavi da attività finanziaria	255	657	n.s.
<b>Totale Ricavi</b>	<b>3.843</b>	<b>3.945</b>	<b>2,6%</b>
<b>Oneri Operativi</b>	<b>(2.504)</b>	<b>(2.407)</b>	<b>-3,9%</b>
<b>Risultato operativo lordo</b>	<b>1.339</b>	<b>1.537</b>	<b>14,8%</b>
<b> Rettifiche di valore nette</b>	<b>(3.348)</b>	<b>(4.531)</b>	<b>35,4%</b>
<i>di cui: su crediti</i>	(3.315)	(4.388)	32,3%
Componenti non operative*	(1.459)	(258)	n.s.
<b>Utile (perdita) prima delle imposte</b>	<b>(3.468)</b>	<b>(3.252)</b>	<b>-6,2%</b>
Imposte sul reddito	(224)	421	n.s.
PPA ed altre poste	(31)	(26)	-18,7%
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>(3.723)</b>	<b>(2.857)</b>	<b>-23,2%</b>

Il conto economico è stato elaborato in base ai dati di bilancio e agli utili (Perdite) da partecipazioni, Oneri di ristrutturazione/Oneri una volta, in base ai criteri di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 385 del 28/2/1998 e schemi simili, (canone DTA Utili (Perdite) da cessione di investimenti: il cui valore netto di circa 1.139 milioni di euro è stato imputato per un importo complessivo di circa 1.139 milioni di euro nel bilancio consolidato della controllata MPS (S (circa - 103 mln di euro del 2015).



**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

# Risultati 2017: Banca MPS – Stato patrimoniale

## TOTALE ATTIVO

€/mln	Dic-16	Dic-17	a/a%
Crediti verso clientela	85.044	71.474	-16,0%
Crediti verso banche	31.709	24.927	-21,4%
Attività finanziarie	17.691	15.922	-10,0%
Attività materiali e immateriali	1.096	1.074	-2,1%
Altre attività*	8.948	16.103	n.s.
<b>Totale Attivo</b>	<b>144.488</b>	<b>129.499</b>	<b>-10,4%</b>

## TOTALE PASSIVO

€/mln	Dic-16	Dic-17	a/a%
Debiti verso clientela e titoli	92.041	87.087	-5,4%
Debiti verso banche	40.787	26.675	-34,6%
Altre passività**	6.893	6.089	-11,7%
Patrimonio netto	4.767	9.648	n.s.
<b>Totale Passivo</b>	<b>144.488</b>	<b>129.499</b>	<b>-10,4%</b>

Altre attività

Altre passività



**MONTE DEI PASCHIDI SIENA**  
BANCA DAL 1472

Fonte: Progetto di Bilancio Individuale 2017, pag. 19

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
BILANCIO 2017

18

# Disclaimer

IL PRESENTE DOCUMENTO HA NATURA MERAMENTE INFORMATIVA, E' STATO REDATTO DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (LA "SOCIETÀ" E, CONGIUNTAMENTE SOCIETÀ CONTROLLATE CONSOLIDATE, IL "GRUPPO") E PUÒ ESSERE SOGGETTO AD AGGIORNAMENTI, REVISIONI E MODIFICHE. LE INFORMAZIONI VI CONTENUTE NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE O PUBBLICATE, IN PARTE O PER INTERO, PER ALCUNO SCOPO, NÉ ESSERE DISTRIBUITE O DIVULGATE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI FORMA A QUALSIASI ALTRO SOGGETTO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE RESTRIZIONI PUÒ COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DI LEGGE, NONCHÉ DEI DIRITTI DELLA SOCIETÀ.

Questo documento è stato redatto dalla Società unicamente a scopo informativo ed esclusivamente dei risultati e dei dati gestionali 2017 del Gruppo da presentare durante l'Assemblea degli Azionisti.

Alcune delle informazioni e dei dati ivi contenuti non sono stati oggetto di verifica indipendente e non sono soggetti a revisione contabile o "comfort". La Relazione Finanziaria Annuale 2017 completa sarà disponibile sul sito internet della società ([www.gruppompis.it](http://www.gruppompis.it)) a seguito della sua approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti. Eccetto ove diversamente indicato, questo documento si basa sulle informazioni disponibili alla data odierna e ogni informazione, opinione o dato ivi contenuto può essere soggetto a modifiche senza preavviso e non può essere inteso quale documento contenente tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per valutare la Società. In ogni caso, non viene resa alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, e nessun affidamento deve essere fatto, a qualsiasi fine, relativamente alla correttezza, completezza o affidabilità delle informazioni o delle opinioni ivi contenute. La Società, ciascuna società del Gruppo e i rispettivi rappresentanti, amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e revisori (collettivamente, i "Rappresentanti") non avranno alcuna responsabilità (a titolo di negligenza o a qualsivoglia altro titolo), per perdite o altre conseguenze pregiudizievoli derivanti in qualsiasi modo dall'uso del presente documento, dal contenuto del medesimo o comunque derivante in connessione con lo stesso. Le informazioni previsionali o prospettiche ivi contenute si basano sulle informazioni disponibili alla data di redazione del documento e rappresentano l'opinione di natura soggettiva del management della Società, anche in funzione di assunzioni e valutazioni anch'esse di natura soggettiva, che potrebbero rivelarsi inesatte e far sì che le performance e i risultati effettivi della Società differiscano sostanzialmente dalle performance e dai risultati previsti anche solo in maniera implicita in questo documento. Esperti del settore, analisti di business o altre persone possono essere in disaccordo con dette opinioni, assunzioni e valutazioni, inclusa, senza limitazione alcuna, la visione del management sul mercato e sulle prospettive della Società. Nessun affidamento deve essere fatto sulle informazioni e sui dati contenuti, anche solo implicitamente, in questo documento. La Società ed i suoi Rappresentanti non assumono alcun obbligo di aggiornare, revisionare o correggere errori, inesattezze, omissioni, previsioni o stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, salvo ove ciò sia richiesto per legge. Parimenti, la Società non assume alcun obbligo di diffondere i risultati di eventuali revisioni di previsioni contenute nel presente documento che possano essere effettuate a seguito di qualsivoglia mutamento delle proprie aspettative o per riflettere eventi o circostanze successivi alla data del presente documento.

La capacità del Gruppo di raggiungere gli obiettivi o i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente da quelli previsti, anche solo in maniera implicita, nei dati previsionali o prospettici.

Il presente documento e le informazioni ivi contenute non devono intendersi e non costituiscono una sollecitazione all'investimento, una proposta od un'offerta all'acquisto o alla sottoscrizione di titoli e strumenti finanziari. Il presente documento, qualunque parte di esso o la sua distribuzione o diffusione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento su di esso in connessione con, qualsivoglia tipo di contratto, impegno o decisione di investimento. Qualsiasi decisione di investimento nella Società deve essere assunta esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto informativo o documento di offerta eventualmente pubblicato dalla Società, che supererebbe e sostituirebbe nella sua interezza il contenuto del presente documento.

Visionando, ricevendo o accettando il presente documento, si accettano le limitazioni di cui sopra. Questa presentazione resterà di proprietà della Società.

**Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicola Massimo Clarelli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che l'informativa contabile contenuta in questa presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili**



**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

BANCA DAL 1472





Repertorio n.34933

Raccolta n.16921

Verbale dei lavori dell'Assemblea Ordinaria dei soci della  
"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A."

Società per azioni quotata

UNICA CONVOCAZIONE

tenutasi in Siena il giorno 14 aprile 2016

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici (2016) il giorno undici (11) del mese di maggio in Firenze, Via de' Pecori n. 6/8, presso la locale Filiale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Davanti a me, Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, è presente il Signor:

- TONONI Dott. Massimo, nato a Trento il 22 agosto 1964, domiciliato per la carica in Siena Piazza Salimbeni n. 3, della cui identità personale io Notaio sono certo ed il quale dichiara di possedere i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla. Il predetto componente ed io Notaio, tramite il presente atto, procediamo come segue a redigere il verbale dei lavori dell'Assemblea Ordinaria di unica convocazione della Società "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale Euro 9.001.756.820,70 - interamente versato - Codice Fiscale e partita IVA 00884060526, iscritta con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese della Provincia di Siena, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - codice Banca 1030.6, Codice Gruppo 1030.6 - in appresso indicata anche come "Società" o "BMPS" od altresì, semplicemente, come "Banca" -, assemblea che diamo atto essersi svolta in sede ordinaria in unica convocazione il giorno 14 aprile 2016 in Siena Viale Mazzini n. 23, nei locali della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., della quale il Dott. Massimo Tononi ha svolto, ai sensi dell'art.12 dello Statuto Sociale e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di essa Società, la funzione di Presidente chiamando me Notaio ad assistervi.

Iniziati i lavori assembleari alle ore 9 (nove) e minuti 42 (quarantadue) ed assunta la suddetta funzione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Presidente fa presente che l'odierna Assemblea si svolgerà, oltre che ai sensi delle norme in vigore e dello Statuto Sociale, anche nel rispetto delle previsioni del vigente Regolamento Assembleare; sempre il Presidente, ai sensi del ricordato art. 12 dello Statuto Sociale, sceglie fra gli aventi diritto al voto presenti le Signore Barbara Toselli e Beatrice Marchetti per svolgere la funzione di scrutatori.

8/11/16

Prende la parola alle ore 11 (undici) e minuti 48 (quarantotto) l'Ing. Giuseppe BIVONA per delega di Bluebell Partners LTD e svolge l'intervento che di seguito si riporta:

"Buongiorno a tutti.

Dottor Tononi, so che Lei è Presidente di una società, che si chiama Prysmian ed è leader mondiale nel settore dei cavi, di cui io non so molto, però - mi corregga se sbaglio - la materia prima di chi fa cavi sono i metalli, in pratica il rame.

Come ho già detto altre volte, la principale materia prima di chi fa banca è la fiducia: la fiducia è il presupposto



essenziale del fare credito. La fiducia è quella cosa per cui i correntisti, ogni mattina, decidono di non correre alla banca per ritirare i loro depositi; un fatto che, ove si verificasse, potrebbe mettere in ginocchio qualunque banca del mondo, comunque capitalizzata. Ma la fiducia è anche quell'elemento per cui, quando viene a mancare, il prezzo dell'azione quota in borsa a una frazione del patrimonio netto. Cosa vuol dire quando un'azione quota il 20% del "Book"? Vuol dire che il mercato esprime un giudizio molto chiaro: l'80% del "Book" non esiste o ha valore zero. Dico questo perché andare a fondo su questa questione, e cioè capire se una banca capitalizza derivati come titoli di Stato, non è "accanimento terapeutico", non è neanche una questione di etica e non è neanche una questione che riguarda i derivati: noi stiamo parlando del prezzo dell'azione, vogliamo capire se possiamo avere fiducia delle persone, che in concreto agiscono in nome e per conto di una banca che per anni contabilizza derivati come titoli di Stato. Quando sentite parlare di "saldi aperti e saldi chiusi" - ci siamo creati un gergo, sembra quasi che si dica "ho messo una cravatta rossa al posto di una cravatta blu, ma in fondo era pur sempre una cravatta" - si sta parlando, in realtà, di contabilizzare derivati come titoli di Stato. Fatta questa premessa principalmente per il neo eletto Presidente Dottor Tononi, visto che qualcuno potrebbe pensare 'questo signore viene ogni anno, parla di questa cosa e non sa parlare d'altro', voglio far comprendere che riconduco sempre la questione al punto fondamentale, il problema fondamentale del Monte dei Paschi, ma che riguarda qualunque altra banca: possiamo fidarci? Desidero partire da un fatto che è stato già richiamato e cioè il comunicato stampa emesso dalla Banca il 16 dicembre 2015 che dice: "Cari signori, cari soci, caro mercato, purtroppo ci siamo sbagliati". Non voglio entrare nel perché e per come, non mi interessa, interesserà ad altri, ma la Banca ha contabilizzato miliardi di derivati come titoli di Stato. Il bilancio è non conforme, e non conforme vuol dire falso, falso vuol dire non conforme. Se qualcuno ha idee diverse, mi illumini. Un bilancio falso è una questione molto grave, una questione gravissima, ed io voglio che non sfuggano a nessuno le conseguenze meccanicistiche, l'"uno a uno" di causa/effetto, le conseguenze dirette e immediate che derivano dal riconoscimento che la Banca per anni, sotto la leadership dell'ex Presidente Profumo e del dottor Viola - che qui saluto -, ha contabilizzato derivati come titoli di Stato: Prima conseguenza. Tutti i bilanci della Banca 2012, 2013, 2014 e la semestrale al 30 giugno 2015, erano falsi; seconda: la Banca ha fatto due aumenti di capitale, di 3 e di 5 miliardi - non vedo il dottor Clarich, che sento



SW

sempre entusiasta degli investimenti della Fondazione, che dopo averli sottoscritti si sono azzerati, ma ognuno con i suoi soldi, ammesso che siano suoi e in effetti non sono suoi, fa quello che vuole - completamente azzerati nei sei mesi da quando sono stati eseguiti. Tali aumenti sono stati effettuati sulla base di bilanci civilistici non conformi, uguale falsi. Terza: la Banca, nel giugno del 2012 - tramite i suoi rappresentanti, nella circostanza ex Presidente Profumo e Dottor Viola, che agiscono per suo nome e per suo conto - ha reso dichiarazioni non conformi e false in merito alla procedura degli aiuti di Stato, al Governo e al Parlamento. Infatti, la Banca ha detto che gli aiuti di Stato - i Monti Bond - servivano per ripianare un deficit di capitale che era costituito da minusvalenze sul portafoglio titoli. Peccato che quelle due operazioni di titoli, che hanno contribuito al deficit per 2,2 miliardi, sono derivati, quindi al Governo e al Parlamento, non solo a noi soci, sono state date rappresentazioni false.

Quarta: la Banca ha chiesto a noi soci di votare azioni di responsabilità contro i precedenti amministratori, quelli "cattivi", per i quali non ho nessuna simpatia, o nessuna simpatia maggiore di quella che ho per quelli che sono venuti dopo di loro, e ha proposto azioni di responsabilità in maniera evidentemente inefficace e limitata. Infatti ha contestato la truffa extracontrattuale, quindi non ha contestato in maniera aggressiva ciò che andava contestato e cioè la cosiddetta truffa contrattuale.

Quinta: fatto ancora più grave - di cui continuamente mi chiedo "perché?" - perché non solo ha promosso cause in maniera inefficace e parziale e le ha transate a valore estremamente inferiore a quello che era il *petitum*, ma ha incluso previsioni di chiusura tombale, che ci vengono raccontate come assolutamente standard e che precludono a chi verrà dopo di loro - ed ho molte aspettative sul Presidente Tononi, che non ha nulla a che fare con ciò - di chiedere quei danni che non sono stati chiesti. Quindi non solo la Banca non fa azioni efficaci, ma si affretta a chiuderle, impedendo che qualcuno possa fare poi azioni di rivalsa.

Sesta: la Banca ha comunicato informazioni che personalmente ritengo idonee a influenzare in maniera diretta l'andamento del titolo, nel momento in cui ha comunicato di avere un rischio di trading, VaR, - Dott. Viola mi spieghi perché se erano derivati non dovevano essere derivati di negoziazione - 20-30 volte inferiore ed ha raccontato di avere un Core Tier 1, la misura più restrittiva di capitale, molto maggiore di quella effettiva.

Se c'è qualcuno di voi che pensa che una banca, che dice di avere un VaR inferiore di un fattore di 10 o 20 volte



rispetto a quello che ha, e un capitale di Core Tier 1 superiore a quello che ha, non dia un'informazione materialmente rilevante anche ai fini della formazione dei prezzi, venga qui, si iscriva e me lo venga a spiegare!

Questi fatti - ed io sono intervenuto varie volte in merito nelle Assemblee della Banca - non sono delle ipotesi, sono delle conseguenze meccanicistiche: se quelle operazioni erano derivati - e non l'ho detto solo io, l'ha detto la Banca il 16 dicembre alle 10.00 di sera, notizia peraltro molto poco ripresa perché alle 10.00 di sera i giornali sono chiusi - tutto il resto è una conseguenza, non c'è discussione, non c'è niente da dire.

Ma il fatto ancor più grave è un altro: la consapevolezza con cui tutto questo è avvenuto, perché vede, Dottor Viola, i soci che ha davanti hanno speso 8 miliardi in aumenti di capitale.

Quando il Dottor Viola scrive "io non lo sapevo, me l'ha detto la Consob, a cui l'ha detto la Procura" - perché sia chiaro che le funzioni di vigilanza in Italia oggi le fa la Procura - faccio presente che può dirlo a tanti, ma non a me e non ai soci presenti alle assemblee: sono intervenuto a censurare pesantemente il vostro operato, ci sono i verbali notarizzati e se qualcuno non ricorda se lo vada a vedere sul sito.

Non solo sono intervenuto in Assemblea, a fronte di verbali notarizzati, ma mi sono preso il disturbo - l'ho fatto con piacere - di mandare non so quanti esposti - 12, 16 - e che oggi deposito. Nulla di nuovo che il Consiglio di Amministrazione non conosca.

Qualcuno potrebbe chiedere "va beh, Bivona, ma lei chi è? Lei viene qua, ci fa questo discorso, ma lei chi diavolo è?". Nessuno. Questo è il punto. Un signor Nessuno è in grado di riconoscere che questi signori per anni hanno contabilizzato derivati come titoli di Stato.

Per fortuna persone molto più autorevoli di me l'hanno riconosciuto. Prima di me - lo ricordava Falaschi - l'ha riconosciuto la Banca d'Italia il 17 aprile del 2012, l'hanno riconosciuto le due banche: questi signori contabilizzavano derivati come titoli di Stato negoziati con banche, le quali hanno scritto "questi titoli di Stato non li abbiamo negoziati, erano derivati".

L'hanno dichiarato Deutsche Bank e Nomura, l'ha dichiarato la Bafin, non Bivona! l'ha dichiarato la BCE: "Noi dal punto di vista sostanzialistico i derivati di Alexandria li abbiamo trattati come derivati, non come titoli di Stato".

L'ha dichiarato il Tribunale del Riesame, l'ha dichiarato qualunque CTU comunque intervenuto nelle cause a Firenze, a Milano e che si è occupato di questa vicenda, non io, e l'ha detto prima del 16 dicembre 2015.

Chiunque non sia stato pagato da questa Banca per esprimere



SKW

un giudizio su queste operazioni l'ha detto. Vi rendete conto che idiozia sia dire "Noi non potevamo saperlo, perché non sapevamo le intenzioni."? Quindi nel bilancio ci sono una serie di operazioni che non so se sono contabilizzate o meno perché "non so le intenzioni di chi le ha fatte". Ma vi ascoltate quando parlate? Cioè, vi rendete conto cosa state dicendo?

Dovreste riconoscere che queste cose le ho dette, come le ha dette la BCE.

Inoltre queste operazioni sono derivati, non perché lo dico io o la BCE, ma perché è scritto nei contratti, che qui deposito, esattamente per 447 volte.

Allora, voi capite, la situazione è grave. Rimango esterrefatto, basito della relazione del Collegio sindacale: saldi aperti, saldi chiusi. Qui stiamo parlando di aver contabilizzato derivati come titoli di Stato, titoli che non esistevano, ed erano miliardi di derivati.

È evidente che io chiedo al Presidente di mettere ai voti dell'Assemblea l'azione di responsabilità contro l'ex Presidente Alessandro Profumo e contro l'Amministratore Delegato Fabrizio Viola. Le ultime parole le rivolgo ai soci e non tanto ai soci che vengono qui perché hanno sottoscritto, pagato e ognuno è libero di farlo - so che Falciai è molto contento visto che ritiene di rifarsi nel 2019 - ma al rappresentante del Tesoro, perché, vedete, noi oggi capiremo da che parte sta il Governo.

Noi oggi documenteremo se il Governo è disposto ad accettare che una banca possa falsificare i bilanci, presentare bilanci non conformi sistematicamente, sulla base di come deciderà di votare sull'azione di responsabilità: votandola, votando contro o astenendosi. Noi capiremo perfettamente qual' è il ruolo del Governo in questa vicenda, ed è cosa che mi interessa, perché le vicende del Monte dei Paschi le abbiamo capite tutti, non c'è nessuno che non lo abbia capito, non c'è nessuno che non abbia capito che qui siamo usi a contabilizzare i derivati come titoli di Stato, figuriamoci su tutto il resto! Magari tutto il resto è a posto, ma io che ne so se tutto il resto è a posto se persino i titoli di Stato non sono titoli di Stato?

Quindi, mi rivolgo a chiunque viene qui a votare con un mandato di rappresentanza: oggi non si può non votare, non venire o uscire; oggi si prenderà comunque una posizione: lo Stato ha il 4,02%. Penso che un voto corretto, perché questa materia è acclarata dalla Banca, sarebbe un segnale molto positivo per gli investitori internazionali, con i quali io quotidianamente mi raffronto, e un segnale di grande credibilità per il sistema bancario italiano. Vi ringrazio".

Ultimato il suo intervento, l'Ing. Giuseppe Bivona deposita, chiedendone l'allegazione alla verbalizzazione dell'Assemblea, 3 (tre) volumi, che pertanto, come da sua

SW

richiesta, si allegano al presente verbale sotto lettera "E"  
in un unico inserto.

A circular stamp containing a handwritten signature in dark ink. The signature is stylized and appears to be the initials 'G.M.'.


G.M.

\*\*\*

DELIBERAZIONE IN MERITO ALL'AZIONE SOCIALE DI  
RESPONSABILITA' SU PROPOSTA DEGLI AVENTI DIRITTO AVV. PAOLO  
EMILIO FALASCHI E ING. GIUSEPPE BIVONA EX ART. 2393 C.C.

A seguito delle richieste effettuate dagli intervenuti Avv.  
Paolo Emilio Falaschi e Ing. Giuseppe Bivona in sede di  
discussione sul bilancio 2015, il Presidente invita i  
suddetti a ribadire indicandone gli estremi, le  
motivazioni, allo stesso tempo specificando anche il numero  
delle azioni che i soci richiedenti posseggono. In  
particolare, richiede all'Avv. Paolo Emilio Falaschi ed  
all'Ing. Giuseppe Bivona di specificare se le loro richieste  
sono congiunte o separate.

Prende la parola alle ore 15 (quindici) e minuti 31  
(trentuno) l'Ing. Giuseppe BIVONA per delega di Bluebell  
Partners Ltd. e svolge l'intervento che di seguito si  
riporta:



*Sall*

"Per prima cosa, la mia richiesta di azione di responsabilità è rivolta contro l'ex Presidente Profumo e l'Amministratore delegato Fabrizio Viola, e la considero corredata da circa 1200 pagine di documenti che ho consegnato al Notaio e che prego di allegare al verbale di Assemblea come parte integrante della mia richiesta. Considero, ovviamente, parte integrante della mia proposta anche tutti i miei interventi all'Assemblea del Monte Paschi, del 2013, del 2014 e del 2015.

I fatti li ho già raccontati, i fatti sono noti. Il presupposto è il riconoscimento da parte della Banca, il 16 dicembre 2015, di errori contabili. Questi errori contabili sono consistiti nella contabilizzazione di miliardi di derivati nella forma di "credit default swap", come titoli di Stato. Questo è un fatto.

L'azione di responsabilità che io chiedo è evidente in relazione alla presentazione di bilanci non conformi, ed in particolare mi riferisco esclusivamente al bilancio 2012, al bilancio 2013, al bilancio 2014 e alla semestrale al 30 giugno 2015; quindi escludo il bilancio al 31 dicembre 2015, in cui questi errori sono stati riconosciuti e sanati.

I fatti ulteriori, conseguenza del riconoscimento avvenuto il 16 dicembre 2015, come ho già detto, sono consequenziali e meccanicistici e sono anche afferenti alla proposta, formulata all'Assemblea dei soci nel 2014 e nel 2015, di due aumenti di capitale, i quali evidentemente sono stati basati sulla presentazione di bilanci civilistici che oggi sappiamo non conformi.

Secondo: secondo presupposto sono le rappresentazioni con le quali la Banca ha corredata la richiesta di backstop pubblico, di aiuti di Stato, per com'è stata rappresentata dalla Banca d'Italia nel giugno del 2012 con lettera al Governo nella persona del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nelle quali viene rappresentato che l'utilizzo e il ricorso degli aiuti di Stato era legato al ripianamento di un deficit di capitale costituito da minusvalenze sul portafoglio titoli di Stato.

La Banca ha dichiarato, nella relazione al punto 4 dell'Assemblea dei soci del 29 aprile 2013, che le due operazioni Alexandria e Santorini hanno contribuito per 2.2 miliardi all'EBA capital short full. I denari addizionali chiesti dallo Stato erano solo 2 miliardi, non 4, mentre gli altri 2 erano in sostituzione dei Tremonti Bond.

Pertanto, si deduce meccanicisticamente, sulla base delle informazioni date dal Monte dei Paschi di Siena, e sulla base delle informazioni contenute nella lettera della Banca d'Italia al Tesoro, che gli aiuti di Stato sono serviti per ripianare una perdita non contabilizzata in bilancio costituita da derivati contabilizzati come titoli di Stato.

Terzo: la Banca, pur essendone stata da me informata



SWF

attraverso numerosi esposti, ha transato con Deutsche Bank e Nomura con accordi tombali, che hanno escluso la possibilità di chiedere il risarcimento del danno a fronte della cosiddetta "truffa contrattuale". Quindi, la Banca ha fatto azione nei confronti delle banche estere non contestando il fatto che queste famose operazioni - 5 miliardi, 2 miliardi contabilizzati come BTP 2031 e 3 miliardi come BTP 2034 - fossero in realtà derivati.

La Banca di questo ne aveva contezza, perché il 17 aprile 2012 otto ispettori della Banca d'Italia - vi tralascio i nomi - hanno nel loro verbale allertato la Banca sulla possibilità che queste operazioni - in particolare si riferivano all'operazione Nomura - fossero derivati.

E' evidente che nel momento in cui si fa un'azione legale contestando un fatto, ma non un altro, e poi lo si transa, lo si chiude a fronte di un accordo addirittura inferiore al risarcimento originariamente chiesto, includendo delle clausole che impediscono di chiedere danni nemmeno contestati, e tutto questo nella consapevolezza, quantomeno in via ipotetica, che le operazioni fossero derivati - c'è una sentenza della Cassazione, che riguarda una questione posta dal Tribunale del Riesame, in cui invita a valutare la responsabilità per cosiddetta "truffa contrattuale" - questa è una decisione potenzialmente in danno a tutti i soci.

Quarto: la Banca ha mantenuto la contabilizzazione delle operazioni, che oggi sappiamo difforme, ovvero non conforme ai principi contabili internazionali, mentre era stata espressamente invitata dalle Autorità di controllo - Banca d'Italia, Consob, IVASS - con la circolare n. 6 dell'8 marzo 2013, a rappresentare e contabilizzare l'operazione sulla base sostanzialistica della prevalenza della sostanza e della forma.

Le tre Autorità di controllo, nel ricordare alla Banca che la responsabilità del bilancio fosse integralmente in capo alla Banca stessa e non certo in capo alle Autorità di controllo, hanno spiegato che, ove la Banca avesse ritenuto che le operazioni, quale fosse la ragione, non erano sostanzialisticamente derivati, ma titoli di Stato, avrebbe dovuto fornire certamente prospetti pro forma, ma anche qualunque informazione necessaria che permettesse al mercato di capire quali sarebbero stati gli effetti ove queste operazioni si fossero successivamente rilevate, o fossero state ricaratterizzate, come derivati.

Nonostante le mie richieste, formulate più volte, e debitamente documentate, la Banca non ha fornito né l'indicazione del Core Tier 1 che, come i Consiglieri sanno, è la misura più restrittiva del capitale regolamentare, né la misura del VaR, cioè dei valori di rischio.

Questo evidentemente - mi riferisco in questo caso ai bilanci 2012 e 2013 - è un'omissione, che ha rappresentato

szur

sottostima del rischio e sovrastima del capitale, certamente potenzialmente idonea a indurre in errore chiunque avesse venduto o comprato azioni, chiunque avesse sottoscritto gli aumenti di capitale immaginando un'esposizione di rischio VaR diversa da quella che ne sarebbe risultata attraverso la riclassificazione delle operazioni.

Stesso discorso per quanto riguarda il capitale regolamentare.

Chiedo l'azione di responsabilità non solo per questi motivi, ma anche alla luce del fatto che la consapevolezza che risulta dai documenti prodotti ci rende oggi impossibile dire che l'amministratore Fabrizio Viola e l'ex Presidente Profumo non fossero consapevoli, quantomeno in via ipotetica, delle considerazioni che sono state successivamente accettate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Classifico il mio intervento anche come una denuncia ai sensi dell'articolo 2408, e invito i soci a votare come riterranno, sapendo che ognuno di noi è responsabile verso se stesso e maggiormente responsabile quando ha una funzione di rappresentanza.

Questo vale per tutti, vale per il Governo, vale per chiunque si trovi oggi a rappresentare qualcuno, perché evidentemente la responsabilità della rappresentanza è molto più importante di quella verso se stesso.

Chiedo anche - e finisco - se il Presidente riterrà opportuno, di consentire a chiunque voglia un tempo ragionevolmente sufficiente di sfogliare i tre volumi che io ho allegato con tutti i documenti da me prodotti, ove qualcuno avesse qualche interesse a farlo, in modo tale da esprimere un voto consapevole. Vi ringrazio".

Il **Presidente** chiede all'intervenuto Giuseppe Bivona di ricordare agli altri azionisti il numero delle azioni da lui detenute o rappresentate.

**Risponde Giuseppe BIVONA** "Io intervengo in Assemblea rappresentando Bluebell Partners, e Bluebell Partners mi pare abbia 12 azioni del Monte dei Paschi... Si 11 di troppo rispetto a quello che sto chiedendo."







**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

Siena, 23 marzo 2018

Oggetto: *Iniziativa del Socio Bluebell*

Gentili Signori Azionisti,

la Banca in data 13 marzo 2018 ha ricevuto una comunicazione dal Socio Bluebell Partners (la "*Lettera*") con cui è stata informata dell'intenzione di quest'ultimo di promuovere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, del Direttore Generale e sindaci di volta in volta in carica al momento dell'approvazione dei bilanci dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 e della relazione semestrale al 30 giugno 2015. La proposta è estesa anche alla società di revisione.

La Banca, al solo fine di assicurare la più ampia trasparenza nei confronti del Mercato e dei propri azionisti, ha deciso di porre sul proprio sito la Lettera, priva dei relativi allegati – che possono essere richiesti, da parte di chi fosse interessato, direttamente all'azionista Bluebell – e intende precisare quanto segue:

- a) il Socio Bluebell è titolare di 25 AZIONI della Banca e non ha diritto a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126 bis del Testo Unico della Finanza d.lgs. 58/98; pertanto l'iniziativa annunciata nella Lettera astrattamente ricade – ferme restando le considerazioni che verranno svolte di seguito – nell'applicazione dei diritti di cui all'articolo 2393 secondo comma del cc, ai cui sensi, indipendentemente dalla relativa inclusione nell'ordine del giorno, è possibile "*la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nelle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio*";
- b) la richiesta è sottoscritta, per conto del Socio Bluebell, anche dall'ing. Giuseppe Bivona, che è attualmente controparte della Banca a fronte di un'azione risarcitoria promossa dalla stessa nei suoi confronti nel marzo 2014;
- c) l'iniziativa del Socio Bluebell presenta contenuti sostanzialmente identici rispetto all'azione proposta dal legale rappresentante del Socio, Ing. Bivona, nel contesto dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, che fu al tempo respinta con il voto contrario del 99,99% del capitale sociale presente in assemblea. Tale sostanziale identità di perimetro e le analisi sull'oggetto dell'azione hanno indotto il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei pareri legali ricevuti, ad evidenziare perplexità interpretative rispetto all'ammissibilità dell'azione stessa. Pertanto, qualora il Socio Bluebell, documentando ai sensi di legge la propria legittimazione, dovesse richiedere in assemblea di sottoporre ai voti la proposta così come formulata, l'assemblea stessa sarà chiamata preliminarmente ad esprimersi in merito alla questione dell'ammissibilità dell'azione stessa, a fronte del fatto che gli argomenti a essa sottesi riguardano i bilanci dei precedenti esercizi e, pertanto, non appaiono coerenti con quanto dispone l'articolo 2393 secondo comma cc.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANK SINCE 1472

Siena, March 23, 2018

Re: Bluebell initiative

Dear Shareholders,

On March 13, 2018, the Bank received a letter (the "Letter") from Bluebell Partners, a shareholder of the company, disclosing their intention to promote a liability action against the directors, the managing director and the statutory auditors that were in office, from time to time, as of the date of approval of the annual financial statements from December 31, 2012 to December 31, 2014 and of the half-year financial statements as of June 30, 2015. This action is promoted also against the external auditor.

The Bank decided to disclose such letter – without its attachments, which may be requested by any concerned person directly to Bluebell - on its website, for the sole purpose of ensuring the highest transparency for the market and its shareholders, and now wishes to clarify as follows:

- a) Bluebell holds 25 SHARES of the Bank and therefore is not entitled to request any integration to the agenda of the shareholders' meeting pursuant to Article 126bis of the Consolidated Act on Finance Legislative Decree 58/98; as a consequence, the initiative disclosed in the Letter theoretically falls – without prejudice to the observations made below – under Article 2393, paragraph 2, of the Civil Code, providing that, regardless of the integration of the agenda, "the resolution on the liability of the directors may be taken when discussing on the financial statements, even if it is not included among the items on the agenda, when it refers to matters falling under the scope of the financial year covered by the financial statements";
- b) The request is signed, on behalf of Bluebell, also by Mr. Giuseppe Bivona, who is currently in litigation with the Bank in an action for damages brought by the Bank against him in March 2014;
- c) Bluebell's initiative is on terms substantially identical to those of the action proposed by the legal representative of Bluebell, Mr. Bivona, in the context of the approval of the financial statements as of December 31, 2015, which at the time was rejected by 99.99% of the share capital attending the meeting. The Board of Directors, on the basis of the legal opinions obtained, raises doubts as to whether this action may in fact be admitted, given that its scope is substantially identical to the scope of the action mentioned above and also based on its analyses on the object of the action. Therefore, should Bluebell, after providing evidence of its rights to this effect according to law, request to the shareholders' meeting to resolve upon the proposal described above, the shareholders' meeting will have, in the first place, to resolve upon whether this proposal may be admitted or not, considering that the motivations of this proposal relate to the financial statements of preceding financial years and thus do not appear consistent with Article 2393, paragraph 2, of the Civil Code.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Signori Azionisti,

Il Socio Bluebell Partners Ltd ("Bluebell"), possessore di venticinque azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena ("MPS" o la "Banca") propone:

**di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli amministratori<sup>1</sup>, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile che abbiano tenuto le condotte di seguito descritte e/o siano stati di volta in volta in carica al momento dell'approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e del rendiconto semestrale al 30 giugno 2015 ; (ii) dei sindaci, ai sensi dell'art. 2407 codice civile; di volta in volta in carica al momento dell'approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e del rendiconto semestrale al 30 giugno 2015. Si intendono esclusi dall'azione di responsabilità quegli amministratori per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 2392 terzo comma c.c.. Informativa agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.**

Si fa presente, preliminarmente, che la documentazione di seguito prodotta (cft. Memoria Tecnica allegata), i risultati delle indagini della Procura della Repubblica ed i provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, forniscono un quadro esaustivo di irregolarità che abbracciano l'operato, nel suo insieme, dei predetti soggetti relativamente agli esercizi dal 2012 (incluso) al 1° semestre 2015 (incluso).

Si illustrano di seguito fatti rilevanti accaduti nell'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 2393 c.c.. riportati nel progetto di Bilancio 2017.

Nel corso dell'esercizio 2017, il Giudice per le Indagini Preliminari ("GIP") dott. Livio Cristofano del Tribunale di Milano ha disposto l'imputazione coattiva dei signori Alessandro Profumo (ex-Presidente del Consiglio d'Amministrazione), Fabrizio Viola

---

<sup>1</sup> gli amministratori di MPS di volta in volta in carica all'approvazione dei bilanci annuali 2012, 2013, 2014 e del rendiconto semestrale al 30 giugno 2015 di MPS sono di seguito genericamente indicati come gli "Amministratori".

(ex-Amministratore Delegato ed ex-Direttore Generale) e Paolo Salvadori (ex-Presidente del Collegio Sindacale ed attuale Sindaco) per false comunicazioni sociali e manipolazione informative con riferimento alle informazioni finanziarie diffuse per il periodo dal 2012 (Bilancio 2012) al 2015 (1° semestre). La Procura di Milano ha dato seguito alla richiesta del GIP formulando richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei signori Profumo, Viola e Salvadori (il procedimento è in fase di udienza preliminare):

- (i) *“In data 12 maggio 2017 è stato richiesto il rinvio a giudizio degli esponenti Alessandro Profumo, Viola Fabrizio e Salvadori Paolo (i primi due non più in carica) nell’ambito di un nuovo procedimento penale innanzi al Tribunale di Milano in cui vengono loro ascritti i reati di false comunicazioni sociali (art. 2622 del Codice Civile) in relazione alla contabilizzazione delle operazioni ‘Santorini’ ed ‘Alexandria’ con riferimento ai bilanci, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali della Capogruppo dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 e con riferimento alla relazione semestrale al 30 giugno 2015 nonché di manipolazione del mercato (art. 185 del TUF) in relazione ai comunicati diffusi al pubblico riguardo l’approvazione dei bilanci e delle situazioni patrimoniali sopra indicati”* (Progetto di Bilancio MPS 2017)

Sempre nel corso dell’esercizio 2017, sono significativamente aumentate le cause (civili) che vedono la Banca esposta a richieste risarcitorie per diverse centinaia di milioni di Euro per danni lamentati da azionisti che avevano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari emessi da MPS sulla base dei bilanci 2012, 2013, 2014 e semestrale al 30 giugno 2015 e dei prospetti relativi agli aumenti di capitale 2014 e 2015 risultati né corretti né veritieri. In particolare, dal Progetto di Bilancio 2017 risulta che:

- (i) con citazione notificata il 22 novembre 2017, MPS è stata convenuta in giudizio *“innanzi al Tribunale di Milano” con “Nomura International, Giuseppe Mussari, Antonio Vigni, Alessandro Profumo, Fabrizio Viola e Paolo Salvadori” con la richiesta al tribunale di “accertare e dichiarare: (i) una presunta responsabilità della Banca ex art. 94 Tuf, nonché per fatto dei convenuti Mussari, Vigni, Profumo e Viola ex art. 2935 c.c. per gli illeciti compiuti nei confronti degli attori; (ii) una presunta responsabilità dei convenuti Mussari, Vigni in relazione agli investimenti effettuati dai fondi nel 2012 sulla base delle informazioni non veritiere; (iii) una presunta responsabilità dei convenuti Viola, Profumo e Salvadori in relazione agli investimenti effettuati dai fondi successivamente al 2012 e (iv) una presunta responsabilità di Nomura ex art. 2043 c.c. e, per l’effetto, condannare in solido MPS e Nomura al risarcimento del danno patrimoniale pari a 423,9 mln di euro...”* (Progetto di Bilancio MPS, 2017);

- (ii) “sono attualmente pendenti ulteriori 25 cause promosse da azionisti e/o ex azionisti per un petitum complessivo di ca. 730,5 mln di euro in cui gli attori lamentano di aver acquistato azioni in occasione degli aumenti di capitale 2008, 2011, 2014 e 2015 e/o sul mercato telematico sulla base di informazioni asseritamente non corrette contenute nei prospetti informativi e/o nei bilanci e/o nelle informazioni price sensitive diffuse dalla Capogruppo nel periodo 2008/2015...” (Progetto di Bilancio MPS, 2017), in significativo aumento rispetto alle “10 cause promosse da azionisti e/o ex azionisti per un petitum complessivo di ca. 44 mln di euro” riportate nel Bilancio MPS 2016.

Si ricorda che la Banca, su istanza della CONSOB, il 16 dicembre 2015 ha ammesso la non conformità del Bilancio 2014 e della semestrale al 30 giugno 2015 per errori contabili già presenti (unitamente ad altri) anche nei Bilanci 2012 e 2013.

Pur essendo ancora in corso taluni approfondimenti da parte della Banca (per come comunicato nel corso dell'assemblea dei soci del 18 dicembre 2017) ed essendo tuttora pendenti procedimenti della magistratura inquirente, la documentazione ad oggi acquisita e le verifiche sin qui svolte consentono di ritenere fondata l'imputazione a detti soggetti di significative violazioni degli obblighi di condotta che la legge pone a loro carico.

I fatti sopra richiamati costituiscono “fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio” (ex. 2393 c.c.) a fronte dei quali si rende necessario assumere senza indugio ogni più idonea misura di regresso e di rivalsa a salvaguardia del capitale della Banca, tenuto conto altresì dell'avvicinarsi dei termini di prescrizione (cinque anni) per quegli Amministratori cessati dall'incarico nel 2013.

\*\*\*

La prima fattispecie censurabile riscontrata riguarda le informazioni non corrette inserite nei prospetti informativi e/o nei bilanci di MPS 2012, 2013, 2014 e nella semestrale al 30 giugno 2015 a causa dell'iscrizione di due derivati creditizi (*Credit Default Swap*) eseguiti con Deutsche Bank e Nomura, contabilizzati come titoli di Stato, per un importo complessivo di cinque miliardi di Euro con la conseguente non conformità di bilanci e dei prospetti degli aumenti di capitale 2014 e 2015;

Le suddette operazioni furono decise ed eseguite nel 2008 e nel 2009 da altri amministratori - già divenuti oggetto di azione di responsabilità a seguito di delibera dell'assemblea dei soci nell'aprile 2013 - con il fine di occultare le perdite in formazione di taluni investimenti (c.d. investimenti 'Alexandria' e 'Santorini'). Gli Amministratori subentrati nel 2012, nel primo bilancio annuale da loro stessi approvato (Bilancio 2012) decisero di correggere un primo errore contabile (c.d. *restatement* del febbraio 2013) che consisteva nell'errato valore di prima iscrizione delle operazioni ma non il secondo (e ben più grave) relativo all'ingannevole contabilizzazione delle operazioni come Titoli di Stato italiani.

Dalla documentazione acquisita risulta che gli Amministratori ed i sindaci della Banca in carica al momento dell'approvazione dei bilanci annuali 2012, 2013, 2014 e della semestrale al 30 giugno 2015, erano informati che le due operazioni contabilizzate come Titoli di Stato erano derivati creditizi (*Credit Default Swap*), posto che la circostanza risultava (i) da un verbale ispettivo della Banca d'Italia (2012), (ii) da una sentenza del Tribunale del Riesame di Siena (2013), (iii) da un rapporto della Banca Centrale Europea (2014), (iv) da una comunicazione dell'autorità di vigilanza tedesca (2014), (v) da numerosi esposti inviati alla Banca da un esperto di mercato (2013, 2014, 2015) ed (vi) era stata persino pacificamente riconosciuta (2013) dalle due controparti (Deutsche Bank, Nomura) che avevano strutturato ed eseguito le operazioni per/con MPS. Non sarebbe stato possibile dissimulare l'esistenza dei derivati e simulare l'esistenza di fittizie operazioni in titoli di Stato senza il concorso di soggetti terzi, ovvero Deutsche Bank e Nomura.

La seconda fattispecie censurabile riscontrata risiede nella ritenzione di un livello di rischio che sconfinava i limiti operativi (*Value at Risk* o VAR) all'attività di negoziazione, deliberati dal Consiglio d'Amministrazione ed i limiti fissati dalla Commissione Europea (2013) quale condizione vincolante per l'approvazione della misura di supporto pubblico (c.d. *Monti Bond*).

Grazie infatti all'errata contabilizzazione adottata, gli Amministratori hanno omesso di rilevare cinque miliardi di derivati creditizi non solo dal Portafoglio di Negoziazione di Bilancio (ovvero ai fini contabili) ma anche dal Portafoglio di

Negoziante di Vigilanza, di cui la Banca riporta il VAR. Non sarebbe stato possibile sconfinare i limiti di VAR senza il concorso di soggetti terzi, ovvero Deutsche Bank e Nomura.

La terza fattispecie censurabile riscontrata risiede nella prospettazione di informazioni nelle Note Integrative (Bilancio 2012 e 2013) volte a nascondere ai soci ed al mercato la reale natura dell'operazione riportandone le caratteristiche in modo fuorviante ed ingannevole. A mero titolo di esempio, nelle Note Integrative del Bilancio 2012 e 2013, gli Amministratori hanno rappresentato ciascuna delle due operazioni incriminate con Deutsche Bank e Nomura come Pronti contro Termine specificando espressamente che non si potesse trattare di derivati (*Credit Default Swap*) perché "la transazione verrebbe regolata come un normale Pronti Contro Termine e, quindi, con la consegna dei titoli a fronte del pagamento di un corrispettivo di cassa mentre nel caso di un Credit Default Swap non si ha mai lo scambio di titoli"<sup>2</sup>, una rappresentazione risultata non corretta. Infatti dai contratti delle operazioni è risultato alla scadenza finale il regolamento per cassa (un bene fungibile) secondo flussi preordinati per lo più a elidersi e compensarsi.

La quarta fattispecie censurabile riscontrata, risiede nelle rappresentazioni inventiere rese dagli Amministratori nel 2012 onde attivare la procedura di aiuti di Stato (c.d. 'Monti Bond') con una possibile responsabilità ex art. 316 ter e/o 640 e/o 640 bis c.p.. Gli Amministratori hanno rappresentato che il ricorso agli aiuti era dovuto ad un deficit di capitale (c.d. 'EBA Capital Shortfall') causato dalle minusvalenze su Titoli di Stato detenuti in portafoglio. E' invece risultato che gli Aiuti di Stato erano serviti per colmare un 'buco di capitale' causato da derivati nascosti in bilancio. Non sarebbe stato possibile produrre rappresentazioni inventiere onde ottenere gli Aiuti di Stato senza il concorso di soggetti terzi, ovvero Deutsche Bank e Nomura.

La quinta fattispecie censurabile riscontrata, risiede nella proposizione di azioni di responsabilità (marzo 2013) - di cui era stata chiesta approvazione postuma all'assemblea dei soci (aprile 2013) - nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'ex Direttore Generale (in concorso con Deutsche Bank e Nomura) incardinate dagli Amministratori senza tutelare il patrimonio della Banca, per aver omesso di

<sup>2</sup> MPS Bilancio 2012, pp. 164 e 550; MPS Bilancio 2013, pp. 186 e pag.584

SW

contestare in modo completo e compiuto le condotte illecite ed il danno da esse riveniente.

Infatti le azioni di responsabilità venivano promosse dagli Amministratori senza contestare che le operazioni con Deutsche Bank e Nomura erano derivati ovvero omettendo di contestare il concorso in truffa pluriaggravata mediante induzione in errore per operazioni in derivati - che gli Amministratori proponenti l'azione di responsabilità continuavano a contabilizzare come Titoli di Stato in continuità con i soggetti contro cui l'azione veniva promossa - la cui esistenza era stata occultata attraverso una pluralità di contratti in apparenza giuridicamente autonomi da cui *prima facie* risultava nascosta la natura di derivati creditizi (*Credit Default Swap*). L'ipotesi della c.d. *truffa contrattuale* era stata addirittura evocata dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. II Pen., 25 marzo 2014, n. 18778) senza essere recepita dagli Amministratori.

La sesta fattispecie censurabile riscontrata risiede nel perfezionamento da parte degli Amministratori di due accordi transattivi con Deutsche Bank (2013) e Nomura (2015) attraverso cui la Banca si impegnava a rinunciare alle azioni promosse (marzo 2013) a fronte di un corrispettivo pari a circa la metà del *petitum* che, come ricordato in precedenza, era già di per sé estremamente inferiore al danno effettivo subito dal patrimonio della Banca.

Gli accordi transattivi venivano perfezionati specificando in premessa il riferimento ad operazioni in Titoli di Stato, nonostante la piena consapevolezza delle parti che le operazioni erano derivati, circostanza che continuava ad essere nascosta da MPS.

Gli accordi non solo contenevano clausole tombali che impedivano alla Banca di contestare danni conseguenti ad illeciti che non avevano nemmeno fatto parte dell'azione risarcitoria promossa, ma addirittura includevano clausole atte ad impedire alla Banca di esercitare azione di rivalsa e regresso contro Deutsche Bank e Nomura nel caso in cui *“uno o più investitori in azioni o altri strumenti finanziari emessi da MPS promuovano, in ogni sede, giudizi risarcitori e/o restitutori fondati su contestazioni riferibili, in tutto o in parte, o collegate”*. Non sarebbe stato possibile stipulare accordi transattivi fondati su presupposti non corrispondenti al vero in danno alla Banca senza il concorso di soggetti terzi, ovvero

Deutsche Bank e Nomura.

La settima fattispecie censurabile riscontrata risiede nella gestione imprudente ed in una comunicazione *prima facie* fuorviante della c.d. "chiusura" dell'operazione con Nomura (tre miliardi di Euro) avvenuta nel settembre 2013 in modo sostanzialmente fittizio in quanto la c.d. "chiusura" dell'operazione prevedeva la consegna da parte di Nomura a MPS di un portafoglio composto prevalentemente da BTP in *asset-swap* di durata finanziaria medio-lunga, per circa complessivi due miliardi e seicento milioni di Euro (valore nominale): in pratica alla c.d. "chiusura" dell'operazione, gli Amministratori accettavano di farsi carico dell'*hedge* con cui Nomura aveva sterilizzato l'esposizione del derivato creditizio negoziato con MPS, con questo riprendendosi almeno in parte lo stesso rischio di cui si comunicava la "chiusura" per quanto in una forma tecnica diversa.

L'ottava fattispecie censurabile riscontrata, risiede in un utilizzo reiterato nel periodo di riferimento (2012-1H2015) di una comunicazione idonea a trarre in inganno l'investitore medio. A mero titolo di esempio, si ricordano le parole dell'ex-Amministratore Delegato Viola al momento di lasciare la banca nel settembre 2016: "*questa giornata segna il termine del mio cammino insieme a voi nello straordinario e irripetibile percorso che ci ha portati ad avere, oggi, una Banca solida ed in utile...*", aggiungendo "*il mio profondo ringraziamento ..., nel duro e costante lavoro che è stato l'asse portante della rinascita della Banca e che l'ha strappata al fallimento alla quale sembrava essere destinata*" arrivando in uno slancio onirico a definire BMPS "il modello di esempio nel sistema".

Ebbene, come noto, poco dopo la cessazione dall'incarico del dott. Fabrizio Viola, (i) il 23 dicembre 2016, MPS inviava alla Banca Centrale Europea un'istanza di sostegno finanziario straordinario e temporaneo per l'accesso alla misura della ricapitalizzazione precauzionale; (ii) il 26 dicembre 2016 la BCE comunicava un fabbisogno aggiuntivo di capitale per la banca da soddisfare urgentemente con l'immediato ricorso ad aiuti di Stato nella misura di otto miliardi e ottocento milioni; e (iii) il 9 febbraio 2017 MPS approvava il Bilancio 2017 con una perdita di tre miliardi e trecento ottanta milioni di euro.

Né da meno si era dimostrato l'ex-Presidente Profumo il quale il 6 luglio 2014 dopo il primo aumento di capitale da cinque miliardi (e prima di quello da tre miliardi che sarebbe stato eseguito nel 2015 ed anch'esso azzerato) dichiarava dalle colonne del

Corriere della Sera “ora la Banca è in un porto sicuro” e “abbiamo fatto trasparenza sui conti”: il 16 dicembre 2015, ovvero appena tre mesi dopo la sua cessazione dall’incarico, MPS emetteva un comunicato stampa in cui dava atto di valutazioni dell’autorità di controllo (CONSOB) sulla non conformità dei bilanci al 31 dicembre 2014 ed al 30 giugno 2015 ovvero l’ultimo bilancio annuale e l’ultima semestrale “firmati” dall’ex-Presidente Profumo.

La nona fattispecie censurabile riscontrata risiede nella promozione da parte degli Amministratori di un’azione civile intentata (2014) nella piena consapevolezza della sua infondatezza e temerarietà - con l’aggravante del dolo e della malafede - nei confronti di un’associazione di consumatori, del suo presidente e di un esperto di mercato consulente *pro tempore* (e *pro bono*) dell’associazione (l’Ing. Giuseppe Bivona), nei confronti dei quali gli Amministratori - che all’epoca ancora negavano la non conformità dei bilanci poi riconosciuta nel dicembre 2015 a seguito dell’intervento della Procura della Repubblica - lamentavano danni patrimoniali e non patrimoniale per trenta milioni di euro per avere i convenuti sostenuto che le operazioni con Deutsche Bank e Nomura iscritte a bilancio come titoli di Stato erano derivati (*Credit Default Swap*). L’azione civile resta tutt’ora pendente nei confronti dell’Ing. Bivona.

La decima fattispecie censurabile riscontrata risiede nel profilo anomalo (in particolar modo negli esercizi 2012 e 2013) delle rettifiche su crediti ed attività finanziarie:

(Euro, miliardi)	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Rettifiche di valore nette per deterioramento di:						
a) crediti	2,671	2,749	7,821	1,991	4,467	NA
b) attività finanziarie	222	73	203	2	33	NA
<b>Tot.</b>	<b>2,894</b>	<b>2,823</b>	<b>8,025</b>	<b>1,993</b>	<b>4,500</b>	<b>5,460</b>

Fonte: Bilanci MPS

Dopo il primo bilancio (Bilancio 2012) approvato dagli Amministratori entrati in carica nel 2012 con rettifiche per 2,8 miliardi di Euro, la Banca nei successivi cinque esercizi ha contabilizzato rettifiche su crediti ed attività finanziarie per 22,8 miliardi di Euro, di cui 19,9 miliardi di Euro dopo l’aumento di capitale nel giugno 2014 e 11,9

miliardi di Euro dopo l'aumento di capitale nel giugno 2015.

Soltanto il 22,2% delle rettifiche iscritte nel periodo 2012-2017 risultavano a bilancio prima degli aumenti di capitale 2014 e 2015. Inoltre su 25,6 miliardi di rettifiche iscritte negli esercizi 2012-2017 (inclusi), il 38,7% è stato riconosciuto in bilancio dopo che gli Amministratori responsabili per i Bilanci 2012-2015 - e per gli aumenti di capitale 2014 e 2015 - cessassero dall'incarico.

Esiste dunque il più che fondato sospetto che le politiche di bilancio con riferimento ai crediti - in particolar modo nel corso degli esercizi 2012 e 2013 - siano state dettate non già da criteri di sana e prudente gestione ma dall'obiettivo di rappresentare una situazione patrimoniale della Banca difforme e migliore rispetto a quella effettiva al fine di indurre i soci ed il mercato ad acquistare azioni e sottoscrivere gli aumenti di capitale 2014 e 2015 nella falsa aspettativa che i bilanci fossero stata completata la tanto annunciata 'pulizia dei bilanci' grazie a svalutazioni risultate invece del tutto inadeguate.

\*\*\*

Alla luce della documentazione acquisita, pertanto, è riscontrata la sussistenza di profili specifici di responsabilità imputabili, oltre che agli Amministratori che hanno direttamente posto in essere specifici atti in forza delle deleghe ricevute, anche a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica all'epoca dei fatti. Gli Amministratori *"sono solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza"* dei propri doveri, *"a meno che si tratti di attribuzione proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.... Gli amministratori sono solidamente responsabile se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose"* (es. art 2392 c.c.). La quota di responsabilità di ciascuno degli Amministratori (e la relativa quota di danno) dovrà dunque essere valutata per quanto di rispettiva ragione.

\*\*\*

Le operazioni, erroneamente contabilizzate, con Deutsche Bank e Nomura hanno causato danni patrimoniali e non patrimoniali alla Banca, già stimati dagli

Amministratori nei confronti dei quali si chiede oggi all'assemblea dei Soci di deliberare l'azione di responsabilità, rispettivamente in 500 e 700 milioni di Euro, a cui si aggiungono i costi (sempre per come stimati dagli Amministratori e per questo dovranno essere oggetto di verifica) di 746 milioni di Euro e 611<sup>3</sup> milioni di Euro per un totale complessivo di 2,557 milioni di Euro. Al netto del c.d. 'sconto' previsto dagli accordi transattivi (accordato da Deutsche Bank per 221 milioni di Euro e da Nomura per 440 milioni di Euro, sempre per come comunicato dagli Amministratori e dunque da accertare) il patrimonio della Banca ha subito un pregiudizio di 1,896 milioni di Euro, fatto salvo ogni rideterminazione degli importi ed inclusi gli ulteriori costi (*bid-off*) per lo smobilizzo del portafoglio di titoli di Stato trasferito da Nomura a MPS come parte di una parziale (e fittizia) "*chiusura*" dell'operazione Nomura quantificabili in non meno di 26 milioni di Euro.

Un'ulteriore quota di danno è data dal valore riconosciuto da MPS a Nomura al momento della c.d. "*chiusura*" dell'operazione pari a Euro 188 milioni come "*corrispondenti al ristoro della perdita di funding benefit che Nomura ha subito per effetto della chiusura anticipata dell'operazione*" (Comunicato di MPS del 25 settembre 2015). Il c.d. "*funding benefit*" che gli Amministratori hanno incluso nella valutazione del valore di chiusura dell'operazione Nomura (per questo complessivamente quantificato in Euro 696 milioni più Euro 188 milioni ovvero Euro 799 milioni) altro non era che un ingiusto profitto che Nomura aveva realizzato in danno a MPS per aver MPS concesso (2009) una linea di liquidità a condizioni ben più convenienti per Nomura (e ben poco convenienti per MPS) rispetto alle condizioni di mercato ovvero alle condizioni a cui Nomura si sarebbe altresì potuta finanziare. Con questo gli Amministratori hanno cristallizzato un pregiudizio per la Banca di Euro 188 milioni.

Nonostante le operazioni con Deutsche Bank e Nomura abbiano causato un danno al patrimonio della Banca di 2,745<sup>4</sup> milioni di Euro (per come si ricava dalle informazioni fornite dagli Amministratori e dunque soggette a verifiche), gli Amministratori hanno prima promosso azioni risarcitorie per soli 1,200 milioni di

<sup>3</sup> al netto di Euro 188 milioni per la chiusura della linea di credito concessa (2009) da MPS a Nomura, come ristoro "*della perdita di funding*" (vedere di seguito)

<sup>4</sup> Euro 500 milioni più Euro 700 milioni più Euro 1,357 milioni più Euro 188 milioni, senza tener conto del costo (*bid-off*) per liquidare il portafoglio di titoli ceduto da Nomura a MPS

Euro e poi hanno accettato accordi transattivi per Euro 661 milioni. E a ben vedere il rischio dell'operazione Nomura (Credit Default Swap su rischio Italia) non fu nemmeno chiuso ma sostituito con un rischio non uguale ma simile in una diversa forma tecnica (Titoli di Stato Italiani).

Gli accordi transattivi conclusi dagli Amministratori della Banca con Deutsche Bank (2013) e Nomura (2015) per effetto di clausole che impediscono a MPS qualunque azione di rivalsa e regresso, hanno determinato un grave pregiudizio al patrimonio della Banca con riferimento ai rischi legali (compresi quelli rivenienti da contenziosi promossi o che dovessero essere promossi da soci o ex soci oppure detentori o ex detentori di obbligazioni senior, subordinate e del titolo FRESH) cui la Banca è, o potrebbe essere in futuro, esposta a causa delle false comunicazioni sociali e in dipendenza degli elementi di criticità già dedotti.

Si ricorda che con riferimento agli effetti delle predette condotte, ad oggi sono state avviate nei confronti della Banca richieste risarcitorie per quasi un miliardo di euro. I soci che hanno sottoscritto gli aumenti di capitale 2014 e 2015 (il cui valore di mercato si è azzerato) sulla base di bilanci e prospetti falsi hanno subito un danno emergente di 8,000 milioni di Euro a cui occorre aggiungere il danno per lucro cessante, con questo esponendo il patrimonio della Banca ad un potenziale pregiudizio ben superiore all'ammontare stesso dei due aumenti di capitale.

La sistematica produzione di comunicazioni ai soci ed al mercato né corrette né veritiere, e la perdita di fiducia causata da successive rettifiche il cui valore non era stato inizialmente riconosciuto nei bilanci approvati, sono culminati nel fallimento della ricapitalizzazione nel 2016 e successivo intervento pubblico (luglio 2017) con la perdita di masse bancarie nel corso del 2016 per oltre 40 miliardi, di cui 28 miliardi di raccolta e quasi 12-13 miliardi di stock di impieghi, pari sostanzialmente ad *“una banca di medie dimensioni”*<sup>5</sup>, con un danno patrimoniale come minori ricavi quantificabile in non meno di 1,500 milioni di Euro

La temerarietà dell'azione legale avviata nel marzo 2014 contro l'Ing. Bivona ha esposto la Banca ad una domanda riconvenzionale di 23 milioni di Euro a cui si

<sup>5</sup> Fonte: Marco Morelli, AD (audizione Parlamentare del 23 novembre 2017)

sommano il danno patrimoniale per i costi legali sostenuti dalla Banca e gli importi transattivi concordati con alcune delle parti citate onde indurle alla rinuncia al giudizio.

Ed infine si intende far valere anche il c.c. danno di immagine (autonomo e distinto dai danni di natura patrimoniale sopra indicati), di carattere non patrimoniale, attesi i plurimi profili di illiceità sopra illustrati. In relazione a tale voce di danno, si chiede sin d'ora la liquidazione in via equitativa.

\*\*\*

Dall'esame qui svolto risulta un pregiudizio al patrimonio di Banca Monte dei Paschi di Siena pari a non meno di 11,633 milioni di Euro (undici miliardi e seicento sessantatré milioni di euro), la cui quantificazione definitiva potrà essere effettuata in termini puntuali anche in corso di causa, sul presupposto che la quantificazione di tale danno andrà verosimilmente incrementandosi in sede giudiziale, tenuto conto sia del danno potenziale legato ai fatti che, per le ragioni di cui sopra, potranno essere addebitati ad esito degli approfondimenti in atto, sia - in ogni caso - dell'ingente danno reputazionale subito dalla Banca, che ne sta gravemente pregiudicando il risanamento.

\*\*\*

Per tali ragioni, sussistono specifici profili di responsabilità a carico degli amministratori, per quanto di rispettiva competenza (anche in concorso con altri soggetti), dei bilanci annuali 2012, 2013, 2014 e del rendiconto semestrale al 30 giugno 2015.

Emergono gravi profili di responsabilità (seppur con le dovute differenziazioni in relazione al ruolo e all'arco temporale di permanenza in carica) anche in capo ai quei componenti del consiglio di amministrazione non esecutivi, i quali, pur in presenza di inequivocabili indici sintomatici delle gravi irregolarità sopra evidenziate e pur essendo stati in alcuni casi informati, sono rimasti colpevolmente inerti laddove avrebbero dovuto attivarsi per evitare il verificarsi o l'aggravarsi degli eventi pregiudizievoli; nonché dei membri del collegio sindacale, per la reiterata violazione dei doveri di controllo, informazione e/o intervento, che, se correttamente adempiuti, avrebbero permesso

(quantomeno) di limitare i danni cagionati alla Banca dalle illecite condotte menzionate.

Alla luce delle contestazioni formulate anche dalle autorità giudiziaria nel corso dell'esercizio 2017, le fattispecie e i comportamenti (commissivi e omissivi) imputabili agli Amministratori (anche in concorso con altri soggetti) devono essere valutati e considerati con particolare attenzione nella prospettiva, anche all'esito delle verifiche ancora in corso e dei procedimenti pendenti ed in via di conclusione, di avviare anche su questi aspetti specifiche iniziative risarcitorie, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396, 2407 c.c. e/o delle altre disposizioni di legge e regolamentari applicabili, che si chiede sin d'ora di deliberare.

\*\*\*

Pertanto, tenendo presente le risultanze degli approfondimenti fin qui effettuati, fermo restando il possibile ampliamento del perimetro delle contestazioni all'esito degli accertamenti in itinere e la necessità di una puntuale verifica dei presupposti della fattispecie di responsabilità, non può seriamente dubitarsi che sussistano sufficienti e fondati elementi per promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396, 2407 c.c. e/o di ogni altra iniziativa risarcitoria e/o di regresso e rivalsa, nei confronti degli Amministratori, incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, (anche in concorso con altri soggetti) nonché dei sindaci in carica al momento dell'approvazione del bilancio annuale 2012, 2013, 2014 e della relazione semestrale al 30 giugno 2015 - o in un diverso e più ampio periodo anteriore da considerarsi in base alle evidenze già emerse, nonché ai fatti che verranno contestati - tenendo conto del ruolo rispettivamente ricoperto e dell'arco temporale in cui è stata ricoperta la carica da ciascuno di essi.

Con riferimento alle prestazioni svolte dalla società di revisione (tutt'oggi in carica) nel periodo di cui ai fatti-presupposto della proposta di azione di responsabilità, la documentazione acquisita, allo stato, non permette ancora di approfondire compiutamente l'analisi sulla possibile responsabilità di detta società (e delle persone fisiche che hanno collaborato nella revisione) in relazione al mancato rispetto da parte della società di revisione *de qua* degli obblighi di legge *in subiecta materia*, così come integrati dall'applicazione dei principi di revisione.

Ciò nonostante, la pervasività, la durata temporale e la notorietà degli illeciti contestati - non potendosi dubitare dell'elemento della consapevolezza - lascia intravedere possibili profili di responsabilità anche in capo alla società incaricata della revisione legale dei conti (Ernst & Young), nonché nei confronti delle persone che hanno collaborato nella revisione – così come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 39/2010 – per violazione dei doveri imposti a loro carico nello svolgimento dell'incarico ricevuto.

\*\*\*

Mrs. Stefania Bariatti  
Chairperson of the Board of Directors  
Monte dei Paschi di Siena SpA

13<sup>th</sup> of March 2018

CC Margrethe Vestager, European Commissioner for Competition  
Danièle Nouy, SSM, Chair of the Supervisory Board

Dear Mrs. Bariatti,

Bluebell Partners Ltd (“**Bluebell**”), a shareholder of Monte dei Paschi di Siena (“**MPS** or the “**Bank**”) holding twenty-five ordinary shares, intends to submit at the AGM scheduled on the 12<sup>th</sup> of April 2018 a proposal to approve a liability action against the directors, the statutory auditors and the external auditors (Ernst & Young) from time to time in office, who approved<sup>1</sup> and audited MPS financial reports as of 31<sup>st</sup> of December 2012, 31<sup>st</sup> of December 2013, 31<sup>st</sup> of December 2014 and 30<sup>th</sup> of June of 2015 and also certain other parties (Deutsche Bank, Nomura).

The proposal for liability action will be submitted pursuant to article 2393 of the Italian Civil Code, which grants shareholders, without a qualified majority, the right to propose to the assembly such a resolution - even if it is not included in the agenda set by the Board of Directors - for matters related to the fiscal year in connection of which shareholders are called to approve the financial statements. The two key facts which occurred in fiscal year 2017 affecting MPS were:

- a) on 12 May 2017, the committal for trial of former directors and statutory auditors was requested within new criminal proceedings before the Court of Milan no. 955/16 RGNR (General Criminal Records Registry), in which the former representatives were charged with false corporate disclosures (art. 2622 of the Italian Civil Code) and market manipulation (art. 185 of the Consolidated Law on Finance), with reference to the Bank’s financial statements and half-year reports for the period from and including 31 December 2012 to an including 30 June 2015;

---

<sup>1</sup> with the exclusion of the directors who dissented, abstained or were absent as documented by the minutes of the Board of Directors

- b) the legal actions brought against the Bank during the course of 2017 by investors seeking compensation for damages stemming from the purchase of MPS shares on the basis of misleading representations, unlawfully made by the Bank.

The directors' negligent or fraudulent actions and the failure by the statutory auditors to monitor the directors' actions and ensure compliance with law and statutory law, caused significant detriment to MPS capital, associated with or connected to:

1. the false reporting of two *Credit Default Swap* (five billion euro) accounted as government bonds (2012-1H2015) which resulted into requests for damage and restitution to the detriment of MPS capital;
2. the exercise of the statutory powers in two legal proceedings (2013) against a former Chairman, a former General Manager, Deutsche Bank and Nomura without contesting in full their responsibilities and accordingly claiming the damages to MPS capital<sup>2</sup>;
3. the two settlement agreements entered with Deutsche Bank (2013) and Nomura (2015) predicated on knowingly false premises waiving recourse claims with prejudice to MPS capital;
4. the breach of trading risk-limit (Value at Risk or "VAR") set by the Board of Directors and by the European Commission as part of State Aid approval (2013);
5. the incorrect representations made to the Italian Authorities, to the EC and to shareholders to obtain State Aid (2013);
6. the disparagement of misleading information intended to deliberately disguise the false accounting of the Deutsche Bank and Nomura transactions (2012-1H2015);
7. the mis-statement of loans loss provisions (2013, 2013) prior to the 2014 and 2015 Right Offerings;
8. the so-called "*image loss*", as a non-patrimonial loss certainly to be compensated for, because of the many unlawful elements illustrated above.

With regards to point 1), 3), 4), 5) and 8) the tort in question could not have been committed without the conscious and active participation of Deutsche Bank and Nomura. The external auditors (Ernst & Young) should also be liable for failing over such extended

---

<sup>2</sup> The Deutsche Bank and Nomura transactions caused a loss to MPS capital of €2,745 million (*source: MPS*). The Directors filed a lawsuit for damages of €1,200 million and accepted a settlement of €661 million

period of time (2012 to 1H2015) - in spite of being informed of the Deutsche Bank and Nomura transactions - to recognize that the audited documents (financial statements or prospectuses, as the case may be) contained misleading data.

It follows that Deutsche Bank, Nomura and Ernst & Young should be held liable for their conducts and their responsibility in the causation of the damage suffered by the Bank, together with directors and statutory auditors.

For the reasons narrated hereinabove, MPS capital suffered a detriment for losses suffered or to be suffered in an amount not lower than 11,633 million Euro (eleven billion and six hundred thirty three million Euro).

In 2017, MPS was ultimately rescued by the State with liquidity aid and a precautionary recapitalization: we are sympathetic to the management's effort to turn around the bank and restore long term profitability, nevertheless we view the position of MPS **extremely precarious, perilous and a threat to financial stability** because of the risk associated to current (and potential) legal liabilities, **which are increasing**.

MPS is currently facing Euro approximately 6.0 bn of legal claims and a material part of it relates directly or indirectly to the above referred subject matters. The legal risk of the Bank is, in our view, underserved and we worry that the low level of profitability may constrain MPS's ability to adequately provision for this risk.

The excessive amount of legal claims is an impediment to any M&A activity as it would be reckless for an acquirer to on-board such monumental level of idiosyncratic risk. These claims makes also virtually impossible for the Italian Authorities to fulfil their commitment under EC Decision C(2017) 4690 final of the 4<sup>th</sup> of July 2017 to re-privatize the Bank in the medium term. Finally, the current lack of recourse impairs the ability of the Bank to enter into out-of-court settlements as a strategy to reduce risk.

**The proposed liability action should be the single most important item on the agenda of the Board of Directors to ensure the survival of the Bank, to avoid nullifying the effort to restore the soundness of the Bank and vilifying the sacrifice of thousands of employees who lost their job (or are going to lose their job) to comply with the strict cost-cutting measures agreed with the EC in July 2017.**

Please allow us to say that to seek compensation for damages made to MPS capital by former directors and statutory auditors should be first and foremost a moral obligation (other than the fulfilment of the duty of care by the Board of Director towards the shareholders).

We hope you see that our proposal goes in the best interest of all MPS stakeholders (i.e. shareholders, debtholders, employees, depositors, customers, taxpayers) including current directors, who at some point - bearing in mind the statute of limitations (five years) which is quickly approaching for certain directors who stepped down in 2013 - could face criticism for not having already proposed such an action at their own initiative, given overwhelming evidence.

\*\*\*

All of that been said, we respectfully ask MPS's Board of Directors:

- (i) to promptly disclose to the market, as part of the information provided to shareholders for the AGM scheduled for the 12<sup>th</sup> of April 2018, that Bluebell has communicated to MPS its intention to submit a proposal for liability action (ex 2393 c.c.) against directors, statutory auditors and external auditors accountable for MPS financial reporting as of 31<sup>st</sup> of December 2012, 31<sup>st</sup> of December 2013, 31<sup>st</sup> of December 2014 and 30<sup>th</sup> of June 2015 and also against certain other parties (Deutsche Bank, Nomura);
- (ii) to make available to shareholders ahead of the AGM the resolution proposed by Bluebell with the enclosed supporting documents, including this accompanying letter;
- (iii) to provide shareholders with a Board's recommendation on the resolution, supported by the opinion of a reputable law firm that was not previously involved in any capacity on the subject matter and has not advised former directors and statutory auditors.

\*\*\*

As you know, institutional investors are advised by proxy agents to vote against any resolution which is not included in the meeting's agenda and is not accompanied by a recommendation (in favour or against it) from the Board of Directors.


In addition, on the 24<sup>th</sup> of November 2017<sup>3</sup> during the parliamentary hearing called to investigate the notable failures of the Italian banking system (starting with MPS), the Ministry of Economics and Finance (MPS's majority shareholder with a 68% stake) stated that in order to decide on a liability actions against former directors, the Treasury would rely on the recommendation submitted by the directors who were going to be appointed on the following 18<sup>th</sup> of December (as you know the Treasury named eleven out of fourteen directors, including the CEO and Chairperson).

We trust you appreciate that such sensitive matter requires careful consideration by all of MPS shareholders in order to fulfil their **right** to make informed decisions. On the other hand, the Board has the **obligation** to ensure that such right could be exercised in practice by timely providing the necessary amount of information needed to deliberate.

Should the Board of Directors decide not to accommodate our request, prompting an *impromptu* discussion at the AGM, the resolution will not be passed (given the official position of the majority shareholder, i.e. the Treasury) and the Board should be held accountable for this outcome towards MPS stakeholders including the new Government.

We thank you and the Board of Directors for your consideration,

Your sincerely,

  
Giuseppe Bivona

Tel: +44 (0) 203 826 0102  
+44 (0) 203 826 0100  
[gbivona@bluebellpartners.com](mailto:gbivona@bluebellpartners.com)

  
Marco Taricco

Tel: +44 (0) 203 826 0101  
+44 (0) 203 826 0100  
[mtaricco@bluebellpartners.com](mailto:mtaricco@bluebellpartners.com)

<sup>3</sup> Mr. Vincenzo La Via, Ministry of Economics and Finance, Director General






**ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DI**  
**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

**DEL 12 APRILE 2018**

**Proposta di**  
**Azione di responsabilità, deliberazioni inerenti e conseguenti**  
**da parte del Socio**

**Bluebell Partners Ltd**

A circular stamp, likely a company seal, is located in the lower right quadrant of the page. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Signori Azionisti,

Il Socio Bluebell Partners Ltd (“Bluebell”), possessore di venticinque azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena (“MPS” o la “Banca”) propone:

**di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli amministratori<sup>1</sup>, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile che abbiano tenuto le condotte di seguito descritte e/o siano stati di volta in volta in carica al momento dell’approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e del rendiconto semestrale al 30 giugno 2015 ; (ii) dei sindaci, ai sensi dell’art. 2407 codice civile; di volta in volta in carica al momento dell’approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e del rendiconto semestrale al 30 giugno 2015. Si intendono esclusi dall’azione di responsabilità quegli amministratori per i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 2392 terzo comma c.c.. Informativa agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.**

Si fa presente, preliminarmente, che la documentazione di seguito prodotta (cft. Memoria Tecnica allegata), i risultati delle indagini della Procura della Repubblica ed i provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria, forniscono un quadro esaustivo di irregolarità che abbracciano l’operato, nel suo insieme, dei predetti soggetti relativamente agli esercizi dal 2012 (incluso) al 1° semestre 2015 (incluso).

Si illustrano di seguito fatti rilevanti accaduti nell’esercizio 2017 ai sensi dell’art 2393 c.c.. riportati nel progetto di Bilancio 2017.

Nel corso dell’esercizio 2017, il Giudice per le Indagini Preliminari (“GIP”) dott. Livio Cristofano del Tribunale di Milano ha disposto l’imputazione coattiva dei signori Alessandro Profumo (ex-Presidente del Consiglio d’Amministrazione), Fabrizio Viola

---

<sup>1</sup> gli amministratori di MPS di volta in volta in carica all’approvazione dei bilanci annuali 2012, 2013, 2014 e del rendiconto semestrale al 30 giugno 2015 di MPS sono di seguito genericamente indicati come gli “Amministratori”.

(ex-Amministratore Delegato ed ex-Direttore Generale) e Paolo Salvadori (ex-Presidente del Collegio Sindacale ed attuale Sindaco) per false comunicazioni sociali e manipolazione informative con riferimento alle informazioni finanziarie diffuse per il periodo dal 2012 (Bilancio 2012) al 2015 (1<sup>o</sup> semestre). La Procura di Milano ha dato seguito alla richiesta del GIP formulando richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei signori Profumo, Viola e Salvadori (il procedimento è in fase di udienza preliminare):

- (i) *“In data 12 maggio 2017 è stato richiesto il rinvio a giudizio degli esponenti Alessandro Profumo, Viola Fabrizio e Salvadori Paolo (i primi due non più in carica) nell’ambito di un nuovo procedimento penale innanzi al Tribunale di Milano in cui vengono loro ascritti i reati di false comunicazioni sociali (art. 2622 del Codice Civile) in relazione alla contabilizzazione delle operazioni ‘Santorini’ ed ‘Alexandria’ con riferimento ai bilanci, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali della Capogruppo dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 e con riferimento alla relazione semestrale al 30 giugno 2015 nonché di manipolazione del mercato (art. 185 del TUF) in relazione ai comunicati diffusi al pubblico riguardo l’approvazione dei bilanci e delle situazioni patrimoniali sopra indicati” (Progetto di Bilancio MPS 2017)*

Sempre nel corso dell’esercizio 2017, sono significativamente aumentate la cause (civili) che vedono la Banca esposta a richieste risarcitorie per diverse centinaia di milioni di Euro per danni lamentati da azionisti che avevano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari emessi da MPS sulla base dei bilanci 2012, 2013, 2014 e semestrale al 30 giugno 2015 e dei prospetti relativi agli aumenti di capitale 2014 e 2015 risultati né corretti né veritieri. In particolare, dal Progetto di Bilancio 2017 risulta che:

- (i) con citazione notificata il 22 novembre 2017, MPS è stata convenuta in giudizio “innanzi al Tribunale di Milano” con “Nomura International, Giuseppe Mussari, Antonio Vigni, Alessandro Profumo, Fabrizio Viola e Paolo Salvadori” con la richiesta al tribunale di “accertare e dichiarare: (i) una presunta responsabilità della Banca ex art. 94 Tuf, nonché per fatto dei convenuti Mussari, Vigni, Profumo e Viola ex art. 2935 c.c. per gli illeciti compiuti nei confronti degli attori; (ii) una presunta responsabilità dei convenuti Mussari, Vigni in relazione agli investimenti effettuati dai fondi nel 2012 sulla base delle informazioni non veritiere; (iii) una presunta responsabilità dei convenuti Viola, Profumo e Salvadori in relazione agli investimenti effettuati dai fondi successivamente al 2012 e (iv) una presunta responsabilità di Nomura ex art. 2043 c.c. e, per l’effetto, condannare in solido MPS e Nomura al risarcimento del danno patrimoniale pari a 423,9 mln di euro...” (Progetto di Bilancio MPS, 2017);

- (ii) “sono attualmente pendenti ulteriori 25 cause promosse da azionisti e/o ex azionisti per un *petitum* complessivo di ca. 730,5 mln di euro in cui gli attori lamentano di aver acquistato azioni in occasione degli aumenti di capitale 2008, 2011, 2014 e 2015 e/o sul mercato telematico sulla base di informazioni asseritamente non corrette contenute nei prospetti informativi e/o nei bilanci e/o nelle informazioni *price sensitive* diffuse dalla Capogruppo nel periodo 2008/2015...” (Progetto di Bilancio MPS, 2017), in significativo aumento rispetto alle “10 cause promosse da azionisti e/o ex azionisti per un *petitum* complessivo di ca. 44 mln di euro” riportate nel Bilancio MPS 2016.

Si ricorda che la Banca, su istanza della CONSOB, il 16 dicembre 2015 ha ammesso la non conformità del Bilancio 2014 e della semestrale al 30 giugno 2015 per errori contabili già presenti (unitamente ad altri) anche nei Bilanci 2012 e 2013.

Pur essendo ancora in corso taluni approfondimenti da parte della Banca (per come comunicato nel corso dell'assemblea dei soci del 18 dicembre 2017) ed essendo tuttora pendenti procedimenti della magistratura inquirente, la documentazione ad oggi acquisita e le verifiche sin qui svolte consentono di ritenere fondata l'imputazione a detti soggetti di significative violazioni degli obblighi di condotta che la legge pone a loro carico.

I fatti sopra richiamati costituiscono “fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio” (ex. 2393 c.c.) a fronte dei quali si rende necessario assumere senza indugio ogni più idonea misura di regresso e di rivalsa a salvaguardia del capitale della Banca, tenuto conto altresì dell'avvicinarsi dei termini di prescrizione (cinque anni) per quegli Amministratori cessati dall'incarico nel 2013.

\*\*\*

La prima fattispecie censurabile riscontrata riguarda le informazioni non corrette inserite nei prospetti informativi e/o nei bilanci di MPS 2012, 2013, 2014 e nella semestrale al 30 giugno 2015 a causa dell'iscrizione di due derivati creditizi (*Credit Default Swap*) eseguiti con Deutsche Bank e Nomura, contabilizzati come titoli di Stato, per un importo complessivo di cinque miliardi di Euro con la conseguente non conformità di bilanci e dei prospetti degli aumenti di capitale 2014 e 2015;

Le suddette operazioni furono decise ed eseguite nel 2008 e nel 2009 da altri amministratori - già divenuti oggetto di azione di responsabilità a seguito di delibera dell'assemblea dei soci nell'aprile 2013 - con il fine di occultare le perdite in formazione di taluni investimenti (c.d. investimenti 'Alexandria' e 'Santorini'). Gli Amministratori subentrati nel 2012, nel primo bilancio annuale da loro stessi approvato (Bilancio 2012) decisero di correggere un primo errore contabile (c.d. *restatement* del febbraio 2013) che consisteva nell'errato valore di prima iscrizione delle operazioni ma non il secondo (e ben più grave) relativo all'ingannevole contabilizzazione delle operazioni come Titoli di Stato italiani.

Dalla documentazione acquisita risulta che gli Amministratori ed i sindaci della Banca in carica al momento dell'approvazione dei bilanci annuali 2012, 2013, 2014 e della semestrale al 30 giugno 2015, erano informati che le due operazioni contabilizzate come Titoli di Stato erano derivati creditizi (*Credit Default Swap*), posto che la circostanza risultava (i) da un verbale ispettivo della Banca d'Italia (2012), (ii) da una sentenza del Tribunale del Riesame di Siena (2013), (iii) da un rapporto della Banca Centrale Europea (2014), (iv) da una comunicazione dell'autorità di vigilanza tedesca (2014), (v) da numerosi esposti inviati alla Banca da un esperto di mercato (2013, 2014, 2015) ed (vi) era stata persino pacificamente riconosciuta (2013) dalle due controparti (Deutsche Bank, Nomura) che avevano strutturato ed eseguito le operazioni per/con MPS. Non sarebbe stato possibile dissimulare l'esistenza dei derivati e simulare l'esistenza di fittizie operazioni in titoli di Stato senza il concorso di soggetti terzi, ovvero Deutsche Bank e Nomura.

La seconda fattispecie censurabile riscontrata risiede nella ritenzione di un livello di rischio che sconfinava i limiti operativi (*Value at Risk* o VAR) all'attività di negoziazione, deliberati dal Consiglio d'Amministrazione ed i limiti fissati dalla Commissione Europea (2013) quale condizione vincolante per l'approvazione della misura di supporto pubblico (c.d. *Monti Bond*).

Grazie infatti all'errata contabilizzazione adottata, gli Amministratori hanno ommesso di rilevare cinque miliardi di derivati creditizi non solo dal Portafoglio di Negoziazione di Bilancio (ovvero ai fini contabili) ma anche dal Portafoglio di

Negoziazione di Vigilanza, di cui la Banca riporta il VAR. Non sarebbe stato possibile sconfinare i limiti di VAR senza il concorso di soggetti terzi, ovvero Deutsche Bank e Nomura.

La terza fattispecie censurabile riscontrata risiede nella prospettazione di informazioni nelle Note Integrative (Bilancio 2012 e 2013) volte a nascondere ai soci ed al mercato la reale natura dell'operazione riportandone le caratteristiche in modo fuorviante ed ingannevole. A mero titolo di esempio, nelle Note Integrative del Bilancio 2012 e 2013, gli Amministratori hanno rappresentato ciascuna delle due operazioni incriminate con Deutsche Bank e Nomura come Pronti contro Termine specificando espressamente che non si potesse trattare di derivati (*Credit Default Swap*) perché “la transazione verrebbe regolata come un normale Pronti Contro Termine e, quindi, con la consegna dei titoli a fronte del pagamento di un corrispettivo di cassa mentre nel caso di un Credit Default Swap non si ha mai lo scambio di titoli”<sup>2</sup>, una rappresentazione risultata non corretta. Infatti dai contratti delle operazioni è risultato alla scadenza finale il regolamento per cassa (un bene fungibile) secondo flussi preordinati per lo più a elidersi e compensarsi.

La quarta fattispecie censurabile riscontrata, risiede nelle rappresentazioni inveritiere rese dagli Amministratori nel 2012 onde attivare la procedura di aiuti di Stato (c.d. 'Monti Bond') con una possibile responsabilità ex art. 316 ter e/o 640 e/o 640 bis c.p.. Gli Amministratori hanno rappresentato che il ricorso agli aiuti era dovuto ad un deficit di capitale (c.d. 'EBA Capital Shortfall') causato dalle minusvalenze su Titoli di Stato detenuti in portafoglio. E' invece risultato che gli Aiuti di Stato erano serviti per colmare un 'buco di capitale' causato da derivati nascosti in bilancio. Non sarebbe stato possibile produrre rappresentazioni inveritiere onde ottenere gli Aiuti di Stato senza il concorso di soggetti terzi, ovvero Deutsche Bank e Nomura.

La quinta fattispecie censurabile riscontrata, risiede nella proposizione di azioni di responsabilità (marzo 2013) - di cui era stata chiesta approvazione postuma all'assemblea dei soci (aprile 2013) - nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'ex Direttore Generale (in concorso con Deutsche Bank e Nomura) incardinate dagli Amministratori senza tutelare il patrimonio della Banca, per aver omesso di

<sup>2</sup> MPS Bilancio 2012, pp. 164 e 550; MPS Bilancio 2013, pp. 186 e pag.584

contestare in modo completo e compiuto le condotte illecite ed il danno da esse riveniente.

Infatti le azioni di responsabilità venivano promosse dagli Amministratori senza contestare che le operazioni con Deutsche Bank e Nomura erano derivati ovvero omettendo di contestare il concorso in truffa pluriaggravata mediante induzione in errore per operazioni in derivati - che gli Amministratori proponenti l'azione di responsabilità continuavano a contabilizzare come Titoli di Stato in continuità con i soggetti contro cui l'azione veniva promossa - la cui esistenza era stata occultata attraverso una pluralità di contratti in apparenza giuridicamente autonomi da cui *prima facie* risultava nascosta la natura di derivati creditizi (*Credit Default Swap*). L'ipotesi della c.d. *truffa contrattuale* era stata addirittura evocata dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. II Pen., 25 marzo 2014, n. 18778) senza essere recepita dagli Amministratori.

La sesta fattispecie censurabile riscontrata risiede nel perfezionamento da parte degli Amministratori di due accordi transattivi con Deutsche Bank (2013) e Nomura (2015) attraverso cui la Banca si impegnava a rinunciare alle azioni promosse (marzo 2013) a fronte di un corrispettivo pari a circa la metà del *petitum* che, come ricordato in precedenza, era già di per sé estremamente inferiore al danno effettivo subito dal patrimonio della Banca.

Gli accordi transattivi venivano perfezionati specificando in premessa il riferimento ad operazioni in Titoli di Stato, nonostante la piena consapevolezza delle parti che le operazioni erano derivati, circostanza che continuava ad essere nascosta da MPS.

Gli accordi non solo contenevano clausole tombali che impedivano alla Banca di contestare danni conseguenti ad illeciti che non avevano nemmeno fatto parte dell'azione risarcitoria promossa, ma addirittura includevano clausole atte ad impedire alla Banca di esercitare azione di rivalsa e regresso contro Deutsche Bank e Nomura nel caso in cui *"uno o più investitori in azioni o altri strumenti finanziari emessi da MPS promuovano, in ogni sede, giudizi risarcitori e/o restitutori fondati su contestazioni riferibili, in tutto o in parte, o collegate"*. Non sarebbe stato possibile stipulare accordi transattivi fondati su presupposti non corrispondenti al vero in danno alla Banca senza il concorso di soggetti terzi, ovvero

Deutsche Bank e Nomura.

La settima fattispecie censurabile riscontrata risiede nella gestione imprudente ed in una comunicazione *prima facie* fuorviante della c.d. “*chiusura*” dell’operazione con Nomura (tre miliardi di Euro) avvenuta nel settembre 2013 in modo sostanzialmente fittizio in quanto la c.d. “*chiusura*” dell’operazione prevedeva la consegna da parte di Nomura a MPS di un portafoglio composto prevalentemente da BTP in *asset-swap* di durata finanziaria medio-lunga, per circa complessivi due miliardi e seicento milioni di Euro (valore nominale): in pratica alla c.d. “*chiusura*” dell’operazione, gli Amministratori accettavano di farsi carico dell’*hedge* con cui Nomura aveva sterilizzato l’esposizione del derivato creditizio negoziato con MPS, con questo riprendendosi almeno in parte lo stesso rischio di cui si comunicava la “*chiusura*” per quanto in una forma tecnica diversa.

L’ottava fattispecie censurabile riscontrata, risiede in un utilizzo reiterato nel periodo di riferimento (2012-1H2015) di una comunicazione idonea a trarre in inganno l’investitore medio. A mero titolo di esempio, si ricordano le parole dell’ex-Amministratore Delegato Viola al momento di lasciare la banca nel settembre 2016: “*questa giornata segna il termine del mio cammino insieme a voi nello straordinario e irripetibile percorso che ci ha portati ad avere, oggi, una Banca solida ed in utile...*”, aggiungendo “*il mio profondo ringraziamento ..., nel duro e costante lavoro che è stato l’asse portante della rinascita della Banca e che l’ha strappata al fallimento alla quale sembrava essere destinata*” arrivando in uno slancio onirico a definire BMPS “*il modello di esempio nel sistema*”.

Ebbene, come noto, poco dopo la cessazione dall’incarico del dott. Fabrizio Viola, (i) il 23 dicembre 2016, MPS inviava alla Banca Centrale Europea un’istanza di sostegno finanziario straordinario e temporaneo per l’accesso alla misura della ricapitalizzazione precauzionale; (ii) il 26 dicembre 2016 la BCE comunicava un fabbisogno aggiuntivo di capitale per la banca da soddisfare urgentemente con l’immediato ricorso ad aiuti di Stato nella misura di otto miliardi e ottocento milioni; e (iii) il 9 febbraio 2017 MPS approvava il Bilancio 2017 con una perdita di tre miliardi e trecento ottanta milioni di euro.

Né da meno si era dimostrato l’ex-Presidente Profumo il quale il 6 luglio 2014 dopo il primo aumento di capitale da cinque miliardi (e prima di quello da tre miliardi che sarebbe stato eseguito nel 2015 ed anch’esso azzerato) dichiarava dalle colonne del

Corriere della Sera "ora la Banca è in un porto sicuro" e "abbiamo fatto trasparenza sui conti": il 16 dicembre 2015, ovvero appena tre mesi dopo la sua cessazione dall'incarico, MPS emetteva un comunicato stampa in cui dava atto di valutazioni dell'autorità di controllo (CONSOB) sulla non conformità dei bilanci al 31 dicembre 2014 ed al 30 giugno 2015 ovvero l'ultimo bilancio annuale e l'ultima semestrale "firmati" dall'ex-Presidente Profumo.

La nona fattispecie censurabile riscontrata risiede nella promozione da parte degli Amministratori di un'azione civile intentata (2014) nella piena consapevolezza della sua infondatezza e temerarietà - con l'aggravante del dolo e della malafede - nei confronti di un'associazione di consumatori, del suo presidente e di un esperto di mercato consulente *pro tempore* (e *pro bono*) dell'associazione (l'Ing. Giuseppe Bivona), nei confronti dei quali gli Amministratori - che all'epoca ancora negavano la non conformità dei bilanci poi riconosciuta nel dicembre 2015 a seguito dell'intervento della Procura della Repubblica - lamentavano danni patrimoniali e non patrimoniale per trenta milioni di euro per avere i convenuti sostenuto che le operazioni con Deutsche Bank e Nomura iscritte a bilancio come titoli di Stato erano derivati (*Credit Default Swap*). L'azione civile resta tutt'ora pendente nei confronti dell'Ing. Bivona.

La decima fattispecie censurabile riscontrata risiede nel profilo anomalo (in particolar modo negli esercizi 2012 e 2013) delle rettifiche su crediti ed attività finanziarie:

(Euro, miliardi)	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Rettifiche di valore netto per deterioramento di:						
a) crediti	2,671	2,749	7,821	1,991	4,467	NA
b) attività finanziarie	222	73	203	2	33	NA
<b>Tot.</b>	<b>2,894</b>	<b>2,823</b>	<b>8,025</b>	<b>1,993</b>	<b>4,500</b>	<b>5,460</b>

Fonte: Bilanci MPS

Dopo il primo bilancio (Bilancio 2012) approvato dagli Amministratori entrati in carica nel 2012 con rettifiche per 2,8 miliardi di Euro, la Banca nei successivi cinque esercizi ha contabilizzato rettifiche su crediti ed attività finanziarie per 22.8 miliardi di Euro, di cui 19,9 miliardi di Euro dopo l'aumento di capitale nel giugno 2014 e 11,9

miliardi di Euro dopo l'aumento di capitale nel giugno 2015.

Soltanto il 22,2% delle rettifiche iscritte nel periodo 2012-2017 risultavano a bilancio prima degli aumenti di capitale 2014 e 2015. Inoltre su 25,6 miliardi di rettifiche iscritte negli esercizi 2012-2017 (inclusi), il 38,7% è stato riconosciuto in bilancio dopo che gli Amministratori responsabili per i Bilanci 2012-2015 - e per gli aumenti di capitale 2014 e 2015 - cessassero dall'incarico.

Esiste dunque il più che fondato sospetto che le politiche di bilancio con riferimento ai crediti - in particolar modo nel corso degli esercizi 2012 e 2013 - siano state dettate non già da criteri di sana e prudente gestione ma dall'obiettivo di rappresentare una situazione patrimoniale della Banca difforme e migliore rispetto a quella effettiva al fine di indurre i soci ed il mercato ad acquistare azioni e sottoscrivere gli aumenti di capitale 2014 e 2015 nella falsa aspettativa che i bilanci fossero stata completata la tanto annunciata 'pulizia dei bilanci' grazie a svalutazioni risultate invece del tutto inadeguate.

\*\*\*

Alla luce della documentazione acquisita, pertanto, è riscontrata la sussistenza di profili specifici di responsabilità imputabili, oltre che agli Amministratori che hanno direttamente posto in essere specifici atti in forza delle deleghe ricevute, anche a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica all'epoca dei fatti. Gli Amministratori *"sono solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza"* dei propri doveri, *"a meno che si tratti di attribuzione proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.... Gli amministratori sono solidamente responsabile se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose"* (es. art 2392 c.c.). La quota di responsabilità di ciascuno degli Amministratori (e la relativa quota di danno) dovrà dunque essere valutata per quanto di rispettiva ragione.

\*\*\*

Le operazioni, erroneamente contabilizzate, con Deutsche Bank e Nomura hanno causato danni patrimoniali e non patrimoniali alla Banca, già stimati dagli

Amministratori nei confronti dei quali si chiede oggi all'assemblea dei Soci di deliberare l'azione di responsabilità, rispettivamente in 500 e 700 milioni di Euro, a cui si aggiungono i costi (sempre per come stimati dagli Amministratori e per questo dovranno essere oggetto di verifica) di 746 milioni di Euro e 611<sup>3</sup> milioni di Euro per un totale complessivo di 2,557 milioni di Euro. Al netto del c.d. 'sconto' previsto dagli accordi transattivi (accordato da Deutsche Bank per 221 milioni di Euro e da Nomura per 440 milioni di Euro, sempre per come comunicato dagli Amministratori e dunque da accertare) il patrimonio della Banca ha subito un pregiudizio di 1,896 milioni di Euro, fatto salvo ogni rideterminazione degli importi ed inclusi gli ulteriori costi (*bid-off*) per lo smobilizzo del portafoglio di titoli di Stato trasferito da Nomura a MPS come parte di una parziale (e fittizia) "*chiusura*" dell'operazione Nomura quantificabili in non meno di 26 milioni di Euro.

Un'ulteriore quota di danno è data dal valore riconosciuto da MPS a Nomura al momento della c.d. "*chiusura*" dell'operazione pari a Euro 188 milioni come "*corrispondenti al ristoro della perdita di funding benefit che Nomura ha subito per effetto della chiusura anticipata dell'operazione*" (Comunicato di MPS del 25 settembre 2015). Il c.d. "*funding benefit*" che gli Amministratori hanno incluso nella valutazione del valore di chiusura dell'operazione Nomura (per questo complessivamente quantificato in Euro 696 milioni più Euro 188 milioni ovvero Euro 799 milioni) altro non era che un ingiusto profitto che Nomura aveva realizzato in danno a MPS per aver MPS concesso (2009) una linea di liquidità a condizioni ben più convenienti per Nomura (e ben poco convenienti per MPS) rispetto alle condizioni di mercato ovvero alle condizioni a cui Nomura si sarebbe altresì potuta finanziare. Con questo gli Amministratori hanno cristallizzato un pregiudizio per la Banca di Euro 188 milioni.

**Nonostante le operazioni con Deutsche Bank e Nomura abbiano causato un danno al patrimonio della Banca di 2,745<sup>4</sup> milioni di Euro (per come si ricava dalle informazioni fornite dagli Amministratori e dunque soggette a verifiche), gli Amministratori hanno prima promosso azioni risarcitorie per soli 1,200 milioni di**

<sup>3</sup> al netto di Euro 188 milioni per la chiusura della linea di credito concessa (2009) da MPS a Nomura, come ristoro "*della perdita di funding*" (vedere di seguito)

<sup>4</sup> Euro 500 milioni più Euro 700 milioni più Euro 1,357 milioni più Euro 188 milioni, senza tener conto del costo (*bid-off*) per liquidare il portafoglio di titoli ceduto da Nomura a MPS

Euro e poi hanno accettato accordi transattivi per Euro 661 milioni. E a ben vedere il rischio dell'operazione Nomura (Credit Default Swap su rischio Italia) non fu nemmeno chiuso ma sostituito con un rischio non uguale ma simile in una diversa forma tecnica (Titoli di Stato Italiani).

Gli accordi transattivi conclusi dagli Amministratori della Banca con Deutsche Bank (2013) e Nomura (2015) per effetto di clausole che impediscono a MPS qualunque azione di rivalsa e regresso, hanno determinato un grave pregiudizio al patrimonio della Banca con riferimento ai rischi legali (compresi quelli rivenienti da contenziosi promossi o che dovessero essere promossi da soci o ex soci oppure detentori o ex detentori di obbligazioni senior, subordinate e del titolo FRESH) cui la Banca è, o potrebbe essere in futuro, esposta a causa delle false comunicazioni sociali e in dipendenza degli elementi di criticità già dedotti.

Si ricorda che con riferimento agli effetti delle predette condotte, ad oggi sono state avviate nei confronti della Banca richieste risarcitorie per quasi un miliardo di euro. I soci che hanno sottoscritto gli aumenti di capitale 2014 e 2015 (il cui valore di mercato si è azzerato) sulla base di bilanci e prospetti falsi hanno subito un danno emergente di 8,000 milioni di Euro a cui occorre aggiungere il danno per lucro cessante, con questo esponendo il patrimonio della Banca ad un potenziale pregiudizio ben superiore all'ammontare stesso dei due aumenti di capitale.

La sistematica produzione di comunicazioni ai soci ed al mercato né corrette né veritiere, e la perdita di fiducia causata da successive rettifiche il cui valore non era stato inizialmente riconosciuto nei bilanci approvati, sono culminati nel fallimento della ricapitalizzazione nel 2016 e successivo intervento pubblico (luglio 2017) con la perdita di masse bancarie nel corso del 2016 per oltre 40 miliardi, di cui 28 miliardi di raccolta e quasi 12-13 miliardi di stock di impieghi, pari sostanzialmente ad “una banca di medie dimensioni”<sup>5</sup>, con un danno patrimoniale come minori ricavi quantificabile in non meno di 1,500 milioni di Euro

La temerarietà dell'azione legale avviata nel marzo 2014 contro l'Ing. Bivona ha esposto la Banca ad una domanda riconvenzionale di 23 milioni di Euro a cui si

<sup>5</sup> Fonte: Marco Morelli, AD (audizione Parlamentare del 23 novembre 2017)

sommano il danno patrimoniale per i costi legali sostenuti dalla Banca e gli importi transattivi concordati con alcune delle parti citate onde indurle alla rinuncia al giudizio.

Ed infine si intende far valere anche il c.c. danno di immagine (autonomo e distinto dai danni di natura patrimoniale sopra indicati), di carattere non patrimoniale, attesi i plurimi profili di illiceità sopra illustrati. In relazione a tale voce di danno, si chiede sin d'ora la liquidazione in via equitativa.

\*\*\*

Dall'esame qui svolto risulta un pregiudizio al patrimonio di Banca Monte dei Paschi di Siena pari a non meno di 11,633 milioni di Euro (undici miliardi e seicento sessantatré milioni di euro), la cui quantificazione definitiva potrà essere effettuata in termini puntuali anche in corso di causa, sul presupposto che la quantificazione di tale danno andrà verosimilmente incrementandosi in sede giudiziale, tenuto conto sia del danno potenziale legato ai fatti che, per le ragioni di cui sopra, potranno essere addebitati ad esito degli approfondimenti in atto, sia - in ogni caso - dell'ingente danno reputazionale subito dalla Banca, che ne sta gravemente pregiudicando il risanamento.

\*\*\*

Per tali ragioni, sussistono specifici profili di responsabilità a carico degli amministratori, per quanto di rispettiva competenza (anche in concorso con altri soggetti), dei bilanci annuali 2012, 2013, 2014 e del rendiconto semestrale al 30 giugno 2015.

Emergono gravi profili di responsabilità (seppur con le dovute differenziazioni in relazione al ruolo e all'arco temporale di permanenza in carica) anche in capo ai quei componenti del consiglio di amministrazione non esecutivi, i quali, pur in presenza di inequivocabili indici sintomatici delle gravi irregolarità sopra evidenziate e pur essendo stati in alcuni casi informati, sono rimasti colpevolmente inerti laddove avrebbero dovuto attivarsi per evitare il verificarsi o l'aggravarsi degli eventi pregiudizievoli; nonché dei membri del collegio sindacale, per la reiterata violazione dei doveri di controllo, informazione e/o intervento, che, se correttamente adempiuti, avrebbero permesso

(quantomeno) di limitare i danni cagionati alla Banca dalle illecite condotte menzionate.

Alla luce delle contestazioni formulate anche dalle autorità giudiziaria nel corso dell'esercizio 2017, le fattispecie e i comportamenti (commissivi e omissivi) imputabili agli Amministratori (anche in concorso con altri soggetti) devono essere valutati e considerati con particolare attenzione nella prospettiva, anche all'esito delle verifiche ancora in corso e dei procedimenti pendenti ed in via di conclusione, di avviare anche su questi aspetti specifiche iniziative risarcitorie, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396, 2407 c.c. e/o delle altre disposizioni di legge e regolamentari applicabili, che si chiede sin d'ora di deliberare.

\*\*\*


Pertanto, tenendo presente le risultanze degli approfondimenti fin qui effettuati, fermo restando il possibile ampliamento del perimetro delle contestazioni all'esito degli accertamenti in itinere e la necessità di una puntuale verifica dei presupposti della fattispecie di responsabilità, non può seriamente dubitarsi che sussistano sufficienti e fondati elementi per promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396, 2407 c.c. e/o di ogni altra iniziativa risarcitoria e/o di regresso e rivalsa, nei confronti degli Amministratori, incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, (anche in concorso con altri soggetti) nonché dei sindaci in carica al momento dell'approvazione del bilancio annuale 2012, 2013, 2014 e della relazione semestrale al 30 giugno 2015 - o in un diverso e più ampio periodo anteriore da considerarsi in base alle evidenze già emerse, nonché ai fatti che verranno contestati - tenendo conto del ruolo rispettivamente ricoperto e dell'arco temporale in cui è stata ricoperta la carica da ciascuno di essi.

Con riferimento alle prestazioni svolte dalla società di revisione (tutt'oggi in carica) nel periodo di cui ai fatti-presupposto della proposta di azione di responsabilità, la documentazione acquisita, allo stato, non permette ancora di approfondire compiutamente l'analisi sulla possibile responsabilità di detta società (e delle persone fisiche che hanno collaborato nella revisione) in relazione al mancato rispetto da parte della società di revisione *de qua* degli obblighi di legge *in subiecta materia*, così come integrati dall'applicazione dei principi di revisione.

Ciò nonostante, la pervasività, la durata temporale e la notorietà degli illeciti contestati - non potendosi dubitare dell'elemento della consapevolezza - lascia intravedere possibili profili di responsabilità anche in capo alla società incaricata della revisione legale dei conti (Ernst & Young), nonché nei confronti delle persone che hanno collaborato nella revisione - così come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 39/2010 - per violazione dei doveri imposti a loro carico nello svolgimento dell'incarico ricevuto.

\*\*\*

A circular stamp, likely a company seal, is partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be the initials 'EM'.



**ALLEGATI**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 APRILE 2018  
DI  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

**Proposta di  
Azione di responsabilità, deliberazioni inerenti e conseguenti  
da parte del Socio**

**Bluebell Partners Ltd**

**\*\*\* MEMORIA TECNICA \*\*\***

**13 Marzo 2018**

A circular stamp, likely a company seal, is positioned on the right side of the page. To its right is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'pd'.

## Indice

		<b>Pag.</b>
<b>1</b>	<b>La falsa contabilizzazione delle Operazioni Deutsche Bank e Nomura</b>	25
1.1	L'Operazione Nomura.....	25
1.2	L'Operazione DB.....	27
<b>2</b>	<b>Il Provvedimento di Richiesta di Rinvio a Giudizio (2017)</b> .....	28
<b>3</b>	<b>L'elemento oggettivo del falso contabile: i contratti</b> .....	29
3.1	Premessa: l'assoluta semplicità della materia.....	29
3.2	I contratti dell'Operazione Nomura.....	31
3.3	I contratti dell'Operazione DB.....	32
<b>4</b>	<b>La responsabilità per 'truffa contrattuale'</b> .....	33
<b>5</b>	<b>Le false comunicazioni sociali e la manipolazione informativa: l'impatto delle Operazioni DB e Nomura</b> .....	35
<b>6</b>	<b>La documentata evidenza della consapevolezza degli Amministratori</b>	37
<b>7</b>	<b>Le circostanze aggravanti della consapevolezza</b> .....	41
7.1	Le false rappresentazioni sulla consegna dei titoli di Stato.....	41
7.2	Le false rappresentazioni sulla riconsegna dei titoli di Stato.....	45
<b>8</b>	<b>L'artificio ed il raggio delle note 'Pro-Forma'</b> .....	47
<b>9</b>	<b>Le false rappresentazioni per ottenere gli Aiuti di Stato ('Monti Bond')</b>	54
9.1	La normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato all'epoca in vigore .....	54
9.2	Rappresentazioni sugli Aiuti di Stato .....	55
<b>10</b>	<b>Sulla quantificazione del danno</b> .....	59
10.1	Il danno subito dalla Banca dalle Operazioni DB e Nomura.....	59
10.2	Le cause risarcitorie promosse contro DB e Nomura il 1 marzo 2013.....	62
10.3	Gli accordi transattivi sottoscritti con DB e Nomura.....	62
<b>11</b>	<b>L'assenza di ostacolo alle Autorità di Vigilanza</b> .....	67
	<b>Allegati</b> .....	72

## 1. La falsa contabilizzazione delle Operazioni Deutsche Bank e Nomura

Gli amministratori (gli “Amministratori”)<sup>10</sup> di MPS contabilizzavano nei bilanci 2012, 2013, 2014 e nella semestrale al 30 giugno 2015 cinque miliardi di derivativi creditizi (c.d. *Credit Default Swap*) come operazioni su Titoli di Stato (Buoni del Tesoro Poliennali o BTP), con questo dando una falsa rappresentazione della posizione economica, finanziaria, di rischio, di capitale regolamentare per come ingannevolmente esposta nei bilanci e nei prospetti degli aumenti di capitale 2014 e 2015 (otto miliardi andati in fumo) e nei prospetti delle obbligazioni collocate presso di investitori istituzionali e *retail*.

È invero intuibile che ben diversa (anzi, diametralmente opposta) è la situazione di una banca che investe la propria liquidità in obbligazioni emesse dallo Stato da quella della banca che, senza disporre della suddetta liquidità, arrischia il capitale in temerarie operazioni in derivati.

La Suprema Corte in un sentenza che riguardava MPS ed in particolare l'operazione Nomura ha affermato: “È appena il caso di ricordare che integra il reato di false comunicazioni sociali ex art 2622 c.c. l'omessa registrazione contabile di operazioni finanziarie ad oggetto la stipulazione di contratti derivati ad alto rischio che si rifletta sulla veridicità del bilancio di una società quotata” (Cass., Sez. II Pen., 25 marzo 2014, n. 18778)

### 1.1. L'Operazione Nomura

Gli amministratori contabilizzavano come investimento in titoli di Stato (BTP) un derivato di credito (*Credit Default Swap*) negoziato con Nomura nel 2009 per un valore nominale di tre miliardi di euro e scadenza 2034 (l'”Operazione Nomura”).

<sup>10</sup> In questa Memoria Tecnica per “Amministratori” si intendono genericamente gli amministratori di MPS di tempo in tempo in carica al momento dell'approvazione dei bilanci annuali 2012, 2013, 2014 e della semestrale al 30 giugno 2015. Gli Amministratori “sono solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza” dei propri doveri, “a meno che si tratti di attribuzione proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.... Gli amministratori sono solidamente responsabile se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose” (es. art 2392 c.c.). La responsabilità di ciascuno degli Amministratori (e la relativa quota di danno) dovrà dunque essere valutata in solido o in subordine per quanto di propria ragione.

Sull'Operazione Nomura gravavano due errori contabili (i) era stata iscritta a bilancio ad un valore iniziale superiore a quello effettivo onde nascondere le perdite di una seconda operazione (*Alexandria*) occultata al suo interno per come pacificamente ammesso da MPS<sup>11</sup>; (ii) era stata contabilizzata come un'operazione in titoli di Stato. Il 6 febbraio 2013 gli amministratori correggevano il primo errore contabile<sup>12</sup> ma non il secondo.

L'Operazione Nomura è descritta in un contratto quadro denominato "*Mandate Agreement*"<sup>13</sup> concluso tra MPS e Nomura che sarebbe stato asseritamente 'scoperto' in una cassaforte nell'ottobre 2012, ovvero molti mesi dopo l'insediamento il loro insediamento a inizio 2012.

L'Operazione Nomura era stata documentata come un insieme di complessi passaggi (un investimento di tre miliardi di euro in titoli di Stato, un finanziamento in pronti contro termini ed un derivato di copertura del rischio di tasso), il tutto accompagnato da rilevanti obblighi di marginalizzazione. Ma se si elimina ogni artificio e meccanismo volto a confondere chi si trovi a doverla esaminare, ci si avvede che l'Operazione Nomura è Pesatta riproduzione di un derivato di credito ovvero un Credit Default Swap (o "CDS").

Infatti, una volta elisi i pagamenti reciproci dei medesimi importi fittiziamente documentati in contratti apparentemente separati, risulta che Nomura paga a MPS un premio (c.d. "CDS spread") e, a sua volta, MPS fornisce a Nomura protezione sul rischio di *default* della Repubblica Italiana, per un valore nominale di circa tre miliardi di euro, secondo la meccanica di un contratto di Credit Default Swap.

Il 23 settembre 2015, poi, Nomura e MPS hanno concluso un accordo transattivo ai sensi del quale, tra l'altro, l'Operazione Nomura è stata risolta consensualmente. Nondimeno, MPS non ha rinunciato alle sue pretese nei confronti del signor Mussari e del signor Vigni (*i.e.*, i suoi dirigenti che hanno sottoscritto l'Operazione Nomura) e, la Causa Nomura è ancora pendente nei confronti di questi ultimi avanti il Tribunale di Firenze.

---

<sup>11</sup> Allegato 10.12 - MPS, Citazione contro Nomura (1 marzo 2013)

<sup>12</sup> Allegato 10.13 - MPS Comunicato Stampa (6 febbraio 2013)

<sup>13</sup> Allegato 12.1 Mandate Agreement MPS vs. Nomura 31 luglio 2009

## 1.2. L'Operazione DB


L'Operazione DB è analoga all'Operazione Nomura. Identica ne è la finalità, ad avviso di MPS. MPS sostiene infatti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio dalla stessa promosso nel marzo 2013 contro il signor Mussari, il signor Vigni e DB<sup>14</sup> che i suoi *ex* dirigenti avevano deciso di porre in essere l'Operazione DB con il preciso scopo di occultare la perdita generata da un veicolo societario scozzese (tale Santorini Investment Ltd – *Santorini*) interamente detenuto dalla stessa MPS.

Le principali differenze tra l'Operazione Nomura e l'Operazione DB riguardavano la durata (1 Agosto 2034 per l'Operazione Nomura, 1 maggio 2031 per l'Operazione DB) e il valore nominale (circa tre miliardi di euro per l'Operazione Nomura, circa due miliardi di euro per l'Operazione DB).

Anche sull'Operazione DB gravavano due errori contabili **(i)** era stata iscritta a bilancio ad un valore iniziale superiore a quello effettivo onde nascondere la perdita di Santorini occultata al suo interno; **(ii)** era stata contabilizzata come un'operazione in titoli di Stato. Il 6 febbraio 2013 gli amministratori correggevano il primo errore contabile<sup>15</sup> ma non il secondo.

Anche l'Operazione DB, poi, riproduceva il meccanismo di funzionamento di un *Credit Default Swap*. Infatti, senza tener conto dei pagamenti reciproci degli stessi importi effettuati dalle parti, DB paga a MPS un premio in cambio di protezione contro un possibile default dell'Italia.

Il 19 dicembre 2013 DB e MPS hanno poi concluso un accordo transattivo in forza del quale, tra l'altro, hanno risolto consensualmente l'Operazione DB. Nondimeno, MPS non ha rinunciato ai suoi diritti nei confronti del signor Mussari e del signor Vigni (*i.e.*, i suoi dirigenti che hanno sottoscritto l'Operazione DB) e, per quanto noto la Causa DB è ancora pendente nei confronti di questi ultimi avanti il Tribunale di Firenze.

A circular stamp with a handwritten signature inside, located on the right side of the page.

<sup>14</sup> Allegato 10.11 - MPS Citazione contro Deutsche Bank (1 marzo 2013)

<sup>15</sup> Allegato 10.13 - MPS Comunicato Stampa (6 febbraio 2013)

A handwritten signature, possibly 'SW', located at the bottom right of the page.

## 2. Il Provvedimento di Richiesta di Rinvio a Giudizio (2017)

Il 21 aprile 2017 l'ufficio del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Milano, emetteva ordinanza di rinvio a giudizio coattivo dei signori Profumo, Viola e Salvadori per i reati previsti e puniti dagli artt. 81 e 110 cod. pen. e 2622, co. 1, 3 e 4 cod. civ. (false comunicazioni sociali delle società quotate) con riferimento alle informazioni finanziarie per il periodo dal 2012 (Bilancio 2012) al 2015 (1<sup>o</sup> semestre).

Per prima cosa il GIP ha osservato con l'accusa di false comunicazioni sociali e manipolazione informativa, affermando quanto segue **“risulta qui opportuno dare per scontato tutto quanto veniva accertato sulle caratteristiche contrattuali [dell’Operazione Nomura, n.d.s.] ...e le valutazioni deliberative già formulate dalle autorità giudiziarie e di vigilanza sulla natura di essa come di un Credit Default Swap, quindi di un derivato di negoziazione e non di vendita a pronti contro termine”** di titoli di Stato (ordinanza di imputazione coattiva pronunciata dal Tribunale di Milano il 21 aprile 2017, p. 4)<sup>16</sup>.

Il GIP ha poi stabilito che **“dalla perseverata e consapevole contabilizzazione a saldi aperti delle Operazioni si è indubbiamente determinata una enorme asimmetria informativa nei bilanci 2012-2015 di BMPS” (ns. doc. 20, p. 10)** aggiungendo che **“non può ragionevolmente non sostenersi che il lettore dei bilanci BMPS abbia ricevuto informazioni parziali e dati contrastanti, contraddittori ed ambigui, al punto da renderli inintelligibili e da essi inattuabili i caratteri della serietà, della chiarezza e della veridicità”** (ordinanza di imputazione coattiva pronunciata dal Tribunale di Milano il 21 aprile 2017, p. 12).

Il GIP ha affermato che **“ancora meno dubbi possono nutrirsi, invece, per la connessa (ma giuridicamente indipendente) fattispecie di manipolazione del mercato (reato di pericolo)”** precisando che **“le censure individuabili [nei confronti dei signori Profumo e Viola, n.d.s.] sono le medesime di quelle elevate prima della gestione Profumo-Viola: la diffusione sul mercato di notizie false (e, in tal caso, anche contraddittorie e ambigue), idonee a determinare una sensibile alterazione del prezzo dell’azione ordinaria BMPS quotata sul Mercato Telematico Azionario «in quanto suscettibili di modificare le decisioni di investimento dell’investitore medio» (imputazione così formulata dall’Ufficio di Procura)”** (ordinanza di imputazione coattiva pronunciata dal Tribunale di Milano il 21 aprile 2017, p. 17).

<sup>16</sup> Allegato 1.7, ordinanza di imputazione coattiva pronunciata dal Tribunale di Milano il 21 aprile 2017

Il GIP ha affermato: “*d'altra parte, non può venire misconosciuta la circostanza che gli aumenti di capitale promossi da BMPS siano stati lanciati su mercato in una condizione informativa carente, ambigua ed incompleta*” (ordinanza di imputazione coattiva pronunciata dal Tribunale di Milano il 21 aprile 2017, p. 18).

Con provvedimento N. 955/2016 R.G.N.R. mod 21 (il “**Provvedimento**”)<sup>17</sup> a firma dei pubblici ministeri dott. Stefano Civardi, dott. Mauro Clerici, dott. Giordano Baggio, il 12 maggio 2017 la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex-Amministratore Delegato Fabrizio Viola e l'ex-Presidente Alessandro Profumo sottoposti ad indagine per i reati (a) Artt. 81 cpv., 110 c.p., 2622 commi 1,3 4 c.c., in Siena dal 31.12.2012 l 31.12.2014; (b) Artt. 110 c.p. e 2622 comma 1 c.c. in Siena il 6.8.2015 e (c) Artt. 81 cpv., 110 c.p., 185 D.Lgs. n. 58/1998, in Milano dal 29.4.2013 al 6.8.2015.

I fatti contestati si riferiscono ai comunicati diffusi al pubblico in ordine all'approvazione delle relazioni e dei bilanci di Banca Monte dei Paschi di Siena (“**MPS**”) per effetto di due operazioni in derivati creditizi (Credit Default Swap) contabilizzate come titoli di Stato eseguite con Deutsche Bank e Nomura.

### **3. L'elemento oggettivo del falso contabile: i contratti**

Gli Amministratori non solo hanno continuato per anni a contabilizzare le Operazioni DB e Nomura come titoli di Stato (BTP) nonostante fossero stati ripetutamente messi al corrente che erano derivati, ma hanno ‘preteso’ di non rendersene conto essi stessi quando la circostanza risultava del tutto immediata dall'unico elemento necessario e sufficiente a dimostrare la natura sostanzialistica degli impegni assunti: **i contratti.**

#### **3.1. Premessa: l'assoluta semplicità della materia**

Per prima cosa occorre sgombrare il campo da una falsa convinzione alimentata ad arte dai soggetti interessati a nascondere la reale natura delle Operazioni DB e Nomura ovvero la pretesa ‘complessità’ e ‘difficoltà’ della materia: per chiunque sia ‘addetto ai lavori’ (come gli Amministratori, in particolare quelli esecutivi, devono ritenersi), capire dai contratti che non si trattava di operazioni in titoli di Stati (BTP) ma derivati era/è tanto

<sup>17</sup> Allegato 1.8 - Procura di Milano, Richiesta di Rinvio a Giudizio di Profumo, Viola e Salvadori (12 maggio 2017)

‘complicato’ quanto per un idraulico capire come si cambia la guarnizione di un rubinetto (un’impresa indubbiamente difficile e complessa soltanto per chi non fa l’idraulico).

Gli Amministratori pur sostenendo che si trattava di operazioni in titoli di Stato, nel Bilancio 2012 e 2013, evidenziavano la presenza di due clausole nei contratti che regolavano le Operazione DB e Nomura: la c.d. clausola “*cheapest to deliver option*”<sup>18</sup> e la c.d. clausola di ‘*early termination*’ nel caso di un ‘*credit event*’<sup>19</sup>. Si tratta di due clausole che devono automaticamente indurre un ‘addetto ai lavori’ ad ‘ipotizzare’ che si tratti di un contratto di *Credit Default Swap* così come per un bambino è automatico associare la parola ‘proboscide’ e ‘zanne’ all’elefante. E la riprova di ciò è il ‘Google test’:

- se sul motore di ricerca Google si digitano le parole “*proboscide*” e “*zanne*”, il primo risultato che compare è l’immagine di un “elefante”<sup>20</sup>;
- se sul motore di ricerca Google si digitano le parole “*cheapest to deliver option*” e “*early termination credit event*” il primo risultato che compare è la parola “Credit Default Swap”<sup>21</sup>.

In pratica nessun ‘addetto ai lavori’ per quanto poco esperto (ma purché in buona fede) poteva astenersi dall’ ‘ipotizzare’ che le operazioni fossero Credit Default Swap.

Ovviamente la conferma andava agevolmente ritrovata nell’esame dei contratti onde accertare se le relazioni economiche, gli obblighi ed i diritti per come definiti tra le parti componevano o meno le pattuizioni di un contratto standard di Credit Default Swap (ISDA).

A questo proposito si ricorda che l’ex-Presidente Profumo in risposta alle contestazioni di un socio che eccepiva la contabilizzazione delle operazioni nel corso dell’assemblea dell’Aprile 2013 chiamata ad approvare il Bilancio 2012 (allorquando i contratti delle operazioni non erano stati acquisiti dai soci) così replicava: ‘*Ingegner Bivona,*

<sup>18</sup> Allegato 9.1 - MPS Bilancio 2012, pp. 108, 110, 500, 503

<sup>19</sup> Allegato 9.1 - MPS Bilancio 2012, pp. 827, 828, 829, 830

<sup>20</sup> Allegato 15.10 Ricerca su Google - Zanne e Proboscide (18 giugno 2017)

<sup>21</sup> Allegato 15.11 Ricerca su Google - Cheapest to Delivery e Early Termination (18 giugno 2018)

lei ha fatto questo mestiere per tanti anni, sa meglio di me che **le basi contrattuali** sono assolutamente fondamentali per le modalità di contabilizzazione. ... Lei, peraltro, ha una grande competenza in questo campo, e sa perfettamente che gli **elementi contrattuali** sono assolutamente fondamentali per definire le attività di contabilizzazione” (Verbale Assemblea dei soci del 29 aprile 2013, p. 108).

Con questo confermando che la natura dell’operazione trova essenziale presupposto negli “**elementi contrattuali**”, allora noti solo agli Amministratori.

### 3.2. I contratti dell’Operazione Nomura

L’occultamento della natura dell’Operazione Nomura in quanto *Credit Default Swap* all’interno di contratti in apparenza rappresentati come operazioni in Titoli di Stato è stata possibile grazie ad una serie di artifici ed accorgimenti facilmente riconoscibili <sup>22,23,24</sup>:

- (1) l’esatta corrispondenza dell’ammontare nominale dell’operazione di acquisto Titoli di Stato, Pronti contro Termine (“PCT”) e Swap pari a 3,050,412,000 euro;
- (2) l’esatta corrispondenza della data di regolamento dell’acquisto dei Titoli di Stato, data di regolamento del PCT e data di partenza dello Swap fissata su tutti i contratti al 28 settembre 2009: grazie a questo accorgimento tutti i flussi iniziali si elidono senza alcuno scambio di titoli o di cassa, come appunto avviene alla data di regolamento di un *Credit Default Swap*;
- (3) l’esatta corrispondenza della data di scadenza dei Titoli di Stato, data di scadenza finale del e data finale in cui termina lo Swap fissata su tutti i contratti al 1 agosto 2034: grazie a questo accorgimento tutti i flussi si elidono alla scadenza finale dei contratti senza alcuno scambio di titoli o di cassa, come appunto avviene alla data di regolamento di un *Credit Default Swap*;
- (4) nel contratto di PCT è stata inserita la c.d. clausola “**cheapest to deliver option**”, che assicurava che la regolazione degli impegni nel caso di insolvenza del Tesoro italiano corrispondesse esattamente a quella di un *Credit Default Swap*;

<sup>22</sup> Allegato 12.1 Mandate Agreement MPS vs. Nomura 31 luglio 2009

<sup>23</sup> Allegato 12.2- MPS-Nomura, Contratto di Asset-Swap, (9 ottobre 2009)

<sup>24</sup> Allegato 12.3 - MPS-Nomura, Contratto Long Term Repo, (9-12 ottobre 2009)

- (5) nei contratti di PCT è stata introdotta la c.d. clausola di “*early termination*” nel caso di insolvenza del Tesoro italiano, assicurando che il contratto terminasse esattamente come il contratto di *Credit Default Swap*;
- (6) nei contratti di Swap è stata inserita la c.d. clausola di “*early termination*” nel caso di insolvenza del Tesoro italiano, assicurando che il contratto termini contemporaneamente al contratto di *Credit Default Swap*;
- (7) nonostante le tre operazioni di acquisto Titoli di Stato, Swap e PCT siano state documentate con la contrattualistica apparentemente standard per operazioni di questa natura (TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement) all’interno della contrattualistica sono state inserite le definizioni ed i riferimenti propri della documentazione di operazioni di *Credit Default Swap* (2003 ISDA Credit Derivative Definitions).

### 3.3. I contratti dell’Operazione DB

Considerazioni del tutto analoghe emergono anche dall’esame dei contratti relativi all’Operazione DB. L’intento ingannevole di occultare la reale natura dell’operazione (*Credit Default Swap*) come un’operazione in titoli di Stato è stata possibile grazie ad una serie di artifici ed accorgimenti facilmente riconoscibili all’interno dei contratti<sup>25,26,27,28,29</sup>:

- (1) l’esatta corrispondenza degli ammontari nominali dell’operazione di acquisto Titoli di Stato e PCT per 2,000,000,000 euro (“*Notional Amount*” e “*Principal Amount of the Reference Obligation*”);
- (2) l’identica data di regolamento delle operazioni di acquisto Titoli di Stato e PCT: i flussi iniziali si compensano senza alcuno scambio di cassa o consegna di titoli, esattamente come avviene alla data di inizio di un *Credit Default Swap*;

<sup>25</sup> Allegato 11.1 - MPS-Deutsche Bank, Contratti TRS (4-15 dicembre 2008)

<sup>26</sup> Allegato 11.2 - MPS-Deutsche Bank, Contratti TRS (15 luglio 2009)

<sup>27</sup> Allegato 11.3 - MPS-Deutsche Bank, Contratti TRS (9 febbraio 2010)

<sup>28</sup> Allegato 11.4 - MPS-Deutsche Bank, Contratti TRS (14 gennaio 2011)

<sup>29</sup> Allegato 11.5 - MPS-Deutsche Bank, Contratto Swap (15 luglio 2009)

- (3) la data finale in cui termina l'operazione di PCT (*'scheduled termination date'*) coincide con la data di scadenza (*'legal final maturity date'*) del titolo di Stato sottostante pertanto i flussi si compensano anche alla scadenza finale;
- (4) la meccanica di funzionamento del *Credit Default Swap* è stata riprodotta inserendo nel contratto di PCT la c.d. clausola "***cheapest to deliver option***" propria dei contratti di *Credit Default Swap*.....
- (5) ...unitamente all'inserimento nel contratto di PCT della c.d. clausola di "***early termination***" nel caso di insolvenza del Tesoro italiano: anche questa clausola è una peculiarità dei contratti di *Credit Default Swap*;
- (6) le definizioni, i riferimenti e i meccanismi che regolano il funzionamento delle operazioni di *Credit Default Swap* sono stati incorporati nei contratti PCT includendo per riferimento la documentazione standard (2003 ISDA Credit Derivative Definitions) dei CDS

\*

A tutto questo si aggiunga un'ulteriore evidenza: la parola 'derivato' nelle sue varie declinazioni (*'Credit Default Swap'*, *'CDS'* o *'Credit Event'*) ricorre nei contratti delle Operazioni DB<sup>30</sup> e Nomura<sup>31</sup> ben **447** volte, di cui **87** nei contratti con Nomura e **360** nei contratti con Deutsche. Davvero troppo.

#### 4. La responsabilità per '*truffa contrattuale*'

Le condotte delle persone che in concreto si sono adoperate per realizzare prima e nascondere dopo che le operazioni erano derivati (*Credit Default Swap*) attraverso una serie di artifici atti a farle risultare *prima facie* operazioni in titoli di Stato (BTP), sembrerebbero integrare la c.d. '*truffa contrattuale*'.

Se gli autori della '*truffa*' non avessero nascosto che le operazioni erano derivati, queste operazioni non potevano essere né eseguite né mantenute in essere perché eccedevano i limiti di rischio (Value at Risk o "**VAR**") autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione di MPS sia al momento in cui furono poste in essere (4-15 settembre

<sup>30</sup> Allegati da 11.1 a 11.5

<sup>31</sup> Allegati da 12.1 a 12.3

2008, 28 settembre 2009) sia nel durante fino al momento in cui furono chiuse anticipatamente (19 dicembre 2013, 23 settembre 2015).

Non solo la Banca non avrebbe potuto assumere e detenere il rischio in base ai limiti per l'operatività in derivati fissati dal Consiglio d'Amministrazione, ma nemmeno in base alle disposizioni con cui la Commissione Europea il 17 novembre 2013 aveva approvato gli aiuti di Stato (Monti Bond) vincolando MPS, fintanto che non avesse rimborsato gli aiuti, a non superare un limite di rischio (VAR) pari a “10-20 milioni di euro”<sup>32</sup>.

La Procura di Milano ha accertato che le Operazioni DB e Nomura hanno generato da sole un'assunzione di rischio in termini di VAR di “euro 102,7 milioni (dichiarando quindi un valore minore del 95,2% rispetto al VaR reale)”<sup>33</sup> nel 2013, “euro 56,8 milioni (dichiarando quindi un valore minore del 1472%% rispetto al VaR reale)”<sup>34</sup> nel 2014 e “euro 102,9 milioni (dichiarando quindi un valore minore del 1348%% rispetto al VaR reale)”<sup>35</sup> al 30 giugno 2015 ovvero prima che gli aiuti fossero rimborsati, valori fino a 5 volte superiori a quelli consentiti in base agli obblighi imposti dalla Commissione Europea.

Con riferimento all'illecito della truffa contrattuale, la Corte di Cassazione ha statuito che: *“la c.d. truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l'agente abbia posto in essere artifici e raggiuri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato”* *“(così, per prima, Sez. II; in senso conforme, più recentemente, ex multis, Sez. II, sentenza n. 3538 del 7 novembre 1980, dep. 17 aprile, CED Cass. N. 14855, e Sez. II, sentenza n. 47623 del 29 ottobre 2008, CED Cass. N. 242296)”* (Cass. 25 marzo 2014 n. 18778, *cit.*).

Ed è stata proprio la Corte di Cassazione, restituendo gli atti al Tribunale di Siena su un procedimento che riguardava l'Operazione Nomura a chiedere alla procura di Siena

<sup>32</sup> Allegato 8.5 - Giuseppe Bivona, Memoria Tecnica (aprile 2015), vedere Allegato 17, Paragrafo 67, p. 19

<sup>33</sup> Allegato 1.9 - GIP Tribunale di Milano, Fissazione Udienza Preliminare per Profumo, Viola e Salvadori (22 maggio 2017), p. 5

<sup>34</sup> Allegato 1.9 - GIP Tribunale di Milano, Fissazione Udienza Preliminare per Profumo, Viola e Salvadori (22 maggio 2017), p. 6

<sup>35</sup> Allegato 1.9 - GIP Tribunale di Milano, Fissazione Udienza Preliminare per Profumo, Viola e Salvadori (22 maggio 2017), p. 8

(che ha poi trasmesso gli atti alla Procura di Milano) di valutare “*il delitto di truffa*” (Cass. 25 marzo 2014, n. 18778, *cit.*)<sup>36</sup>, una fattispecie che non pare invece sia stata affatto considerata dai Pubblici Ministero Baggio, Clerici e Civardi.

#### 5. Le false comunicazioni sociali e la manipolazione informativa: l’impatto delle Operazioni DB e Nomura

Gli effetti dell’errata contabilizzazione delle Operazioni DB e Nomura sulle informazioni finanziarie è compiutamente descritto nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Milano del 16 febbraio 2016<sup>37</sup>, nella consulenza tecnica dei proff. Francesco Corielli e Roberto Tasca su incarico della Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 10 gennaio 2017<sup>38</sup> e nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica emesso nei confronti dei signori Profumo, Viola e Salvadori del 12 maggio 2017<sup>39</sup>, a cui interamente si rimanda salvo riportare sinteticamente alcune conclusioni (valore corretto meno valore riportato/valore riportato, %):

- variazione del risultato economico di esercizio (bilancio consolidato) al lordo delle imposte, rispetto al valore dichiarato: +33,5% nel 2011, -10,4% nel 2012, -61,7% nel 2013, +1,1% nel 2014 e +112,8% nel 2015 (1<sup>o</sup> semestre);
- variazione del patrimonio civilistico netto (bilancio consolidato) rispetto al valore dichiarato: +0,3% nel 2011, -1,6% nel 2012, -0,6% nel 2013, -1,4% nel 2014 e -0,3% nel 2015 (1<sup>o</sup> semestre);
- sebbene il falso contabile abbia determinato effetti sostanzialmente compensativi sul patrimonio netto civilistico, in realtà sono “*state accantonate e sovradimensionate riserve disponibili per aumento di capitale e copertura perdite, utilizzando la voce di patrimonio netto rappresentata dalle riserve di rivalutazione monetaria, così che, incorporando un maggior valore non effettivo, le stesse risultano artificiosamente incrementate*”<sup>40</sup>. La variazione delle

<sup>36</sup> Allegato 1.10 - Sentenza della Corte di Cassazione (25 marzo 2014)

<sup>37</sup> Allegato 1.3 - Procura di Milano - Richiesta di Rinvio a Giudizio per Mussari, Vigni e altri (16 febbraio 2016)

<sup>38</sup> Allegato 8.3 - Procura Generale, CTU Prof. Tasca e Corielli - Procura Generale della Repubblica (10 gennaio 2017)

<sup>39</sup> Allegato 1.8 - Procura di Milano, Richiesta di Rinvio a Giudizio di Profumo, Viola e Salvadori (12 maggio 2017)

<sup>40</sup> Allegato 1.7 - GIP Tribunale di Milano, Rinvio a Giudizio Coatto di Profumo, Viola e Salvadori (21 aprile 2017)

- riserve (Voce 170) rispetto al valore dichiarato risulta: -9,4% nel 2011, -37,7% nel 2012, -109,6% nel 2013, +90,8% nel 2014 e -46,5% nel 2015 (1<sup>o</sup> semestre);
- variazione del capitale regolamentare (Patrimonio di Vigilanza) rispetto al valore dichiarato: -9,5% nel 2011, -10,3% nel 2012 e -3,3% nel 2014;
  - variazione del *Tier 1 Ratio*<sup>41</sup> rispetto al valore dichiarato: -19,55% nel 2011, -15,2% nel 2012, -5% nel 2013, -3% nel 2014
  - variazione dei rischi di negoziazione (“Value at Risk” o “VaR”)<sup>42</sup> rispetto al valore dichiarato :+722% nel 2011, +2593% nel 2012, +952% nel 2013, +1472% nel 2014 e +1348% nel 2015.

Di particolare rilievo sono proprio i due ultimi indicatori riportati (*Tier 1 Ratio* ed il VaR): **(i)** la banca aveva un’esposizione ai rischi di mercato (VAR) fino a circa **26 volte maggiore** di quella dichiarata e **(ii)** al tempo stesso disponeva di una dotazione effettiva di capitale regolamentare (*Tier 1, Tier 1 Ratio*) per far fronte ai rischi **fino a circa il 20% inferiore** a quella dichiarata. Il combinato disposto di queste due errate rappresentazioni ha evidentemente falsato irreparabilmente il profilo della banca.

Onde ulteriormente meglio inquadrare la temerarietà della situazione nascosta dagli Amministratori ai soci ed al mercato non solo in termini relativi, ma anche in termini assoluti basti dire che sulla base dei dati corretti (allora non noti) MPS nel 2012 aveva un’esposizione di rischio (VAR) che era **due volte e mezzo** quella di Intesa Sanpaolo<sup>43</sup> (la principale e più solida banca italiana) la quale, dal canto suo, aveva una solidità patrimoniale (*Tier 1 Ratio*) **una volta e mezzo** quella di MPS (!).

La proditorietà della falsificazione della posizione di rischio (VAR) è stata tanto più idonea a trarre in inganno se si tiene conto che MPS come parte dell’accordo raggiunto con la Commissione Europea onde ottenere cinque miliardi di aiuti di Stato (c.d. ‘Monti

<sup>41</sup> Il *Tier 1* è il Patrimonio di Base; il *Tier 1 Ratio* è il rapporto tra il *Tier 1* e gli attivi ponderati per il rischio (*Risk Weight Asset* o RWA)

<sup>42</sup> Il VaR è un indicatore del rischio dell’attività di negoziazione (*trading*) effettuata dalla banca e misura quale è la perdita massima che la banca potrebbe subire, all’interno di una certa soglia di probabilità, in un singolo giorno

<sup>43</sup> Intesa Sanpaolo (2012): VAR pari a euro 82 milioni; *Tier 1 Ratio* pari a 12,1% (fonte: Bilancio Intesa Sanpaolo 2012)

Bond) aveva sottoscritto l'impegno secondo cui il "Trading risk will be significantly limited in terms of exposure and in terms of scope. First of all, the value at risk ("VaR") for market price changes of the overall MPS's trading book will be limited to an amount not higher than EUR [15-25] million/daily and EUR [10-20] million/daily average, 99% confidence."<sup>44</sup>, mentre è poi risultato che MPS aveva un VAR di euro 102,7 milioni nel 2013, euro 56,8 milioni nel 2014 e 102,9 milioni nel 2015 (1<sup>o</sup> semestre).

## 6. La documentata consapevolezza degli Amministratori

Nonostante un patrimonio informativo a dir poco monumentale che non lasciava dubbi sull'errata contabilizzazione delle Operazioni DB e Nomura, gli Amministratori hanno continuato imperterriti a contabilizzarle come Titoli di Stato

La circostanza che le Operazioni DB e Nomura, ben lungi da essere operazioni in Titoli di Stato - così come contabilizzate dagli amministratori dal 2012 al 1H2015<sup>45</sup> - erano derivati creditizi, risultava pacificamente riconosciuta da una pluralità di riscontri nella piena disponibilità degli Amministratori:

- (1) il 17 aprile 2012, otto ispettori della Banca d'Italia, al termine di un'ispezione della Vigilanza conclusa il 9 marzo 2012 avevano dichiarato che "la struttura complessiva dell'operazione [ndr – Operazione Nomura] rientra nella definizione di derivato" e che "l'operazione nel suo complesso si sostanzia in un derivato creditizio (Credit Default Swap)"<sup>46</sup>;

<sup>44</sup> Decisione della Commissione Europea, C(2013) 8427 final del 27 novembre 2013

<sup>45</sup> in relazione alle Operazioni Deutsche Bank e Nomura, il 16 febbraio 2016 la Procura di Milano aveva chiesto il rinvio a giudizio dell'ex-Presidente Giuseppe Mussari e dell'ex-Direttore Generale Antonio Vigni contestando i reati di falso in bilancio e manipolazione informativa sui bilanci dal Bilancio 2008 fino alla trimestrale al 30 settembre 2012 incluso. Nel provvedimento del 16 febbraio 2016, la Procura ha accordato agli amministratori subentrati a inizio 2012 (i signori Profumo e Viola) il beneficio di considerarsi "indotti in errore" in relazione alla semestrale al 30 giugno 2012 ed alla trimestrale al 30 settembre 2012 in quanto appena insediatisi e dunque ritenuti "indotti in errore" dagli amministratori precedenti (Mussari/Vigni) che nel frattempo avevano lasciato la Banca. Allegato 1.3 - Procura di Milano - Richiesta di Rinvio a Giudizio per Mussari, Vigni e altri 16 febbraio 2016)

<sup>46</sup> Allegato 6.2 - Banca d'Italia, Verbale Ispezione (17 aprile 2012), p. 8, 9, 12 e 13

- (2) il 26 marzo 2013 i prof. Andrea Resti e Giovanni Petrella, consulenti di MPS, avevano presentato una relazione alla Banca<sup>47</sup> in cui avevano dimostrato di aver loro stessi riconosciuto che le operazioni Deutsche Bank e Nomura possedevano le caratteristiche sostanziali dei contratti derivati, con questo *“testimoniando così come anche per loro, “nella sostanza”, si tratta di un derivato di credito venduto da MPS”*<sup>48</sup> per usare le parole del prof. Tasca;
- (3) il 1° luglio 2013, Nomura per il tramite dei propri consulenti ammetteva pacificamente che *“la sostanza economica dell’operazione è perciò, senza possibilità di contraddizione, la vendita di un derivato creditizio da MPS a Nomura”*<sup>49</sup> affermando di non aver mai venduto a MPS i Titoli di Stato che la Banca continuava a iscrivere a bilancio perché non avrebbe avuto alcuna ragione di farlo;
- (4) il 13 luglio 2013, il Tribunale del Riesame (Siena) affermava che l’operazione eseguita da MPS con Nomura *“si sostanzia in un Credit Default Swap, derivato creditizio”* e che *“doveva essere iscritta nel portafoglio attività finanziarie di negoziazione”* mentre *“MPS ha invece contabilizzato le diverse componenti in voci separate allocandole in portafogli diversi”*<sup>50</sup>;
- (5) il 29 gennaio 2014 anche Deutsche Bank, dopo Nomura dichiarava pubblicamente che l’operazione con MPS era un derivato<sup>51</sup>. L’autorità di controllo tedesca (Bafin) avrebbe successivamente confermato che Deutsche Bank aveva riconosciuto che l’operazione era un derivato a valere dalla trimestrale al 30 settembre 2016<sup>52</sup>;

<sup>47</sup> Allegato 10.10 - MPS Relazione Punto 4 Assemblea aprile 2013 (29 aprile 2013): *“i contratti forniscano protezione a Deutsche Bank...contro le perdite derivanti da un default della Repubblica Italiana”* (p. 17); *“I rapporti tra MPS e Nomura possono essere sintetizzati come .. MPS incassa un pagamento periodico da Nomura...a scadenza (o in caso di early termination) MPS rifonde a Nomura le eventuali perdite derivanti dall’inadempimento del Tesoro italiano o da altri eventi assimilabili (“credit event”)”* (p. 41).

<sup>48</sup> Allegato 14.1 - Articolo Sole24Ore (27 aprile 2013) - Intervista del Prof. Tasca

<sup>49</sup> Allegato 8.4 - Nomura, Memoria Tecnica Prof. Gualtieri (1 luglio 2013), p. 11,14, 15 e 22

<sup>50</sup> Allegato 15.1- Sentenza Tribunale del Riesame Siena (13 luglio 2013), p. 12

<sup>51</sup> Allegato 14.2 - Articolo su Die Welt, (7 gennaio 2014). Vedere anche articolo su Corriere della Sera del 16 e 30 gennaio 2014 e articolo su Bloomberg del 29 gennaio 2014

<sup>52</sup> Allegato 7.3 - Relazione dell'autorità di controllo tedesca (BAFIN) su Operazione MPS con Deutsche Bank (31 dicembre 2014), p. 279,

- (6) il 6 febbraio 2014 l'autorità di controllo tedesca (Bafin) informava ufficialmente la Consob che l'operazione fatta da MPS con Deutsche Bank contabilizzata come Titoli di Stato era un "derivato"<sup>53</sup>, un fatto di cui la Banca veniva informata<sup>54</sup>;
- (7) il 26 ottobre 2014, la Banca Centrale Europea dichiarava che "*l'operazione [ndr - eseguita da MPS] con Nomura è stata trattata [dalla BCE] come un derivato*"<sup>55</sup>;
- (8) il 3 aprile 2015, la Procura di Milano emetteva avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di MPS contestando l'occultamento di perdite attraverso "*un derivato creditizio di tipo CDS (Credit Default Swap)*"<sup>56</sup> su rischio Italia, ottenuto tramite la *disaggregazione in separate componenti, in guisa di consentirne la dissimulazione nei Bilanci MPS*", precisando che l'acquisto dei Titoli di Stato iscritti da MPS a bilancio "*sarebbe avvenuto solo fittiziamente*"<sup>57</sup>;
- (9) il 22 maggio 2015 la Banca ha comunicato che la contabilizzazione delle operazioni era diventata "*oggetto di approfondimento*" da parte della autorità precisando che l'accoglimento di istanze volte ad accertare la mancata correttezza della rappresentazione contabile avrebbe potuto determinare "*ripercussioni negative, anche rilevanti, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo*"<sup>58</sup> senza per questo correggere i bilanci;
- (10) il 5 giugno 2015 i Consulenti Tecnici d'Ufficio prof. Roberto Tasca e Francesco Corielli incaricati dalla Procura di Milano di accertare la correttezza delle appostazioni contabili nei bilanci MPS delle operazioni con Deutsche Bank e Nomura hanno dichiarato che MPS "*avrebbe dovuto rappresentare in bilancio le due operazioni come contratti di Credit Default Swap e non come Repo d'investimento 'a saldi aperti'*" e che le rappresentazioni date da MPS a sostegno della contabilizzazione adottata è di natura "*del tutto illogica ed infondata*"<sup>59</sup>.

<sup>53</sup> Allegato 7.1- Bafin, Lettera alla Consob (6 febbraio 2014)

<sup>54</sup> Allegato 2.11 - Lettera ai signori Profumo e Viola (20 luglio 2015)

<sup>55</sup> Allegato 7.2 - Banca Centrale Europea - Rapporto su MPS (26 ottobre 2014)

<sup>56</sup> con riferimento all'operazione Nomura

<sup>57</sup> Allegato 1.1 - Procura di Milano Avviso ex 415 bis per Mussari, Vigni e altri (3 aprile 2015), pag. 3

<sup>58</sup> Allegato 9.6 - MPS Prospetto Aumento di Capitale 2015, p. 3 e 140

<sup>59</sup> Allegato 8.1 - Procura di Milano, CTU Prof. Corielli e Tasca (5 giugno 2015)

- (11) il 9 giugno e 10 luglio 2015 il Consulente Tecnico d'Ufficio Prof. Micocci incaricato dal Giudice del Tribunale Ordinario di Firenze dott. Riccardo Guida di accertare la natura sostanzialistica dell'operazione di MPS con Deutsche Bank dichiarava che “le operazioni erano sostanzialmente contratti derivati”<sup>60</sup>;
- (12) l'11 dicembre 2015, la CONSOB accertava la *“non conformità del bilancio consolidato e d'esercizio al 31 dicembre 2014 e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 alle norme che ne disciplinano la redazione”*<sup>61</sup> e ne ingiungeva la correzione
- (13) nel periodo che intercorre tra il primo (Bilancio 2012) e l'ultimo (semestrale al 30 giugno 2015) rendiconto falso approvato, gli amministratori avevano ricevuto ben **undici** esposti<sup>62</sup> - in data 30 aprile 2013, 11 settembre 2013, 24 settembre 2013, 29 settembre 2013, 9 ottobre 2013, 25 novembre 2013, 8 dicembre 2013, 18 dicembre 2013, 20 dicembre 2013, 8 gennaio 2014 ed 20 luglio 2015 - in cui veniva loro segnalato che le Operazioni DB e Nomura erano derivati.

**Nonostante la mole di informazioni, gli amministratori continuavano a contabilizzare le Operazioni DB e Nomura come titoli di Stato.**

Soltanto il **16 dicembre 2015** (ovvero pochi mesi dopo il completamento del secondo aumento di capitale portando a otto miliardi il nuovo capitale sottoscritto dai soci tra giugno 2014 e giugno 2015) la Banca emetteva un Comunicato Stampa<sup>63</sup> in cui riconosceva - a seguito dell'intervento della Procura di Milano - che il Bilancio 2014 e la semestrale al 30 giugno 2015 (nulla dicendo sui Bilanci 2012 e 2013 e tacendo sull'Operazione DB) erano *“non conformi”* (ovvero falsi) per aver contabilizzato l'Operazione Nomura come tre miliardi di euro di Titoli di Stato mentre invece doveva essere contabilizzata come un derivato creditizio (Credit Default Swap). *Confessio est regina probatio.*

<sup>60</sup> Allegato 8.2 - Tribunale di Firenze, CTU Prof. Micocci (10 luglio 2015), p. 6 e 79

<sup>61</sup> Allegato 5.6 - CONSOB Delibera per Rifacimento Bilanci MPS (11 dicembre 2015)

<sup>62</sup> Allegati da 2.1 a 2.11

<sup>63</sup> Allegato 10.9 - MPS Comunicato Stampa (16 dicembre 2015)

## 7. Circostanze aggravanti della consapevolezza degli Amministratori

La coscienza e la consapevolezza della 'non conformità' della contabilizzazione di miliardi di derivati come Titoli di Stato da parte degli Amministratori (ovvero il dolo) è stata accompagnata dalla forza psichica di dissimulare il falso (ovvero la malafede).

Gli Amministratori, in continuità con i loro predecessori, avevano contabilizzato le Operazioni DB e Nomura come un acquisto di titoli di Stato finanziati in pronti contro termine.

In base alla (falsa) rappresentazione delle operazioni, i titoli di Stato acquistati (i) sarebbero stati ceduti a garanzia di un finanziamento (pronti contro termine) utilizzato per acquistarli e (ii) sarebbero stati restituiti alla Banca al momento della scadenza finale dell'operazione, al momento del rimborso del finanziamento.

Pertanto una questione centrale onde dimostrare la 'correttezza' della (falsa) rappresentazione adottata, consisteva nel dimostrare che (i) MPS aveva effettivamente ricevuto in consegna, al momento dell'acquisto, i titoli di Stato iscritti in bilancio (cinque miliardi) e; (ii) DB e Nomura avevano assunto l'impegno di riconsegnare i titoli di Stato non appena il finanziamento (inesistente) fosse stato rimborsato alla scadenza finale: ebbene, gli Amministratori hanno rappresentato il falso su entrambi i punti (in pratica ha rappresentato il falso onde avvallare la falsa contabilizzazione).

### 7.1. Le false rappresentazioni degli Amministratori sulla consegna dei titoli di Stato

Posto che le Operazioni DB e Nomura venivano contabilizzate dagli Amministrazioni come un acquisto di titoli di Stato iscritti a bilancio (tre miliardi di BTP 2034 e 2 miliardi di BTP 2031) finanziati in pronti contro termine, la prima questione che gli Amministratori avrebbero dovuto accertare se quei titoli erano stati effettivamente acquistati, andando a verificare se le operazioni d'acquisto risultavano effettivamente regolate con la consegna dei titoli a fronte del pagamento del corrispettivo d'acquisto.

Questa verifica è stata espressamente chiesta da due soci intervenuti all'assemblea

del 28 dicembre 2013<sup>64</sup> e del 29 aprile 2014<sup>65</sup>. Gli Amministratori così rispondevano:

- *“Esiste la documentazione dell’venuto regolamento in data 28.08.2009 dei titoli tra MPS e Nomura. Giorno per giorno sono stati impartiti ordini di acquisto di titoli in asset swap e sono stati ricevuti gli eseguiti dalla controparte. Tali eseguiti sono stati inseriti nel sistema di front office e nel sistema che alimenta il flusso di informazioni ai canali di regolamento (in questo caso Monte Titoli). Per tutte le operazioni è stata concordata una unica valuta differita per il regolamento, allo scopo di evitare la loro proliferazione. **Le istruzioni impartite a Monte Titoli, attivate dal sistema CAD (sistema di back office di MPS), sono state molto chiare, e hanno riguardato il ritiro dei titoli, e la loro contestuale consegna a Nomura che ha garantito il loro finanziamento attraverso il pronti contro termine**”<sup>66</sup>*
- *“Quanto riportato in bilancio è conforme alle caratteristiche e alle finalità delle operazioni e alla normativa che le disciplina. **Le componenti dell’operazione sono state singolarmente regolate tramite Monte Titoli (circuito RRG)**”<sup>67</sup>*

In pratica MPS gli Amministratori inducevano i soci ed il mercato a ritenere che la contabilizzazione effettuata come un’operazione in titoli di Stato fosse corretta perché era stato accertato che i titoli di Stato erano stati effettivamente acquistati. Ebbene, questa rappresentazione era (i) falsa in quanto non vera ma anche (ii) consapevolmente falsa in quanto resa nella consapevolezza della sua infondatezza:

<sup>64</sup> Allegato 10.5 - MPS Assemblea 28 dicembre 2013 - Domande e Risposte ai Soci (28 dicembre 2013): *“MPS ha provveduto a verificare se alla data di regolamento dell’operazione nel settembre 2009 i titoli BTP 2034 siano stati effettivamente trasferiti sul conto titoli della Banca oppure – come sostiene Nomura – non sono **effettivamente mai esistiti?**”* (Domanda 8(b)) pag. 4)

<sup>65</sup> Allegato 10.6 - MPS Assemblea 29 aprile 2014 - Domande e Risposte Soci (29 aprile 2014), p. 4: *“MPS contabilizza nel Progetto di Bilancio 2013 circa tre miliardi di BTP 2034 che afferma di aver acquistato da Nomura. Nomura ha negato in una memoria agli atti del procedimento in corso a Firenze che i titoli siano mai **esistiti** (cfr. doc. Nomura n.20 p. 11, 14, 15 e 22, Memoria Tecnica del Prof. Avv. Paolo Gualtieri, Gualtieri e Associati, 1 luglio 2013). MPS può confermare che i titoli sono stati **effettivamente trasferiti** (ad es. in Montetitoli) da Nomura a MPS nel momento in cui l’operazione fu perfezionata onde poter contabilizzare in bilancio titoli che controparte ha invece sostenuto non sono **esistiti** come parte dell’operazione?”*

<sup>66</sup> Allegato 10.5 - MPS Assemblea 28 dicembre 2013 - Domande e Risposte ai Soci (28 dicembre 2013), p. 5

<sup>67</sup> Allegato 10.6 - MPS Assemblea 29 aprile 2014 - Domande e Risposte Soci (29 aprile 2014), p. 4: *“Quanto riportato in bilancio è conforme alle caratteristiche e alle finalità delle operazioni e alla normativa che le disciplina. Le componenti dell’operazione sono state singolarmente regolate tramite Monte Titoli (circuito RRG)”*

- (1) nell'email del 24 settembre 2009 (ore 15:31) tra Giovanni Fulci di MPS e Tina Kohli di Nomura veniva esplicitamente spiegato, con riferimento al modo in cui l'Operazione Nomura doveva essere regolata, che *"no bond movement should happen"*<sup>68</sup> ovvero nessun passaggio di mano dei titoli sarebbe dovuto avvenire. Pertanto era stato espressamente concordato tra Nomura e MPS che non vi fosse alcun *"ritiro dei titoli"* ed alcuna *"contestuale consegna"* e tanto meno che le operazioni fossero *"singolarmente regolate"*;
- (2) Nomura stessa il 1 luglio 2013 per il tramite del proprio consulente prof. Gualtieri aveva dichiarato: *"La sostanza economica dell'operazione è perciò, senza possibilità di contraddizione, la vendita di un derivato creditizio da MPS a Nomura....L'operazione non richiede l'effettivo acquisto iniziale dei BTP 2034 né il loro trasferimento fisico....**come sa bene BMPS, i BTP 2034 non sono mai stati effettivamente comprati... Il loro regolamento è avvenuto per compensazione e quindi senza bisogno dei titoli** e la relativa rivelazione contabile [NDR – da parte di MPS] è solo la conseguenza della scelta di registrare l'operazione a saldi aperti.....BMPS non hai mai realmente comprato sul mercato i BTP 2034 perché non aveva ragione di farlo..."*<sup>69</sup>

In virtù di (1) e (2), quanto dichiarato dagli Amministratori il 28 dicembre 2013 e 29 aprile 2014 non era corretto. Ma la domanda cruciale è un'altra: gli Amministratori al momento di rilasciare le suddette dichiarazioni ai soci ed al mercato onde radicare il convincimento della corretta iscrizione di cinque miliardi di titoli (mai acquistati) in bilancio, erano al corrente della loro mendacità? La risposta è stata fornita dalla CONSOB:

- (3) la CONSOB ha dichiarato: *"in particolare, per ciò che attiene alle modalità di regolamento adottate, **secondo la ricostruzione cronologica fondata sulle e-mail a disposizione della Banca e trasmesse alla Consob con nota del 31 ottobre 2013, essa renderebbe «evidente che la Banca ha chiesto il regolamento su base lorda, solo su richiesta della controparte, peraltro conforme alle prassi e ai regolamenti di mercato, ha accettato il regolamento su base netta».** Si tratta, in sintesi, di scambi intercorsi tra le corrispondenti strutture di back office dalle quali risulterebbe una richiesta da parte di Nomura di procedere alla compensazione e al regolamento su base netta"*<sup>70</sup>.

<sup>68</sup> Allegato 5.5 - Consob - Relazione per la Procura di Milano (8 novembre 2016), p. 21

<sup>69</sup> Allegato 8.4 - Nomura, Memoria Tecnica Prof. Gualtieri (1 luglio 2013)

<sup>70</sup> Allegato 5.6 - CONSOB Delibera per Rifacimento Bilanci MPS (11 dicembre 2015)

Ricapitolando:

- il 31 ottobre 2013, MPS trasmetteva alla CONSOB **“e-mail a disposizione della Banca”** da cui risultava che la banca **“ha accettato il regolamento su base netta”** (ovvero i flussi di titoli si nettavano e nessun titolo veniva mai consegnato, come Nomura aveva dichiarato il 1 luglio 2013);
- il 28 dicembre 2013 (e poi ancora il 29 aprile 2014), gli Amministratori difendevano la correttezza del proprio operato per aver iscritto cinque miliardi di titoli di Stato in bilancio affermando: **“esiste la documentazione dell’avenuto regolamento in data 28.08.2009 dei titoli tra MPS e Nomura”, “le istruzioni impartite a Monte Titoli, attivate dal sistema CAD (sistema di back office di MPS), sono state molto chiare, e hanno riguardato il ritiro dei titoli e la loro contestuale consegna ...”, “quanto riportato in bilancio è conforme alle caratteristiche e alle finalità delle operazioni e alla normativa che le disciplina”, “le componenti dell’operazione sono state singolarmente regolate tramite Monte Titoli”**

E come se non bastasse gli Amministratori:

- hanno continuato a contabilizzare le Operazione Nomura come operazioni in titoli di Stato nella trimestrale al 30 marzo 2015 (approvata l’8 maggio 2015) e nella semestrale al 30 giugno 2015 (approvata il 6 agosto 2015) e;
- hanno continuato a rivendicare la correttezza dell’informazione finanziaria contenuta nel prospetto dell’aumento di capitale 2015 (approvato dalla CONSOB il 20 maggio 2015, rif. N. 0040843/15) dichiarando che l’offerta era basata sulle informazioni finanziarie rese note al mercato nel 2012, 2013 e 2014 e che i dati relativi al 2012, al 2013 e al 2014 erano stati tratti dai bilanci di MPS 2012, 2013 e 2014, **“predisposto secondo i Principi Contabili Internazionali vigenti e omologati dalla Commissione europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002”**<sup>71</sup>

### **NONOSTANTE**

- il 3 aprile 2015 la Procura di Milano nell’avviso di conclusioni delle indagini nei

<sup>71</sup> Allegato 9.6 - MPS Prospetto Aumento di Capitale 2015, pp. 34, 62, 260, 293, 379

confronti di Mussari, Vigni, Nomura, Deutsche Bank destinato anche a MPS – di cui pertanto gli Amministratori avevano consapevolezza - , avesse dichiarato che l'acquisto dei Titoli di Stato era “*un fatto materiale non corrispondente al vero in quanto lo scambio con Nomura dei BTP 2034 avveniva solo figurativamente ...*”; “*lo scambio tra le parti...sarebbe invece avvenuto solo fitiziamente senza determinare giacenze nel portafoglio titoli di MPS, non avendo mai Nomura acquistato sul mercato detto titolo*”; l'Operazione Nomura era “*un derivato creditizio del tipo CDS (Credit Default Swap) su rischio Italia, ottenuto tramite la disaggregazione in separate componenti contrattuali, in guisa di consentirne la dissimulazione nei bilanci di MPS”<sup>72</sup>.*

## 7.2. Le false rappresentazioni degli Amministratori sulla riconsegna dei titoli di Stato

Sempre al fine di sostenere la correttezza del proprio operato sulla contabilizzazione delle Operazioni DB e Nomura, gli Amministratori hanno rappresentato il falso anche in merito alla presunta (quanto inesistente) riconsegna dei titoli alla scadenza finale dell'operazione.

Infatti nelle Note Integrative del Bilancio 2012 e 2013, gli Amministratori hanno rappresentato che le operazioni non erano derivati (*Credit Default Swap*) perché, *inter alia*, “*in assenza di default della Repubblica Italiana, la transazione verrebbe regolata come un normale Pronti Contro Termine e, quindi, con la consegna dei titoli a fronte del pagamento di un corrispettivo di cassa mentre nel caso di un Credit Default Swap non si ha mai lo scambio di titoli*”<sup>73</sup>.

Ebbene, come si può agevolmente verificare dai contratti<sup>74</sup> questa affermazione (un atto commissivo volitivo) era **semplicemente falsa**:

- come ricordato in precedenza le operazioni, per come sono state congegnate, in assenza di *default* della Repubblica Italiana escludevano la “*consegna dei titoli*” perché veniva scambiata cassa (un bene fungibile) secondo flussi per lo più preordinati per elidersi e compensarsi;

<sup>72</sup> Allegato 1.1 - Procura di Milano Avviso ex 415 bis per Mussari, Vigni e altri (3 aprile 2015)

<sup>73</sup> Allegato 9.1 - MPS Bilancio 2012, pp. 164 e 550; Allegato 9.2 - MPS Bilancio 2013, pp. 186 e pag.584

<sup>74</sup> Allegati 12. -12.3 (Contratti Operazione Nomura) e Allegati 11. -11.5 (Contratti Operazione DB)

nei contratti dell'Operazione Deutsche Bank era stata addirittura inserita una clausola<sup>75</sup> che, in assenza di *default* della Repubblica Italiana, escludeva *per tabulas* qualunque "consegna dei titoli".

Agli Amministratori **per undici volte**<sup>76</sup> (**non una, non due, non tre, ma undici volte**) era stata chiesta spiegazione della difformità tra quanto riportato nelle Note Integrative dei Bilanci 2012 e 2013 e quanto riportato nei contratti nel frattempo acquisiti e **per undici volte** non hanno risposto, con questo ulteriormente dimostrando reticenza e malafede. Del resto di fronte all'evidenza documentale del falso, nulla avrebbero potuto rispondere salvo che ammetterlo.

E nemmeno ha risposto sul punto in parola l'allora Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Paolo Salvadori, oggi indagato, al quale, nel corso dell'assemblea di MPS

---

<sup>75</sup> gli effetti economici atti a escludere la "consegna dei titoli" sono stati espressamente pattuiti da MPS nell'operazione con Deutsche Bank, attraverso l'apposizione nei contratti della clausola *Total Return Payer Final Exchange* (Allegato 11.1 p. 7, evidenziata in rosso). Tale clausola prevedeva che, alla scadenza contrattuale, MPS ricevesse da Deutsche Bank non già "titoli" (come falsamente affermato nei bilanci) bensì una somma in denaro ("an amount in EUR"), definita a sua volta come la cassa ricevuta da un indeterminato quanto ipotetico detentore di "titoli" ("a Notional Holder") che detenga un predefinito ammontare nominale di "titoli" (due miliardi di Euro) che scadano e vengano rimborsati il giorno in cui termina l'operazione. In altri termini, alla scadenza prevista nel contratto, MPS riceve da Deutsche Bank il pagamento dell'importo di due miliardi di Euro (ovvero una precisa somma in denaro e non già "titoli"). Si aggiunga, inoltre, che i contratti includono una seconda clausola (*Floating Amount Payer Final Exchange* (Allegato 11.1 p. 8, evidenziata in rosso) sulla base della quale, alla scadenza, è MPS a dover pagare in favore di Deutsche Bank l'importo pari a due miliardi di euro, secondo flussi contrattualmente preordinati per elidersi e compensarsi, senza generare a scadenza alcuno scambio netto (né di "titoli" né di denaro), esattamente come avviene in un Credit Default Swap ed esattamente come non avviene in "un normale pronti contro termine".

<sup>76</sup> Allegato 10.2 - MPS, Verbale Assemblea del 28 dicembre 2013 (28 dicembre 2013), p. 35; Allegato 10.3 - MPS, Verbale Assemblea 29 aprile 2014 (29 aprile 2014), p. 25; Allegato 10.6 - MPS Assemblea 29 Aprile 2014 - Domande e Risposte Soci (29 aprile 2014), p. 2; Allegato 10.7 - MPS, Assemblea 16 aprile 2015 - Domande e Risposte ai Soci (16 aprile 2015), p. 14; Allegato 2.2 - Lettera ai signori Profumo e Viola (11 settembre 2013), Allegato 2.6 - Lettera ai signori Profumo e Viola (25 novembre 2013), dell'8 dicembre 2013, Allegato 2.7 - Lettera al dott. Profumo (8 dicembre 2013), Allegato 2.9 - Lettera al dott. Profumo (20 dicembre 2013), Allegato 2.10 - Lettera ai signori Profumo e Viola (8 gennaio 2014), Allegato 2.11 - Lettera ai signori Profumo e Viola (20 luglio 2015)

del 28 dicembre 2013<sup>77</sup> era stato richiesto, producendo la fotocopia delle pagine del Bilancio 2012 con la falsa dichiarazione della “consegna dei titoli”<sup>78</sup> e quella del contratto di Deutsche Bank<sup>79</sup> da cui questa falsità veniva sconfessata.

\*\*

Pertanto gli Amministratori hanno contabilizzato le Operazioni DB e Nomura nei bilanci 2012-1H2015 in modo errato esattamente come i loro predecessori nei bilanci 2008-2011, ma con due aggravanti: (i) a differenza dei loro predecessori, risulta che gli Amministratori erano stati messi in guardia da una pluralità di soggetti che le operazioni in questione erano derivati; (ii) a differenza dei loro predecessori, gli Amministratori hanno espressamente argomentato nelle Note Integrative dei bilanci le ragioni della contabilizzazione adottata ed hanno detto il falso onde avvallare il falso.

#### 8. L'artificio ed il raggiro delle note 'Pro-Forma'

Uno dei principali espedienti utilizzato dagli Amministratori per mantenere la falsa contabilizzazione delle Operazioni DB e Nomura adottata dai loro predecessori (per questo anch'essi indagati<sup>80</sup> e poi rinviati a giudizio<sup>81</sup>) al tempo stesso allontanando da sé le conseguenze del falso in bilancio e della manipolazione informativa, è stato l'inserimento di tabelle 'pro-forma' allegate ai bilanci dal 2012 al 1H2015 con cui la banca ha indicato come sarebbe cambiato il conto economico e lo stato patrimoniale nel caso in cui le Operazioni DB e Nomura fossero state contabilizzate come derivati.

Va detto subito, come meglio spiegato di seguito, che le note pro-forma non sono state l'ottemperamento ad una disposizione delle autorità di vigilanza ma una sua violazione da parte degli Amministratori onde confondere ed ingannare.

<sup>77</sup> come risulta a pag. 35 del verbale assembleare, Allegato 10.2 - MPS, Verbale Assemblea del 28 dicembre 2013 (28 dicembre 2013)

<sup>78</sup> Allegato 42 pag. 164 e 550

<sup>79</sup> Allegato 45, p. 7 e 8

<sup>80</sup> Allegato 1.1 - Procura di Milano Avviso ex 415 bis per Mussari, Vigni e altri (3 aprile 2015)

<sup>81</sup> Allegato 1.3 - Procura di Milano - Richiesta di Rinvio a Giudizio per Mussari, Vigni e altri 16 febbraio 2016)

Per capire la 'genesi' dei *pro-forma*, occorre una premessa. L'8 marzo 2013 (ovvero prima dell'approvazione del progetto di Bilancio 2012 da parte del Consiglio d'Amministrazione di MPS avvenuto il 28 marzo 2013) le autorità di controllo (CONSOB, Banca d'Italia, IVASS) hanno emanato una circolare dedicata al trattamento contabile della tipologia di operazioni in oggetto<sup>82</sup>. In questa circolare le autorità di controllo:

- (i) hanno ricordato che il principio cardine che governa la redazione del bilancio è il principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
- (ii) hanno ricordato che, per come previsto dai principi contabili internazionali (IAS), se l'operazione in questione si sostanzia in un derivato (*Credit Default Swap*) deve essere contabilizzata come un Credit Default Swap;
- (iii) hanno richiesto (questo è l'unico elemento di novità introdotto dalla circolare) che nel caso in cui l'operazione non si sostanziasse in un derivato ma fosse comunque di importo rilevante, le banche inseriscano tabelle '*pro-forma*' onde illustrare come sarebbe il bilancio se l'operazione venisse fosse riqualificata come un derivato<sup>83</sup>;


Si riassume l' 'albero logico' decisionale per come espresso dalla circolare:

---

<sup>82</sup> Allegato 5.1 - Circolare Banca d'Italia/Consob/IVASS n. 6 (8 marzo 2013)

<sup>83</sup> Allegato 5.1 - Circolare Banca d'Italia/Consob/IVASS n. 6 (8 marzo 2013)

Circolare Banca d'Italia/Consob/IVASS N.6 dell'8 marzo 2013:  
 "Trattamento Contabile di operazioni di repo strutturati a lungo termine"



In pratica le autorità di controllo hanno chiesto di inserire prospetti 'pro-forma' **SE E SOLO SE** le operazioni in questione **NON** si sostanziavano in un derivato: ove le operazioni si fossero sostanziate in un derivato, correva l'obbligo per le banche (e per MPS) di contabilizzarle come derivati.

Gli Amministratori invece di contabilizzare le Operazioni DB e Nomura come derivati hanno contabilizzato le operazioni come Titoli di Stato nel bilancio civilistico ed hanno allegato ai bilanci prospetti 'pro-forma' illustrandone la contabilizzazione come derivati.

L'inserimento delle note 'pro-forma' ha costituito (i) un raggirio in quanto ha preteso di ottemperare ad una circolare delle autorità di vigilanza in vero violandola ed (ii) un artificio strumentale a 'differenziare' la propria posizione rispetto a quella dei precedenti amministratori (2008-2011) con riguardo alla responsabilità per falso in bilancio e manipolazione informativa.

Sotto il profilo civilistico, l'inserimento dei 'pro-forma' non ha sanato gli effetti della falsa contabilizzazione adottata. Ed a questo proposito, MPS stessa il 16 aprile 2015 aveva pacificamente ammesso che "le tabelle pro-forma delle C.d. Operazioni long term repo con Nomura e Deutsche Bank non hanno valenza ai fini civilistici"<sup>84</sup>.

L'inserimento dei *pro-forma* non poteva certo cambiare le consistenze delle riserve patrimoniali. Come noto, le riserve sono soggette a destinazioni diverse per Statuto o per legge ed una delle conseguenze principali della falsa contabilizzazione delle Operazioni Deutsche Bank e Nomura risiede nel fatto che la Banca ha 'gonfiato' il valore delle riserve civilistiche disponibili per la copertura delle perdite nel frattempo maturate utilizzando le Riserve di Valutazione (che invece sono indisponibili per aumento di capitale, copertura perdite e distribuzione ai soci). Ad esempio, sul Bilancio 2013, grazie all'errata contabilizzazione adottata dagli Amministratori, sono state artificialmente aumentate di 1,3 miliardi le Riserve (Voce 160) a fronte di una riduzione di 411 milioni della Riserve di Valutazione (Voce 130) e di 853 milioni degli utili di esercizio (Voce 200);

Pertanto i bilanci civilistici di MPS 2012-1H2015 restano non conformi (falsi) con o senza i 'pro-forma' perché non modificano l'unico bilancio che ha valore civilistico ovvero quello (falso) in cui le operazioni sono state contabilizzate come Titoli di Stato);

Inoltre i 'pro-forma' tecnicamente non fanno nemmeno parte de Bilancio (e dunque nemmeno della Nota Integrativa) il quale si compone (art. 2423 c.c.) del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Nota Integrativa. I c.d. 'pro-forma' sono stati inseriti come "Allegati" al Bilancio Consolidato<sup>85</sup> ed "Allegati" al Bilancio della Capogruppo<sup>86</sup> non a caso inseriti **dopo** la Relazione della Società di Revisione<sup>87</sup> che chiude il Bilancio. E questo introduce un ulteriore punto: i *pro-forma* non sono stati nemmeno soggetti a revisione.

---

<sup>84</sup> Allegato 10.7 - MPS, Assemblea 16 aprile 2015 - Domande e Risposte ai Soci (16 aprile 2015), p. 24

<sup>85</sup> Allegato 9.1 - MPS Bilancio 2012, p. 447

<sup>86</sup> Allegato 9.1 - MPS Bilancio 2012, p. 813

<sup>87</sup> Allegato 9.1 - MPS Bilancio 2012, pp. 445 e 446 per il Bilancio Consolidato e pp. 789 e 790 per il Bilancio della Capogruppo

Infatti i revisori stessi nella loro relazione hanno dichiarato di aver svolto la revisione del bilancio “costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, del rendiconto finanziario netto e della relativa nota integrativa”<sup>88</sup>: i ‘pro-forma’ hanno costituito un allegato al Bilancio inserito dopo la Relazione dei Revisori.

Tutto ciò premesso, con l’inserimento dei ‘pro-forma’, ben lungi dal sanare i bilanci civilistici, gli Amministratori hanno commesso una pluralità di illeciti:

- (1) hanno violato il postulato della chiarezza (art 2423 c.c.). Come ha osservato il GIP del Tribunale di Milano disponendo il rinvio a giudizio coatto degli indagati “un’informazione del genere, poiché intrinsecamente ambigua e contraddittoriamente disarmante, è una non-informazione, ovvero un’informazione *asimmetrica* che, annullandosi a vicenda nelle due diverse rappresentazioni contabili, rende i dati esposti *inintelligibili* e oscuri per tutti coloro che operano nel mercato azionario, poiché non poteva minimamente definirsi “chiara” l’esposizione della situazione contabile e finanziaria di BMPS, finendo praticamente con il tradursi nella natura ontologica di una condotta di omissione”<sup>89</sup>;
- (2) hanno violato la Circolare Banca d’Italia/CONSOB/IVASS dell’8 marzo 2013 che ne prevedeva l’utilizzo **SE E SOLO SE** le operazioni non si fossero sostanziate in un derivato (come invece sono risultate essere);
- (3) hanno violato il principio contabile IAS 1 il quale recita che “*Inappropriate accounting policies are not rectified either by disclosure of the accounting policies used or by notes or explanatory material*” (IAS 1, recital 18, Financial Statement, General feature and compliance with IFRS) ovvero un’errata contabilizzazione non può essere sanata dalla sua spiegazione in una nota (o in altro materiale esplicativo): la *ratio* del principio IAS 1 è fin troppo ovvia altrimenti avremmo trovato il modo definitivo per eliminare il reato di falso in bilancio (ovvero falsificando i bilanci salvo ‘spiegarlo’ in nota);

<sup>88</sup> Allegato 9.1 - MPS Bilancio 2012, pp. 445 e 789

<sup>89</sup> Allegato 1.7 - GIP Tribunale di Milano, Rinvio a Giudizio Coatto di Profumo, Viola e Salvadori (21 aprile 2017), p. 11

I *pro-forma* hanno rappresentato un espediente con cui gli Amministratori hanno ingannato i soci ed il mercato, creando la percezione di aver agito in modo ‘trasparente’: “*C’è una discussione in corso se le operazioni [Deutsche Bank e Nomura] sono pronti contro termine [su titoli di Stato] oppure Credit Default Swap. È scritto nei nostri bilanci in un modo assolutamente trasparente come verrebbero contabilizzate nei due casi....Noi abbiamo detto quel sarebbe l’impatto in entrambi i casi. È pura stupidità [da parte di chi ci critica], non hanno letto i bilanci?*” (Alessandro Profumo intervistato da Rachel Sanderson, Financial Times, 8 giugno 2014, traduzione<sup>90</sup>).

Ma a leggere bene i bilanci, gli Amministratori hanno fatto tutt’altro: **(i)** hanno contabilizzato le operazioni come titoli di Stato nei bilanci civilistici, gli unici che rilevano per azionisti e creditori; **(ii)** hanno allegato i *pro-forma* specificando che si trattava di un adempimento ad una circolare e soprattutto **(iii)** hanno dato informazioni **FALSE** sul perché le operazioni **NON FOSSERO** derivati, **con questo inducendo i soci ed il mercato a non tener alcun conto dei pro-forma.**

La ‘pistola fumante’ nella responsabilità degli Amministratori sta proprio nell’aver scritto nelle Note Integrative del Bilancio 2012 e 2013, lì dove si faceva riferimento ai *pro-forma*, che le operazioni in questione non erano derivati (*Credit Default Swap*) perché, *inter alia*, alla scadenza “*la transazione verrebbe regolata come un normale Pronti Contro Termine e, quindi, con la consegna dei titoli a fronte del pagamento di un corrispettivo di cassa mentre nel caso di un Credit Default Swap non si ha mai lo scambio di titoli*”<sup>91</sup> un’informazione **consapevolmente falsa**, come dimostrato in precedenza. Come noto, “*la nota integrativa rappresenta la chiave di lettura del bilancio e la esplicitazione dei criteri (e della eventuale deroga a tali criteri) di redazione dello stesso*” (Corte CASS. a sezioni unite, n. 22474/2016).

Le note ‘*pro-forma*’ non solo non hanno sanato il falso in bilancio ma nemmeno il più grave illecito della manipolazione informativa: infatti gli Amministratori si guardavano bene dal rappresentare nelle Note Integrative (e nemmeno negli allegati al bilancio) come sarebbe cambiato il rischio della banca (VAR) ed il capitale regolamentare (Patrimonio di Vigilanza, Patrimonio di Base ‘*Tier 1*’, *Core Tier 1*) se le Operazioni DB e Nomura fossero

<sup>90</sup> “*There is this discussion about whether they are long-term repo or Credit Default Swap. It is written in our balance sheet in a totally completely transparent way how we would account with both measures... We have said what the impact would be if we would account in either way. It is a stupidity. They haven’t read the balancesheet*” (Financial Times, 8 giugno 2014)

<sup>91</sup> Allegato 9.1 - MPS Bilancio 2012, pp. 164 e 550; ma anche Allegato 9.2 - MPS Bilancio 2013 pp. 186 e 584

risultate essere derivati:

- nel Bilancio 2012 è stato riportato un livello di rischio nell'attività di intermediazione VaR di 7,6 milioni di euro rispetto al valore effettivo risultato essere di 204,7<sup>92</sup> ovvero 27 volte maggiore di quello dichiarato al mercato (!);
- nel Bilancio 2012 è stato riportato un patrimonio di vigilanza di euro 12,8 miliardi rispetto al valore effettivo poi risultato di euro 11,4 miliardi ovvero la banca ha 'gonfiato' il patrimonio di vigilanza di 1,4 miliardi<sup>93</sup> di euro (!).

Ed a questo si aggiunga la forza psichica delle persone che agivano in nome e per conto della Banca (ovvero l'esercizio della volontà nel nascondere le suddette informazioni) posto che agli Amministratori era stato ripetutamente chiesto come sarebbero cambiati il rischio ed il capitale regolamentare<sup>94</sup>, nel caso in cui le Operazioni DB e Nomura fossero risultate essere derivati senza che costoro abbiano per molto tempo mai risposto.

In relazione alle Note 'pro-forma', il GIP del Tribunale di Milano ha correttamente affermato che *"un'informazione del genere, poiché intrinsecamente ambigua e contraddittoriamente disarmante, è una non-informazione, ovvero un'informazione asimmetrica che, annullandosi a vicenda nelle due diverse rappresentazioni contabili, rende i dati esposti inintelligibili e oscuri per tutti coloro che operano nel mercato azionario, poiché non poteva minimamente definirsi "chiara" l'esposizione della situazione contabile e finanziaria di BMPS, finendo praticamente con il tradursi nella natura ontologica di una condotta di omissione"*<sup>95</sup>.

<sup>92</sup> Allegato 8.3 - Procura Generale, CTU Prof. Tasca e Corielli - Procura Generale della Repubblica (10 gennaio 2017)

<sup>93</sup> Allegato 8.3 - Procura Generale, CTU Prof. Tasca e Corielli - Procura Generale della Repubblica (10 gennaio 2017)

<sup>94</sup> ad es. Allegato 2.4, p. 3

<sup>95</sup> Allegato 1.7 - GIP Tribunale di Milano, Rinvio a Giudizio Coatto di Profumo, Viola e Salvadori (21 aprile 2017), p. 11

## 9. Le false rappresentazioni sugli Aiuti di Stato (*'Monti Bond'*)

Grazie alla falsa rappresentazione delle Operazioni DB e Nomura come Titoli di Stato, gli Amministratori hanno ottenuto l'approvazione di cinque miliardi di aiuti di Stato da parte della Commissione Europea in una forma tecnica (prestito irredimibile senza diluire gli azionisti, incluso l'allora azionista di controllo Fondazione MPS) a cui la Banca non avrebbe avuto accesso se avesse ammesso che le operazioni in questione erano derivati.

### 9.1. La normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato all'epoca in vigore

In base al Trattato Europeo, gli aiuti di Stato sono proibiti “*salvo deroghe contemplate dai trattati*” (Unione Europea, Titolo VII, Sezione 2, art. 107, paragrafo 1) in quanto falsano o minacciano di falsare la concorrenza nel mercato unico europeo.

La Commissione Europea interviene sulla materia degli aiuti di Stato principalmente per due aspetti: (i) verifica se gli aiuti sono ammissibili in base alle “*deroghe previsti dai trattati*”; (ii) posto che siano ammissibili, verifica se il regime con cui gli aiuti sono concessi è conforme con quanto previsto dalla normativa comunitarie al fine di limitare distorsioni sulla concorrenza nel mercato unico.

La normativa comunitaria nel cui contesto si è inserita la procedura degli aiuti di Stato a MPS richiesti nel giugno 2012, era disciplinata *inter alia* da sei comunicazioni della Commissione Europea<sup>96</sup>.

Uno dei principi cardini della normativa è la necessità di distinguere tra istituzioni fondamentale sane che richiedono aiuti di Stato a fronte di un deficit di capitale causato da fattori esogeni (ovvero cause estranee alla gestione, ad es. le minusvalenze sul portafoglio di titoli di Stato prodotte dalla crisi del debito sovrano) oppure da fattori endogeni (ovvero cause riconducibili a specifici problemi gestionali, ad es. perdite legate a temerarie strategie di trading su derivati).

<sup>96</sup> Allegato 8.5 - Giuseppe Bivona, Memoria Tecnica (aprile 2015): Commissione Europea, “*Comunicazione sul Settore Bancario*” 2008/C 270/02 del 25 ottobre 2008; “*Comunicazione sulla Ricapitalizzazione*” 2009/C 10/02 del 15 gennaio 2009; “*Comunicazione sulle Attività Deteriorate*” 2009/C 72/01 del 26 marzo 2009; “*Comunicazione sulla Ristrutturazione*” 2009/C 195/04; *Comunicazione di Proroga*” 2010/C 329/07; “*Comunicazione di Integrazione*” 2011/C 356/02

In particolare, le *“istituzioni finanziarie, che potrebbero essere particolarmente interessate dalle perdite derivanti, ad esempio, da inefficienze, da una cattiva gestione delle attività/passività o da strategie rischiose, potrebbero rientrare nel normale quadro degli aiuti al salvataggio e, in particolare, richiederebbero un'ampia ristrutturazione, nonché misure compensative per limitare le distorsioni della concorrenza....”*<sup>97</sup>

## 9.2. Le rappresentazioni per l'ottenimento degli Aiuti di Stato

Gli Amministratori hanno attivato la procedura degli aiuti di Stato (“Monti Bond”) nel giugno 2012<sup>98</sup> comunicando alla Banca d'Italia un *deficit* di capitale (c.d. EBA Capital Shortfall al 30 settembre 2011, Raccomandazione EBA/REC/2011/1 dell'8 dicembre 2011) di 3,3 miliardi di euro dovuto a cause **esogene** ovvero riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato detenuti in portafoglio. La banca dichiarava di essere in grado di far fronte autonomamente a 1,3 miliardi pertanto veniva chiesto l'intervento pubblico per i due miliardi di euro mancanti.

E' poi successivamente emerso che il deficit di capitale a fronte di cui sono stati richiesti gli aiuti di Stato (EBA Capital Shortfall) era per *“1,2 mld imputabili all'operazione Nomura e 870 milioni imputabili all'operazione Deutsche Bank”*<sup>99</sup> per un totale complessivo di €2,07 miliardi: per tanto le Operazioni DB e Nomura risultavano da sole integralmente responsabili per il ricorso ai due miliardi di aiuti di Stato addizionali.

Pertanto grazie alla falsa contabilizzazione delle Operazioni DB e Nomura come Titoli di Stato, gli Amministratori rappresentavano nel giugno 2012 alla Banca d'Italia e per il tramite della Banca d'Italia al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e quindi al Parlamento e per ultimo alla Commissione Europea che il ricorso agli aiuti di Stato era:

- *“riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato italiani in portafoglio...”*<sup>100</sup>

<sup>97</sup> Allegato 8.5 - Giuseppe Bivona, Memoria Tecnica (aprile 2015): Commissione Europea *“Comunicazione sul Settore Bancario”* 2008/C 270/02 del 25 ottobre 2008, paragrafo 14

<sup>98</sup> Allegato 6.3 - Banca d'Italia, Attivazione Procedura Aiuti di Stato (25 giugno 2012)

<sup>99</sup> Allegato 10.10 - MPS Relazione Punto 4 Assemblea aprile 2013 (29 aprile 2013), pag. 18

<sup>100</sup> Allegato 6.3 - Banca d'Italia, Attivazione Procedura Aiuti di Stato (25 giugno 2012), pag. 1: *“Banca Monte dei Paschi di Siena...ha evidenziato uno shortfall di capitale di 3,3 mld di euro, riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato italiani in portafoglio...”*

- prevalentemente [riconducibile] alla crisi del debito sovrano che ha ridotto il valore del portafoglio titoli di stato Italiani detenuti dalla Banca..”<sup>101</sup>
- “internamente riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato detenuti in portafoglio”<sup>102</sup>
- “in larga parte riconducibile alla forte esposizione del portafoglio della banca ai titoli del debito pubblico italiano”<sup>103</sup>
- “per far fronte ai rischi derivanti dall’ingente portafoglio di titoli pubblici.”<sup>104</sup>

Come spiegato, la motivazione per la richiesta degli aiuti acquista un significato estremamente rilevante perché le direttive comunitarie richiedono regimi di aiuti diversi a seconda che le motivazioni siano di carattere **esogeno** (es. crisi del debito sovrano che aveva prodotto minusvalenze su Titoli di Stato) oppure **endogeno** (es. scriteriate perdite su derivati). Nel caso di motivazione endogene, le disposizioni europee richiedono un regime di applicazione degli aiuti molto più severo per gli azionisti.

<sup>101</sup> Allegato 10.14 - MPS Comunicato Stampa (24 gennaio 2013): “MPS ribadisce quindi quanto già comunicato in precedenza, ovvero che la necessaria richiesta del supporto pubblico ai fini dell’EBA capital exercise si riconduce prevalentemente alla crisi del debito sovrano che ha ridotto il valore del portafoglio titoli di stato Italiani detenuti dalla Banca, e solo in misura minore anche dall’attività di verifica ancora in corso sulle operazioni Alexandria, Santorini e Nora Italia di cui tutti parlano”.

<sup>102</sup> Allegato 6.4 - Banca d’Italia, Interventi Vigilanza (28 gennaio 2013), p. 5 : “la Banca Monte dei Paschi di Siena... evidenzia al 30.09.2011 uno shortfall rispetto al target fissato nella raccomandazione EBA di 3,3 miliardi di euro. Lo shortfall è internamente riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato detenuti in portafoglio”

<sup>103</sup> Allegato 15.7 - Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione del Ministro Grilli (29 gennaio 2013), p. 2 (Audizione del 29 gennaio 2013 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati): “Per MPS l’ammontare di Core Tier 1 mancante per il raggiungimento del livello del 9% è stato allora quantificato dalla Banca d’Italia e dall’EBA in euro 3.267.000.000, ammontare in larga parte riconducibile alla forte esposizione del portafoglio della banca ai titoli del debito pubblico italiano”.

<sup>104</sup> Allegato 6.5- Banca d’Italia, Relazione del Governatore Visco al FOREX (9 febbraio 2013), p. 5: “A differenza di quanto avvenuto in molti casi all’estero, il sostegno fornito a MPS, come quello dato negli anni scorsi ad altre banche italiane di dimensioni minori, non è il salvataggio di una banca in crisi. Si tratta di un prestito, computabile nel patrimonio di vigilanza, concesso dallo Stato a un costo particolarmente elevato e crescente nel tempo. L’intervento è stato deciso l’estate scorsa per consentire a MPS di adempiere alla raccomandazione dell’Autorità bancaria europea di costituire un buffer patrimoniale eccezionale e temporaneo, ben oltre i requisiti minimi regolamentari, per far fronte ai rischi derivanti dall’ingente portafoglio di titoli pubblici.”

Sulla base delle sopra citate rappresentazioni date da MPS per il tramite della autorità italiane (Banca d'Italia, Parlamento, MEF), la Commissione Europea con delibera C(2013) 8427 presa il 27 novembre 2013 ha autorizzato in via definitiva gli Aiuti di Stato (Monti Bond) per MPS affermando quanto segue:

- *“le Autorità Italiane dichiarano che il deficit di capitale di MPS è almeno in parte riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato”* (traduzione)<sup>105</sup>;
- *“le Autorità Italiane hanno fatto presente che i revisori di MPS hanno confermato...la correttezza del trattamento contabile [delle Operazioni DB e Nomura]”* (traduzione)<sup>106</sup>
- *“se i problemi di MPS non fossero stati di natura esogena ma causati da un'eccessiva assunzione di rischio ed errori nell'asset-liability management (ALM), sarebbe scattato l'obbligo di una ristrutturazione molto più severa”* (traduzione)<sup>107</sup>

**Queste rappresentazioni risultavano false:** posto che le Operazioni DB e Nomura erano derivati, il ricorso agli aiuti di Stato, contrariamente a quanto rappresentato, era 'riconducibile alle perdite di trading generate da derivati ...' e ancora 'prevalentemente riconducibile alle colossali perdite su speculazioni in derivati..' e ancora 'internamente riconducibile alle perdite su derivati nascosti in bilancio' e ancora 'in larga parte riconducibile alla forte esposizione dell'attività di trading su Credit Default Swap su rischio Repubblica d'Italia' e ancora 'per far fronte ai rischi derivanti dalle colossali speculazioni in derivati'.

Il nesso tra l'errata contabilizzazione delle Operazioni DB e Nomura e l'autorizzazione ricevuta da parte della Commissione Europea sui Monti Bond è stato pacificamente riconosciuto anche dai consulenti della Procura Generale i quali hanno

<sup>105</sup> Allegato 8.5 - Giuseppe Bivona, Memoria Tecnica (aprile 2015), Commissione Europea, delibera C(2013) 8427 del 27 novembre 2013 Paragrafo 95, p. 24: *“the Italian authorities claim that MPS's capital shortfall should at least to some extent be seen in the context of the marking down to market of sovereign bonds”*

<sup>106</sup> Allegato 8.5 - Giuseppe Bivona, Memoria Tecnica (aprile 2015), Commissione Europea, delibera C(2013) 8427 del 27 novembre 2013, Paragrafo 97, p. 25: *“the Italian authorities point out that MPS's auditors confirmed, also under the criteria provided in that joint interpretative communication, the correctness of the accounting treatment”*

<sup>107</sup> Allegato 8.5 - Giuseppe Bivona, Memoria Tecnica (aprile 2015), Commissione Europea, delibera C(2013) 8427 del 27 novembre 2013, Paragrafo 35 p. 9: *“Instead MPS's problems were not exogenous but essentially due to excessive risk-taking and poor asset-liability management, so triggering the need of a far-reaching restructuring”*

scritto: “la situazione di BMPS risultava cagionata da fenomeni di cattiva gestione delle attività/passività o da strategie rischiose, quali devono intendersi l’acquisizione di una banca a prezzi troppo elevati, le perdite sul portafogli crediti, o la sottoscrizione di derivati di credito. In questo caso è chiaro che le previsioni della Commissione Europea potevano essere diverse perché sarebbero state valutate procedure di intervento: «nel normale quadro degli aiuti al salvataggio..... nonché misure compensative per limitare le distorsioni della concorrenza». Tutto ciò difficilmente avrebbe condotto all’autorizzazione all’emissione dei Monti bond”<sup>108</sup>

\*

Le false rappresentazioni a fondamento della richiesta di Aiuti di Stato potrebbero integrare un illecito ai sensi degli art. 316 ter e/o 640 e/o 640 bis c.p. in ordine al finanziamento fruito attraverso i c.d. Monti Bond attraverso la capziosa contabilizzazione delle operazioni economico finanziarie del Gruppo finalizzate ad ottenere l’erogazione dei predetti Bond (e non v’è chi non veda come una reale rappresentazione avrebbe determinato in capo allo Stato una diversa scelta sullo strumento da utilizzare per “salvare” il terzo Istituto bancario nazionale).

Innanzitutto si rileva che “La condotta descritta dall’art. 316 ter c.p. si distingue dalla figura delineata dall’art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere “fatto” strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l’assenza di induzione in errore. Nella valutazione della fattispecie concreta è rimesso al giudice stabilire se la condotta che si è risolta in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico quadro normativo di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri l’artificio di cui all’art. 640 c.p. e se da esso sia poi derivata l’induzione in errore di chi è chiamato a provvedere sulla richiesta di erogazione” (Cassazione penale sez. II 19 ottobre 2012 n. 46064).

Per cui il reato di cui all’art. 316 ter c.p., che sanziona l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, si distingue da quello di cui all’art. 640 bis c.p., che punisce la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per la mancanza dell’elemento dell’induzione in errore che è invece presente nel secondo.

<sup>108</sup> Allegato 8.3 - Procura Generale , CTU Prof. Tasca e Corielli - Procura Generale della Repubblica (10 gennaio 2017), pp. 77 e 88

Tale induzione può anche desumersi dal falso documentale, allorché, peraltro, lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità (si v. in ogni caso sul punto Cassazione penale sez. II 16 giugno 2006 n. 31201 che nella fattispecie del caso ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 640 bis c.p. è stato ritenuto, essendosi accertato che la produzione di documenti falsi, finalizzati a ottenere la corresponsione di aiuti comunitari, era stata il risultato di una complessa serie di falsificazioni "a monte").

Sotto altro profilo si rileva che *“Le somme provenienti da un pubblico finanziamento continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate; è pertanto configurabile il reato di truffa ex art. 640 bis c.p. nell'ipotesi in cui siano stati usati artifici e raggiri per conseguire un ingiusto profitto in relazione ai finanziamenti stessi.”* (si v. Cassazione penale sez. III 27 novembre 2012 n. 5150).

## 10. Sulla quantificazione del danno

Si concorda con la Procura di Milano per la chiamata in causa di MPS nel procedimento in quanto parte offesa. MPS ha subito un grave pregiudizio per effetto dell'errata contabilizzazione delle Operazioni DB e Nomura con danni *patiti e patienti* estremamente rilevanti ad oggi solo in minima parte contestato.

### 10.1. Il danno dalla falsa contabilizzazione delle Operazioni DB e Nomura

Come già ricordato, le Operazioni DB e Nomura hanno generato un *deficit* di capitale (EBA Capital Shortfall) di due miliardi e settanta milioni al netto dei benefici fiscali ovvero di circa 2,7-3 miliardi prima delle imposte.

A fronte di questo 'buco' di capitale, MPS ha chiesto aiuti di Stato (quattro miliardi di c.d. 'Monti Bond') che sono stati poi rimborsati con il capitale raccolto attraverso due aumenti di capitale eseguiti nel 2014 (cinque miliardi) e nel 2015 (tre miliardi), sottoscritti sulla base di informazioni finanziarie false (bilanci e prospetti) il cui valore per i soci si è azzerato, producendo altrettante perdite per i sottoscrittori.

I danni patiti dalla Banca come conseguenza diretta ed immediata delle Operazioni DB e Nomura hanno causato **(i)** danni patrimoniali e non patrimoniali alla Banca, già stimati dagli Amministratori nei confronti dei quali si chiede oggi all'assemblea dei Soci di deliberare l'azione di responsabilità, rispettivamente in 500 e 700 milioni di Euro, a cui si aggiungono **(ii)** i costi di chiusura (*mark-to-market*) pari a 746 milioni di Euro (Operazione DB) e 611 milioni di Euro (Operazione Nomura) per un totale complessivo di 1,357 milioni, per come stimati dagli Amministratori. Al netto dello 'sconto' (da parte di Deutsche Bank per 221 milioni di Euro; da parte di Nomura per 440 milioni di Euro, sempre per come comunicato dagli Amministratori) come corrispettivo degli accordi transattivi, il patrimonio della Banca ha subito un pregiudizio di 1,896 milioni di Euro, fatto salvo ogni altra rideterminazione degli importi;

Un'ulteriore fonte di danno è data dalla valutazione fatta da MPS al momento della c.d. "chiusura" dell'operazione di una somma pari a Euro 188 milioni "corrispondenti al ristoro della perdita di *funding benefit* che Nomura ha subito per effetto della chiusura anticipata dell'operazione" (Comunicato di MPS del 25 settembre 2015). Onde meglio apprezzare questo profilo di danno, si ricorda che la negoziazione del derivato creditizio (contabilizzato da MPS come operazione in titoli di Stato) tra MPS e Nomura prevedeva anche un'ulteriore operazione ovvero una linea di liquidità (c.d. *liquidity facility*) di tre miliardi e cinquanta milioni (!) concessa da MPS a Nomura con scadenza 2040 (!) grazie a cui Nomura poteva finanziarsi ad un tasso estremamente vantaggioso (3-mesi Euribor) cedendo come collaterale titoli di Stato.

Nel settembre 2015, al momento di 'chiudere' l'intera operazione (derivato creditizio e *liquidity facility*), Nomura ha reclamato il valore attuale (appunto Euro 188 milioni) a cui avrebbe dovuto rinunciare nel momento in cui accettava di terminare la *liquidity facility*, dovendo per questo utilizzare altre fonti di finanziamento ben più onerose.

In pratica il c.d. "*funding benefit*" che gli Amministratori hanno incluso nel valore di chiusura dell'operazione prima dello 'sconto' altro non era che un ingiusto profitto che Nomura aveva realizzato in danno a MPS per aver MPS concesso (2009) una linea di liquidità a condizioni ben più convenienti per Nomura (e ben poco convenienti per MPS) rispetto alle condizioni di mercato ovvero alle condizioni a cui Nomura si sarebbe altresì potuta finanziare.

Ebbene gli Amministratori hanno accettato di chiudere la linea di liquidità<sup>109</sup> includendo nel valore di chiusura dell'operazione l'ingiusto profitto che Nomura avrebbe invece realizzato nel tempo ove la linea di liquidità non fosse stata chiusa: in pratica gli Amministratori hanno monetizzato a beneficio di Nomura (includendolo nella valutazione complessiva della chiusura dell'operazione), il profitto che Nomura avrebbe altrimenti realizzato negli anni, con questo cristallizzando un pregiudizio di Euro 188 milioni.

A queste due componenti di danno si aggiungono anche: **(1)** i costi (*bid-off*) per lo smobilizzo del portafoglio di titoli di Stato trasferito da Nomura a MPS (due miliardi e seicento milioni) come parte di una parziale (quanto fittizia) chiusura del rischi quantificabili in non meno di 26 milioni di Euro; **(2)** il costo per la Banca del capitale raccolto attraverso gli Aiuti di Stato fino al loro integrale rimborso; **(3)** il costo di esecuzione dei due aumenti capitale nel 2014 e 2015; **(4)** l'irreparabile pregiudizio creato alla Banca dagli aumenti di capitale del 2014 e 2015 che hanno compromesso la capacità di ricorrere al mercato, un pregiudizio il cui effetto devastante si è concretizzato nel dicembre 2016 allorché la Banca non è riuscita a trovare investitori disposti a sottoscrivere un terzo aumento di capitale, considerate le perdite subite nei precedenti due aumenti di capitale; **(3)** i rilevanti danni reputazionali che hanno prodotto fughe di depositi e della clientela.

I danni *patienti* includono il danno patrimoniale che la Banca potrebbe subire a seguito delle cause già promosse (per centinaia di milioni di euro) o che potrebbero essere promosse dagli investitori che hanno sottoscritto gli aumenti di capitale 2014 (5 miliardi) e 2015 (tre miliardi), oppure hanno acquistato azioni ed obbligazioni della Banca nel periodo 2008-2015 sulla base di bilanci civilistici non conformi (falsi) a causa dell'errata contabilizzazione delle Operazioni DB e Nomura.

<sup>109</sup> La somma che MPS ha definito come valore di chiusura dell'operazione era di Euro 611 milioni più Euro 188 milioni ovvero 799 milioni poi divenuto Euro 359 Milioni a fronte del c.d. sconto di 440 milioni (cft. Comunicato Stampa di MPS del 25 settembre 2015)

## 10.2. Le cause risarcitorie promosse contro DB e Nomura il 1 marzo 2013

Gli Amministratori il 1 marzo 2013 promuovevano due cause civili nei confronti degli ex vertici della banca e delle banche estere (DB<sup>110</sup>, Nomura<sup>111</sup>) lamentando danni per soli 1,2 miliardi di euro (500 milioni nella causa contro DB; 700 milioni nella causa contro Nomura), con una richiesta inferiore ai danni effettivo. La ragione è semplice: gli Amministratori non contestavano nelle cause promosse che le Operazioni DB e Nomura erano derivati e dunque non lamentavano i danni conseguenti da questo riconoscimento.

Nelle cause promosse davanti al Tribunale di Firenze, gli Amministratori hanno contestato a DB (Tribunale di Firenze, RG 3677/2013) e Nomura (Tribunale di Firenze, RG 3678/2013) una responsabilità di tipo *'extra-contrattuale'* per aver concorso dolosamente (o comunque colposamente) negli inadempimenti commessi dai signori Mussari e Vigni e/o comunque nei fatti illeciti ascrivibili ai medesimi. Gli illeciti ascrivibili ai signori Mussari e Vigni avevano riguardato aver deciso e/o condiviso la decisione di perfezionare le Operazioni DB e Nomura, operazioni caratterizzate da profili di abnormità e anomalia, con il fine illecito di nascondere/traslare perdite generate da altre operazioni.

Gli Amministratori mantenevano anche la finzione che le Operazioni DB e Nomura fossero investimenti in titoli di Stato (BTP) senza affatto contestare che le operazioni erano derivati e dunque senza lamentare i danni conseguenti alla falsa contabilizzazione adottata.

Del resto gli Amministratori non potevano scrivere nei bilanci che le operazioni erano titoli di Stato, rappresentare alla Commissione Europea che il deficit di capitale era dovuto alle crisi del debito sovrano e poi fare causa a DB e Nomura perché le operazioni erano derivati. Con questo danneggiando gravemente ed ulteriormente la Banca.

## 10.3 Gli accordi transattivi sottoscritti con DB e Nomura

Il 24 settembre 2013 agli Amministratori veniva fatto presente che *"ove fosse stato riconosciuto che nel corso della precedente gestione siano state poste in essere operazioni di derivati (Credit Default Swap) surrettiziamente rappresentati come Titoli di Stato, questa surrettizia rappresentazione sarebbe stata essa stessa uno dei motivi principali per cui i sistemi di controllo e di risk management della*

<sup>110</sup> Allegato 10.11 - MPS Citazione contro Deutsche Bank (1 marzo 2013)

<sup>111</sup> Allegato 10.12 - MPS, Citazione contro Nomura (1 marzo 2013)

Banca ...sarebbero stati elusi: il danno subito dalla Banca e dai propri azionisti sarebbe evidentemente conseguenza diretta anche della surrettizia contabilizzazione delle operazioni medesime perché questa rappresentazione ne ha impedito di gestirne correttamente il rischio”<sup>112</sup>.

Il 25 novembre 2013 ai Amministratori veniva fatto presente quanto segue: “la Banca ha promosso a marzo 2013 un’azione di responsabilità extra-contrattuale contro le banche estere [ndr – Deutsche Bank e Nomura] in merito alle operazioni BTP, Swap e Long Term Repo....quantificando il danno, in via preliminare, nella misura complessiva di €1,2. Qualora fosse riconosciuto che le operazioni in questione fossero derivati surrettiziamente rappresentati come combinato di Titoli di Stato ed operazioni ancillari, sarebbe evidente che la particolare forma contrattuale adottata sia stata strumentale ad eludere i controlli previsti dalla Banca a presidio della gestione dei rischi sui derivati. In sostanza il danno ulteriore....derivante dalla surrettizia rappresentazione di un derivato documentato come combinato di investimento in Titoli di Stato ed operazioni ancillari sarebbe stato aver impedito il riconoscimento di una perdita in formazione e di conseguenza aver precluso che tale perdita potesse essere tempestivamente chiusa”<sup>113</sup>.

Nella prima udienza tenutasi il 4 dicembre 2013 nella causa contro Deutsche Bank (N.R.G. 3677/2013) il giudice Riccardo Guida verbalizzava la richiesta del Codacons che venisse “valutato il problema della struttura surrettizia di miliardi di derivati come titoli di stato con il risultato di eludere i controlli previsti dalla Banca a presidio dei rischi sui derivati di trading (e.g. stop loss, VAR) avendo pertanto impedito a Banca Monte dei Paschi di Siena di riconoscere le perdite in formazione e chiudere le posizioni prima che il valore delle suddette perdite raggiungesse le proporzioni che poi hanno effettivamente raggiunto nell’autunno del 2011”<sup>114</sup>.

In conclusione, agli Amministratori veniva ripetutamente richiesto di accertare se le Operazioni DB e Nomura, contrariamente a come contabilizzate, fossero in derivati, in quanto, questo riconoscimento avrebbe influito sulla richiesta risarcitoria nei confronti delle banche estere rispetto a come inizialmente formulata con una richiesta addizionale stimata all’epoca stimabile nella misura di “circa €2,7-3 miliardi”<sup>115</sup> – rispetto alla richiesta

<sup>112</sup> Allegato 2.3 - Lettera G. Bivona a MPS (24 settembre 2013)

<sup>113</sup> Allegato 2.6 - Lettera G. Bivona a MPS (25 novembre 2013)

<sup>114</sup> Allegato 15.6- Tribunale di Firenze, Verbale Udienza Codacons vs. Deutsche Bank Verbale Udienza (4 dicembre 2013)

<sup>115</sup> Allegato 2.6 - Lettera G. Bivona a MPS (25 novembre 2013)

avanzata dagli amministratori nei confronti di Deutsche Bank (500 milioni di euro)<sup>116</sup> e Nomura (700 milioni di euro)<sup>117</sup> limitatamente ad una responsabilità di tipo extra-contrattuale.

Ebbene, nonostante i ripetuti avvertimenti il 19 dicembre 2013 (ovvero appena 14 giorni dopo la prima udienza della causa intentata contro DB) gli Amministratori concludevano un accordo transattivo<sup>118</sup> con Deutsche Bank, accettando un risarcimento di “€220 milioni” pari meno della metà<sup>119</sup> della richiesta risarcitoria (€500 milioni) per come formulata dagli amministratori nell’atto di citazione<sup>120</sup> e soprattutto meno di un terzo del costo effettivo di 746 milioni di euro.

L’accordo transattivo come specificato nelle “Premesse”, faceva riferimento a contratti che avevano come “sottostante titoli di stato italiani per un nozionale complessivo di Euro 2 miliardi di euro” con riferimento a “BTP aventi scadenza 2031”<sup>121</sup>. Nel comunicato stampa per annunciare l’accordo, la Banca dichiarava un “Significativo ridimensionamento del profilo di rischio della Banca attraverso la riduzione di 12mld del portafoglio titoli di stato a lunga durata (BTP 6%2031)”<sup>122</sup>.

In pratica gli stessi artifici e raggiri che avevano permesso di far detenere alla Banca una posizione di rischio illecita in quanto sconfinava i limiti di rischio fissati dal Consiglio d’Amministrazione ed i limiti di rischio fissati dalla Commissione Europea, costituiva la ‘premessa’ per l’accordo sottoscritto dagli Amministratori.

Ma non solo. L’accordo prevedeva una serie di clausole di natura tombale<sup>123</sup>, in cui gli amministratori impegnavano la Banca ad accettare che l’importo da considerarsi “a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, attuale o potenziale, da parte di MPS nei confronti di

<sup>116</sup> Allegato 10.11 - MPS Citazione contro Deutsche Bank (1 marzo 2013)

<sup>117</sup> Allegato 10.12 - MPS, Citazione contro Nomura (1 marzo 2013)

<sup>118</sup> Allegato 11.6 - Accordo Transattivo MPS-DB (19 dicembre 2013)

<sup>119</sup> Allegato 11.7 - MPS Comunicato Accordo Transattivo con Deutsche Bank (19 dicembre 2013)

<sup>120</sup> Allegato 10.11 - MPS Citazione contro Deutsche Bank (1 marzo 2013)

<sup>121</sup> Allegato 11.6 - Accordo Transattivo MPS-DB (19 dicembre 2013)

<sup>122</sup> Allegato 11.7 - MPS Comunicato Accordo Transattivo con Deutsche Bank (19 dicembre 2013)

<sup>123</sup> Allegato 11.6 - Accordo Transattivo MPS-DB (19 dicembre 2013), clausole 2.2; 4.2(a) e 4.2(c) e 5)

*Deutsche Bank [...] di cui al Giudizio Risarcitorio MPS, o comunque derivante da, o connesso con le operazioni tutte di cui alle premesse*"<sup>124</sup>.

Inoltre gli Amministratori impegnavano la Banca *"ove sia convenuta in giudizio MPS, ma non DB, la prima non formulerà alcuna domanda di chiamata in causa di DB, e rinuncia definitivamente ed irrevocabilmente, ora per allora, proporre, anche in altra causa, qualsivoglia di rivalsa o regresso verso DB"*<sup>125</sup>.

**Pochi giorni dopo la firma dell'accordo transattivo** veniva annunciato<sup>126</sup> che Deutsche Bank aveva corretto il proprio bilancio riconoscendo, come poi si è appreso, sin dalla trimestrale al 30 settembre 2013 (ovvero prima della firma dell'accordo) che l'operazione con MPS era effettivamente un derivato.

Il 23 settembre 2015 gli Amministratori annunciavano<sup>127</sup> la conclusione di un analogo accordo transattivo con Nomura<sup>128</sup>. Anche in questo la 'premessa' ("*background*") poggiava sul mantenimento della finzione che MPS avesse acquistato "*BTP 2034*"<sup>129</sup>. Nel comunicato stampa che accompagnava l'annuncio dell'accordo transattivo veniva comunicata la "*chiusura anticipata delle operazioni, poste in essere nel 2009, aventi a oggetto un investimento in BTP in asset swap con scadenza 2034, del valore di Euro 3 miliardi, finanziato con un Long Term Repo [NDR - ovvero pronti contro termine] di pari durata*"<sup>130</sup>.

Anche in questo gli Amministratori avevano sottoscritto clausole di natura tombale finalizzate ad impedire alla Banca di contestare danni che nemmeno avevano formato parte della lite ed inibire l'azione di regresso per cause promosse da terzi, a fronte di un compenso transattivo pari a "*440 milioni di euro*" ovvero molto inferiore alla pretesa risarcitoria (quantunque carente) di 700 milioni di euro avanzata nella causa promossa il 1

<sup>124</sup> Allegato 11.6 - Accordo Transattivo MPS-DB (19 dicembre 2013), clausola 2.2, p. 5

<sup>125</sup> Allegato 11.6 - Accordo Transattivo MPS-DB (19 dicembre 2013), clausola 2.4 (i), p. 8

<sup>126</sup> Allegato 14.2 - Articolo su Die Welt (7 gennaio 2014)

<sup>127</sup> Allegato 12.5 - MPS Comunicato Accordo Transattivo con Nomura (23 settembre 2015)

<sup>128</sup> Allegato 12.4 - Accordo Transattivo MPS - Nomura (23 settembre 2015)

<sup>129</sup> Allegato 12.4 - Accordo Transattivo MPS - Nomura (23 settembre 2015)

<sup>130</sup> Allegato 12.5 - MPS Comunicato Accordo Transattivo con Nomura (23 settembre 2015)

marzo 2013 (Tribunale di Firenze, RG 3678/2013) e rispetto al costo di chiusura 987 milioni di euro più ulteriori 188 milioni di c.d. “*funding benefit*” ovvero 1,175 milioni di Euro.

**Poche settimane dopo la firma dell'accordo transattivo**, MPS riconosceva<sup>131</sup> che l'Operazione Nomura era un derivato annunciando la correzione del Bilancio 2014 e della semestrale al 30 giugno 2015.

Riassumendo, gli accordi transattivi sottoscritti il 19 dicembre 2013 (Operazione DB) ed il 23 settembre 2015 (Operazione Nomura):

- (1) fondavano sulla finzione che le Operazioni DB e Nomura erano Titoli di Stato;
- (2) venivano perfezionati di chi in concreto li ha sottoscritti, nell'avvenuta consapevolezza che, contrariamente a quanto rappresentato in premessa, le Operazioni DB e Nomura erano Titoli di Stato:
  - il 1° luglio 2013, Nomura aveva già ammesso che *“la sostanza economica dell'operazione è perciò, senza possibilità di contraddizione, la vendita di un derivato creditizio da MPS a Nomura”*<sup>132</sup> affermando di non aver mai venduto a MPS i Titoli di Stato che la Banca continuava a iscrivere a bilancio;
  - il 18 ottobre 2013<sup>133</sup>, Deutsche Bank aveva già approvato la riclassificazione dell'operazione eseguita con MPS riconoscendo che *“has to be accounted for as a derivative”*<sup>134</sup>;
  - gli Amministratori già erano consapevoli che le Operazioni DB e Nomura erano derivati (Paragrafo 6 e 7)

Può convenirsi in diritto che ricorrono gli estremi della truffa contrattuale quando uno dei contraenti tace o dissimula circostanze che, ove conosciute avrebbero indotto

---

<sup>131</sup> Allegato 10.9 - MPS Comunicato Stampa (16 dicembre 2015)

<sup>132</sup> Allegato 8.4 - Nomura, Memoria Tecnica Prof. Gualtieri (1 luglio 2013), p. 11,14, 15 e 22

<sup>133</sup> Allegato 7.3 - Relazione dell'autorità di controllo tedesca (BAFIN) su Operazione MPS con Deutsche Bank (31 dicembre 2014), p. 279,

<sup>134</sup> Allegato 7.3 - Relazione dell'autorità di controllo tedesca (BAFIN) su Operazione MPS con Deutsche Bank (31 dicembre 2014), p. 158

l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto, dovendosi poi distinguere tra la Banca come soggetto dotato di personalità giuridica e chi agiva in nome e per conto della banca (ovvero gli Amministratori) in vero perseguendo un interesse in conflitto (ovvero allontanare da sé la responsabilità per falso in bilancio e manipolazione informativa)

Negli accordi transattivi veniva taciuta un'informazione nota a chi in concreto sottoscriveva gli accordi, che, se nota alla Banca, l'avrebbe indotta ad astenersi dal concludere un contratto che *inter alias* avrebbe impedito a MPS di promuovere azione di regresso contro Deutsche Bank e Nomura in caso di azioni promosse da soci che avevano sottoscritto otto miliardi (andati in fumo) in aumenti di capitale (2014, 2015) sulla base di informazioni finanziarie false. Per queste ragioni, gli accordi transattivi dovrebbero anche essere dichiarati nulli.

#### 11. Assenza di Ostacolo alla Vigilanza da parte degli Amministratori

Si ricorda, preliminarmente, che il GIP del Tribunale di Milano nel disporre il rinvio a giudizio coattivo dei signori Profumo, Viola e Salvadori ha riconosciuto la "(non) configurabilità di eventuali contestazioni di ostacolo ...le Autorità di Vigilanza". Una conclusione ritenuta corretta posto che le autorità di controllo (CONSOB, Banca d'Italia) erano al corrente dell'errata contabilizzazione delle Operazioni DB e Nomura:

- (1) il 29 ottobre 2010 la Banca d'Italia aveva redatto un verbale ispettivo rilevando anomalie nell'Operazione DB e Nomura caratterizzate da "*profilo di rischio non adeguatamente controllati, ne' compiutamente riferiti all'esecutivo dell'Organo Amministrativo*" riconoscendo espressamente il legame tra l'Operazione DB e "*le perdite allora in formazione*" dell'operazione Santorini<sup>135</sup>;
- (2) il 28 luglio 2011 la CONSOB aveva ricevuto un esposto anonimo in cui venivano segnalate numerose irregolarità di MPS nell'area finanza tra cui l'Operazione Nomura<sup>136</sup>;
- (3) il 17 aprile 2012 otto ispettori della Banca d'Italia avevano riconosciuto che

<sup>135</sup> Allegato 6.1 – Banca d'Italia, Verbale d'Ispezione (29 ottobre 2010)

<sup>136</sup> Allegato 5.7 - Esposto Anonimo alla Consob (28 luglio 2011)



l'Operazione Nomura era un derivato (Credit Default Swap)<sup>137</sup> affermando “la sostanziale equiparabilità” tra l'operazione e “*la negoziazione di un Credit Default Swap su rischio Italia*”

- (4) il 6 giugno 2012 la CONSOB era stata informata dalla Banca d'Italia delle risultanze del rapporto ispettivo da cui era emerso che l'Operazione Nomura era un derivato creditizio<sup>138</sup>;
- (5) il 25 giugno 2012<sup>139</sup> ovvero addirittura un anno dopo da quando aveva ricevuto la segnalazione sull'Operazione Nomura<sup>140</sup>, la CONSOB aveva richiesto a MPS la copia dei contratti che venivano trasmessi il 27 giugno 2012<sup>141</sup>;
- (6) la Banca d'Italia e la CONSOB avevano dimostrato di conoscere il modo in cui MPS avrebbe dovuto contabilizzare le operazioni posto che avevano emanato una circolare che richiamava correttamente le regole contabili (IAS) ricordando che “*i principi contabili internazionali prescrivono che i bilanci, al fine di rappresentare attendibilmente la situazione economico-patrimoniale e finanziaria degli emittenti, debbano privilegiare la sostanza economica delle operazioni rispetto alla loro forma contrattuale*”<sup>142</sup>;
- (7) a partire da inizio 2013 la CONSOB e la Banca d'Italia avevano ricevuto ben trentaquattro esposti<sup>143</sup> in cui venivano informate che le Operazioni DB e Nomura erano derivati (esattamente come erano stati informati gli Amministratori<sup>144</sup>);
- (8) la CONSOB e la Banca d'Italia, nonostante fossero al corrente<sup>145</sup> che le operazioni fossero derivati, hanno fornito alla Procura di Milano numerose memorie per

---

<sup>137</sup> Allegato 6.2 - Banca d'Italia, Verbale d'Ispezione (17 aprile 2012)

<sup>138</sup> Allegato 5.4 - Consob - Relazione per la Procura di Milano (28 dicembre 2014), p. 38 e Allegato 5.3 - Consob - Relazione per la Procura di Milano (9 ottobre 2015), p. 8

<sup>139</sup> Allegato 5.2 - Consob, Nota Tecnica (5 aprile 2013)

<sup>140</sup> Allegato 5.7 - Esposto Anonimo alla Consob (28 luglio 2011)

<sup>141</sup> Allegato 5.2 - Consob, Nota Tecnica (5 aprile 2013)

<sup>142</sup> Allegato 5.1 - Circolare Banca d'Italia/Consob/IVASS n. 6 (8 marzo 2013)

<sup>143</sup> Allegati da 3.1 a 3.34

<sup>144</sup> Allegati da 2.1 a 2.11

<sup>145</sup> Allegato 8.5 - Giuseppe Bivona, Memoria Tecnica (aprile 2015)

confutare le tesi degli esposti ricevuti, salvo poi essere smentite dai provvedimenti degli inquirenti: “la ricostruzione effettuata da Bivona appare pertanto fuorviante e in palese contrasto con quanto effettuato dalla Banca nel bilancio rettificato”<sup>146</sup>, “per quanto sopra indicato le osservazioni formulate da Bivona in ordine all’asserita violazione di ‘un criterio interpretativo particolare’, ossia lo LAS 39.IG B.6, non appaiono fondate”<sup>147</sup>, “a tal proposito non si condividono quindi le affermazioni di Bivona”<sup>148</sup>, “le affermazioni formulate dal sig. Bivona non sono pertanto non corrette”<sup>149</sup>, “da ultimo non si condivide quanto affermato da Bivona (p. 173)”<sup>150</sup>;

- (9) il 4 giugno 2014 la Banca d’Italia aveva scritto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che “allo stato attuale non sono emersi elementi per sollevare obiezioni sulla valutazione effettuata dagli amministratori [NDR Profumo e Viola] di MPS”<sup>151</sup>, nonostante fosse a conoscenza che erano state sollevate “obiezioni” (in vero erano state certezze) dalle banche che avevano eseguitole operazioni (Deutsche Bank e Nomura), dall’autorità di controllo tedesca (BAFIN), da una sentenza del Tribunale del Riesame (Siena) e persino dagli ispettori della Banca d’Italia nei verbali del 29 ottobre 2010 e del 17 aprile 2012;

La CONSOB e la Banca d’Italia non solo hanno avuto una responsabilità di tipo inerziale per non aver ingiunto a MPS la correzione dei bilanci (avvenuta soltanto nel 2015) pur risultando che avevano riconosciuto il problema (almeno dal 2012) ma anche per il ruolo attivo atto a ‘legittimare’ le (illegittime) scelte contabili degli Amministratori;

- (10) CONSOB e Banca d’Italia nell’agosto 2013 hanno presentato un interpello<sup>152</sup> “per il tramite dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità)”<sup>153</sup> al Comitato Internazionale per l’Interpretazione dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS IC”) da ultimo volto

<sup>146</sup> Allegato 5.4 - Consob - Relazione per la Procura di Milano (28 dicembre 2014), p. 76

<sup>147</sup> Allegato 5.4 - Consob - Relazione per la Procura di Milano (28 dicembre 2014), p. 80

<sup>148</sup> Allegato 5.4 - Consob - Relazione per la Procura di Milano (28 dicembre 2014), p. 95

<sup>149</sup> Allegato 5.4 - Consob - Relazione per la Procura di Milano (28 dicembre 2014), p. 115

<sup>150</sup> Allegato 5.4 - Consob - Relazione per la Procura di Milano (28 dicembre 2014), p. 122

<sup>151</sup> Allegato 6.7 - Lettera della Banca d’Italia alla Presidenza del Consiglio (4 giugno 2014)

<sup>152</sup> Allegato 15.8 - IFRS Memorandum (novembre 2013)

<sup>153</sup> Allegato 15.2 - Consob (Memoria difensiva procedimento al TAR vs. CODACONS (29 maggio 2014), p.

a richiedere<sup>154</sup> il riconoscimento che (b) “*the intention of the transaction was certainly not to simulate the effects of a derivative, such as a CDS*” o (c) quanto meno accogliere “*the request for interpretation*” ovvero riconoscere che i principi contabili non erano sufficientemente chiari.

In altre parole le autorità di controllo hanno persino cercato di indurre la massima fonte interpretativa dei principi contabili (IFRS IC) a dichiarare che le operazioni in questione non erano derivati o in subordine che i principi contabili internazionali non erano chiari, nel qual caso i signori Profumo e Viola non potevano essere indagati/incriminati per falso in bilancio e manipolazione informativa

Il tentativo della Banca d'Italia e della CONSOB è fallito avendo l'IFRS IC respinto entrambe le richieste il 25 marzo 2014<sup>155</sup>;

- (11) nonostante avesse dimostrato dal 2012 di aver ben compreso che le operazioni in questione erano derivati, la Banca d'Italia ha avvallato le errate rappresentazioni date da MPS per il tramite della autorità italiane prima al Parlamento italiano e poi alla Commissione Europea onde ottenere l'approvazione dei Monti Bond.

A tale proposito, i consulenti della Procura Generale hanno correttamente notato: “*Alla luce di queste constatazioni, **risulta estremamente difficile comprendere, come sia possibile che le Autorità italiane abbiano trasmesso alla Commissione Europea una richiesta di questo tenore:** «With respect to the mitigation of distortions of competition, the Italian authorities claim that BMPS's capital shortfall should at least to some extent be seen in the context of the marking down to market of sovereign bonds, which was reflected in the assessment of EBA's capital exercise. With reference to the restoration of long-term viability of BMPS, Italian authorities have stated that the issuance of the new instruments is linked to the need to cover the shortfall resulted from that capital exercise,*

<sup>154</sup> Organismo Italiano di Contabilità (OIC) – Angelo Casò (Chairman) – Lettera a Wayne Upton, Chairman dell'IFRS IC (18 febbraio 2014)

<sup>155</sup> Allegato 15.9 - IFRS IC (25 March 2014)

*which is almost entirely attributable to the sovereign buffer in Italian government bonds held in the AFS portfolios.”<sup>156</sup>*

- (12) il via libera agli alla concessione degli aiuti di Stato (Monti Bond) a MPS era stato subordinato dal Parlamento (art. 23-novies del d.l. 95/2012) ad un parere della Banca d'Italia *inter alias* a) sull'adeguatezza del piano di ristrutturazione all'epoca proposto; b) sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della banca; c) sul profilo di rischio di MPS.

La Banca d'Italia ha trasmesso con nota del 26 gennaio 2013, n. 0090223 parere favorevole con questo spianando la strada all'erogazione degli aiuti: il parere della Banca d'Italia, che pure era al corrente che la Banca contabilizzava miliardi di derivati come Titoli di Stato<sup>157</sup> e dunque sapeva che la Banca deteneva rischi a dir poco temerari risultati 27 volte maggiori di quelli comunicati al mercato, era per definizione errato (ed in quanto tale ingannevole anche verso il Parlamento);

- (13) la CONSOB ha approvato i prospetti dei due aumenti di capitale di MPS nel 2014<sup>158</sup> (cinque miliardi) e 2015<sup>159</sup> (tre miliardi), la cui sottoscrizione ha generato perdite per l'intero ammontare sottoscritto (otto miliardi) il cui valore si è naturalmente azzerato, pur essendo stata messa in guardia che la Banca falsificava le informazioni finanziarie e pur avendo addirittura avviato 'accertamenti' che non si premurava di concludere se non pochi mesi dopo<sup>160</sup> il completamento del secondo (ed ultimo) aumento di capitale.

**La responsabilità della CONSOB e della Banca d'Italia in relazione al danno arrecato al patrimonio della Banca dalle azioni degli Amministratori, è certamente meritevole di approfondimenti.**

\*\*\*

<sup>156</sup> Allegato 8.3 - Procura Generale, CTU Prof. Tasca e Corielli - Procura Generale della Repubblica (10 gennaio 2017), p. 76

<sup>157</sup> Allegato 6.2 - Banca d'Italia, Verbale Ispezione (17 aprile 2012)

<sup>158</sup> Allegato 9.5 - MPS Prospetto Aumento di Capitale 2014

<sup>159</sup> Allegato 9.6 - MPS Prospetto Aumento di Capitale 2015

<sup>160</sup> Allegato 5.6 - CONSOB Delibera per Rifacimento Bilanci MPS (11 dicembre 2015)


**Lista Allegati:**

Allegato 1 - Provvedimenti Procura/Tribunale:

- Allegato 1.1 - Procura di Milano Avviso ex 415 bis per Mussari, Vigni e altri (3 aprile 2015)
- Allegato 1.2 - Procura di Milano - Avviso Conclusioni Indagini per Mussari, Vigni e altri (13 gennaio 2016)
- Allegato 1.3 - Procura di Milano - Richiesta di Rinvio a Giudizio per Mussari, Vigni e altri 16 febbraio 2016)
- Allegato 1.4 - Procura della Repubblica, Note per Udienza Preliminare di Mussari, Vigni e altri (30 agosto 2016)
- Allegato 1.5 - Procura di Milano, Richiesta Archiviazione di Profumo e Viola (31 agosto 2016)
- Allegato 1.6 - GIP Tribunale di Milano, Convocazione Udienza 15 marzo 2017 (16 dicembre 2016)
- Allegato 1.7 - GIP Tribunale di Milano, Rinvio a Giudizio Coatto di Profumo, Viola e Salvadori (21 aprile 2017)
- Allegato 1.8 - Procura di Milano, Richiesta di Rinvio a Giudizio di Profumo, Viola e Salvadori (12 maggio 2017)
- Allegato 1.9 - GIP Tribunale di Milano, Fissazione Udienza Preliminare per Profumo, Viola e Salvadori (22 maggio 2017)
- Allegato 1.10 - Sentenza della Corte di Cassazione (25 marzo 2014)

Allegato 2 - Lettere ai signori Profumo e Viola:

- Allegato 2.1 - Lettera al dott. Profumo (30 aprile 2013)
- Allegato 2.2 - Lettera ai signori Profumo e Viola (11 settembre 2013)
- Allegato 2.3 - Lettera ai signori Profumo e Viola (24 settembre 2013)
- Allegato 2.4 - Lettera al dott. Profumo (29 settembre 2013)
- Allegato 2.5 - Lettera ai signori Profumo e Viola (9 ottobre 2013)
- Allegato 2.6 - Lettera ai signori Profumo e Viola (25 novembre 2013)
- Allegato 2.7 - Lettera al dott. Profumo (8 dicembre 2013)
- Allegato 2.8- Lettera al dott. Profumo (18 dicembre 2013)
- Allegato 2.9 - Lettera al dott. Profumo (20 dicembre 2013)
- Allegato 2.10 - Lettera ai signori Profumo e Viola (8 gennaio 2014)
- Allegato 2.11 - Lettera ai signori Profumo e Viola (20 luglio 2015)

- Allegato 2.12 - Lettera al dott. Viola (20 aprile 2016)
- Allegato 2.13 - Lettera al dott. Viola (19 maggio 2016)
- Allegato 2.14 - Lettera al dott. Viola (22 agosto 2016)

Allegato 3 - Lettere alla Banca d'Italia ed alla Consob:

- Allegato 3.1 - Lettera G. Bivona al Governatore delle Banca d'Italia Visco ed altri (28 gennaio 2013)
- Allegato 3.2 - Lettera G. Bivona al Governatore delle Banca d'Italia Visco ed altri (4 febbraio 2013)
- Allegato 3.3 - Lettera al Direttore Generale della Banca d'Italia Saccomanni ed al Presidente della CONSOB Vegas (5 febbraio 2013)
- Allegato 3.4 - Lettera al Governatore delle Banca d'Italia Visco, al Direttore Generale della Banca d'Italia Saccomanni ed al Presidente della CONSOB Vegas (10 febbraio 2013)
- Allegato 3.5 - Lettera al Governatore delle Banca d'Italia Visco, al Direttore Generale della Banca d'Italia Saccomanni ed al Presidente della CONSOB Vegas (13 febbraio 2013)
- Allegato 3.6 - Lettera al Governatore delle Banca d'Italia Visco, al Direttore Generale della Banca d'Italia Saccomanni ed al Presidente della CONSOB Vegas (16 marzo 2013)
- Allegato 3.7 - Lettera al Governatore delle Banca d'Italia Visco, al Direttore Generale della Banca d'Italia Saccomanni ed al Presidente della CONSOB Vegas (29 marzo 2013)
- Allegato 3.8 - Lettera al Governatore delle Banca d'Italia Visco, al Direttore Generale della Banca d'Italia Saccomanni, al Presidente della CONSOB Vegas ed al Direttore Generale della CONSOB Caputi (9 aprile 2013)
- Allegato 3.9 - Lettera al Direttorio della Banca d'Italia ed alla Commissione CONSOB (13 aprile 2013)
- Allegato 3.10 - Lettera al Direttorio della Banca d'Italia ed alla Commissione CONSOB (2 maggio 2013)
- Allegato 3.11- Lettera al Direttorio della Banca d'Italia ed alla Commissione CONSOB (14 luglio 2013)
- Allegato 3.12 - Lettera al Direttore Generale della CONSOB Caputi ad alla commissione CONSOB (25 luglio 2013)
- Allegato 3.13 - Lettera alla Commissione CONSOB (4 settembre 2013)



*Handwritten signature or initials.*

- Allegato 3.14 - Lettera al Governatore delle Banca d'Italia Visco ed al Presidente della CONSOB Vegas (3 dicembre 2013)
  - Allegato 3.15 - Lettera al Governatore delle Banca d'Italia Visco ed al Presidente della CONSOB Vegas (21 agosto 2014)
  - Allegato 3.16 - Lettera al Commissario CONSOB Troiano (4 novembre 2014)
  - Allegato 3.17 - Lettera alla Commissione CONSOB (23 novembre 2014)
  - Allegato 3.18 - Lettera al Governatore delle Banca d'Italia Visco ed al Presidente della CONSOB Vegas (18 aprile 2015)
  - Allegato 3.19 - Email al Presidente della CONSOB Vegas (15 maggio 2015)
  - Allegato 3.20 - Email ai Commissari CONSOB Troiano e Genovese (19 maggio 2015)
  - Allegato 3.21 - Lettera alla Commissione CONSOB (24 maggio 2015)
  - Allegato 3.22 - Email al Commissario CONSOB Troiano (3 giugno 2015)
  - Allegato 3.23 - Email al Commissario CONSOB Troiano (5 agosto 2013)
  - Allegato 3.24 - Lettera alla Commissione CONSOB (13 settembre 2015)
  - Allegato 3.25 - Lettera alla Commissione CONSOB - AMENDED (14 settembre 2015)
  - Allegato 3.26 - Lettera alla Commissione CONSOB (26 ottobre 2015)
  - Allegato 3.27 - Lettera al Direttore Generale della Banca d'Italia Rossi (28 ottobre 2015)
  - Allegato 3.28 - Lettera alla Commissione CONSOB (24 dicembre 2015)
  - Allegato 3.29 - Lettera al Governatore delle Banca d'Italia Viscò ed al Presidente della CONSOB Vegas (28 dicembre 2015)
  - Allegato 3.30 - Lettera al Direttorio della Banca d'Italia ed alla Commissione CONSOB (14 gennaio 2016)
  - Allegato 3.31 - Lettera al Direttorio della Banca d'Italia ed alla Commissione CONSOB (14 gennaio 2016)
  - Allegato 3.32 - Lettera alla Commissione CONSOB (21 aprile 2016)
  - Allegato 3.33 - Email alla Commissione CONSOB (2 maggio 2016)
  - Allegato 3.34 - Lettera al Presidente della CONSOB Vegas (17 giugno 2016)
- Allegato 4 - Lettere Giuseppe Bivona alla Procura di Milano:
- Allegato 4.1 - Lettera G. Bivona alla Procura (18 dicembre 2014)
  - Allegato 4.2 - Lettera G. Bivona alla Procura (28 febbraio 2015)
  - Allegato 4.3 - Lettera G. Bivona alla Procura (26 aprile 2015)

- Allegato 4.4 - Lettera G. Bivona alla Procura (19 maggio 2015)
- Allegato 4.5 - Lettera G. Bivona alla Procura (24 maggio 2015)
- Allegato 4.6 - Lettera G. Bivona alla Procura (8 giugno 2015)
- Allegato 4.7 - Lettera G. Bivona alla Procura (13 settembre 2015)
- Allegato 4.8 - Lettera G. Bivona alla Procura (3 aprile 2016)
- Allegato 4.9 - Lettera G. Bivona alla Procura (24 dicembre 2015)
- Allegato 4.10- Lettera G. Bivona alla Procura (21 aprile 2016)

Allegato 5 - Documentazione CONSOB

- Allegato 5.1 - Circolare Banca d'Italia/Consob/IVASS N. 6 (8 marzo 2013)
- Allegato 5.2 - Consob, Nota Tecnica (5 aprile 2013)
- Allegato 5.3 - Consob - Relazione per la Procura di Milano (9 ottobre 2015)
- Allegato 5.4 - Consob - Relazione per la Procura di Milano (28 dicembre 2014)
- Allegato 5.5 - Consob - Relazione per la Procura di Milano (8 novembre 2016)
- Allegato 5.6 - CONSOB Delibera per Rifacimento Bilanci MPS (11 dicembre 2015)
- Allegato 5.7 - Esposto Anonimo alla Consob (28 luglio 2011)

Allegato 6 - Documentazione Banca d'Italia

- Allegato 6.1 - Banca d'Italia, Verbale Banca d'Italia (29 ottobre 2010)
- Allegato 6.2 - Banca d'Italia, Verbale Ispezione (17 aprile 2012)
- Allegato 6.3 - Banca d'Italia, Attivazione Procedura Aiuti di Stato (25 giugno 2012)
- Allegato 6.4 - Banca d'Italia, Interventi Vigilanza (28 gennaio 2013)
- Allegato 6.5- Banca d'Italia, Relazione del Governatore Visco al FOREX (9 febbraio 2013)
- Allegato 6.6 - Memorie Banca d'Italia alla Procura di Milano (abstract)
- Allegato 6.7 - Lettera della Banca d'Italia alla Presidenza del Consiglio (4 giugno 2014)
- Allegato 6.8 - Lettera della Banca d'Italia a Codacons (14 agosto 2014)

Allegato 7 - Documentazione Autorità di Vigilanza Internazionali

- Allegato 7.1- Bafin, Lettera alla Consob (6 febbraio 2014)
- Allegato 7.2 - Banca Centrale Europea - Rapporto su MPS (26 ottobre 2014)
- Allegato 7.3 - Relazione dell'autorità di controllo tedesca (BAFIN) su Operazione MPS con Deutsche Bank (31 dicembre 2014)

Allegato 8 - Memorie Tecniche CTU e altri

- Allegato 8.1 - Procura di Milano, CTU Prof. Corielli e Tasca (5 giugno 2015)

- Allegato 8.2 - Tribunale di Firenze, CTU Prof. Micocci (10 luglio 2015)
- Allegato 8.3 - Procura Generale , CTU Prof. Tasca e Corielli - Procura Generale della Repubblica (10 gennaio 2017)
- Allegato 8.4 - Nomura, Memoria Tecnica Prof. Gualtieri (1 luglio 2013)
- Allegato 8.5 - Giuseppe Bivona, Memoria Tecnica (aprile 2015)
- Allegato 8.6 - Giuseppe Bivona, Memoria sulla falsa rappresentazione dei rischi (8 febbraio 2017)
- Allegato 8.7 - Giuseppe Bivona, Memoria sulle false rappresentazioni di MPS ai soci ed al mercato (28 febbraio 2017)

Allegato 9 – MPS: Bilanci e Prospetti

- Allegato 9.1 - MPS Bilancio 2012
- Allegato 9.2 - MPS Bilancio 2013
- Allegato 9.3 - MPS Bilancio 2014
- Allegato 9.4 - MPS Bilancio 2015
- Allegato 9.5 - MPS Prospetto Aumento di Captale 2014
- Allegato 9.6 - MPS Prospetto Aumento di Capitale 2015

Allegato 10 – MPS: Documentazioni Varie

- Allegato 10.1 - MPS, Verbale Assemblea del 29 aprile 2013 (29 aprile 2013)
- Allegato 10.2 - MPS, Verbale Assemblea del 28 dicembre 2013 (28 dicembre 2013)
- Allegato 10.3 - MPS, Verbale Assemblea 29 aprile 2014 (29 aprile 2014)
- Allegato 10.4 - MPS Verbale Assemblea 16 aprile 2015 (16 aprile 2015)
- Allegato 10.5 - MPS Assemblea 28 dicembre 2013 - Domande e Risposte ai Soci (28 dicembre 2013)
- Allegato 10.6 - MPS Assemblea 29 aprile 2014 - Domande e Risposte Soci (29 aprile 2014)
- Allegato 10.7 - MPS, Assemblea 16 aprile 2015 - Domande e Risposte ai Soci (16 aprile 2015)
- Allegato 10.8 - MPS, Assemblea 14 aprile 2016 - Domande e Risposte ai Soci (14 aprile 2016)
- Allegato 10.9 - MPS Comunicato Stampa (16 dicembre 2015)
- Allegato 10.10 - MPS Relazione Punto 4 Assemblea aprile 2013 (29 aprile 2013)
- Allegato 10.11 - MPS Citazione contro Deutsche Bank (1 marzo 2013)
- Allegato 10.12 - MPS, Citazione contro Nomura (1 marzo 2013)
- Allegato 10.13 - MPS Comunicato Stampa (6 febbraio 2013)

- Allegato 10.14 - MPS Comunicato Stampa (24 gennaio 2013)
- Allegato 10.15 - MPS Relazione sulla Remunerazione 2012
- Allegato 10.16 - MPS Relazione sulla Remunerazione 2013
- Allegato 10.17 - MPS Relazione sulla Remunerazione 2014
- Allegato 10.18 - MPS Relazione sulla Remunerazione 2015
- Allegato 10.19 - MPS Relazione sulla Remunerazione 2016

Allegato 11 - Contratti Operazione DB

- Allegato 11.1 - MPS-Deutsche Bank, Contratti TRS (4-15 dicembre 2008)
- Allegato 11.2 - MPS-Deutsche Bank, Contratti TRS (15 luglio 2009)
- Allegato 11.3 - MPS-Deutsche Bank, Contratti TRS (9 febbraio 2010)
- Allegato 11.4 - MPS-Deutsche Bank, Contratti TRS (14 gennaio 2011)
- Allegato 11.5 - MPS-Deutsche Bank, Contratto Swap (15 luglio 2009)
- Allegato 11.6 - Accordo Transattivo MPS-DB (19 dicembre 2013)
- Allegato 11.7 - MPS Comunicato Accordo Transattivo con Deutsche Bank (19 dicembre 2013)

Allegato 12 - Contratti Operazione Nomura

- Allegato 12.1 Mandate Agreement MPS vs. Nomura 31 luglio 2009
- Allegato 12.2- MPS-Nomura, Contratto di Asset-Swap, (9 ottobre 2009)
- Allegato 12.3 - MPS-Nomura, Contratto Long Term Repo, (9-12 ottobre 2009)
- Allegato 12.4 - Accordo Transattivo MPS - Nomura (23 settembre 2015)
- Allegato 12.5 - MPS Comunicato Accordo Transattivo con Nomura (23 settembre 2015)

Allegato 13 - Causa MPS vs. Bivona:

- Allegato 13.1 - MPS - Atto di Citazione (4 marzo 2014)
- Allegato 13.2 - G. Bivona - Memoria di Costituzione e Comparsa (15 dicembre 2014)

Allegato 14 - Articoli di Stampa

- Allegato 14.1 - Articolo Sole24Ore (27 aprile 2013)
- Allegato 14.2 - Articolo su Die Welt, (7 gennaio 2014)
- Allegato 14.3- Reuters (1 settembre 2016)

Allegato 15 - Miscellanea

- Allegato 15.1- Sentenza Tribunale del Riesame Siena (13 luglio 2013)
- Allegato 15.2 - Consob (Memoria difensiva procedimento al TAR vs. CODACONS (29 maggio 2014)



Gul

- Allegato 15.3 - MPS BIVONA Memoria al GIP Tribunale di Milano (1 marzo 2017)
- Allegato 15.4 - Lettera dell'OIC al IFRS IC (18 febbraio 2014)
- Allegato 15.5 - Email Fabrizio Viola (14 settembre 2016)
- Allegato 15.6- Tribunale di Firenze, Verbale Udienza Codacons vs. Deutsche Bank Verbale Udienza (4 dicembre 2013)
- Allegato 15.7 - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Relazione del Ministro Grilli (29 gennaio 2013)
- Allegato 15.8 - IFRS Memorandum (novembre 2013)
- Allegato 15.9 - IFRS IC (25 marzo 2014)
- Allegato 15.10 Ricerca su Google - Zanne e Proboscide (18 giugno 2017)
- Allegato 15.11 Ricerca su Google - Cheapest to Delivery e Early Termination (18 giugno 2018)

**Allegato 16 - Documentazione Bluebell Partners Ltd**

- Allegato 16.1 - Bluebell Partners LTD Certificate of Incorporation
- Allegato 16.2 - Giuseppe Bivona Power of Attorney
- Allegato 16.3 Acquisto Azioni MPS (12 marzo 2015)
- Allegato 16.4 Stock Split (20 maggio 2015)
- Allegato 16.5 Stock to Cash (28 novembre 2016)

PAVIA e ANSALDO  
STUDIO LEGALE

Via del Lauro, 7 . I - 20121 Milano . Tel. +39.02 8558.1 . Fax +39.02 89011995 . info.milano@pavia-ansaldo.it  
Via Bocca di Leone, 78 . I - 00187 Roma . Tel. +39.06 69516.1 . Fax +39.06 6793236/7 . info.roma@pavia-ansaldo.it  
www.pavia-ansaldo.it

Milan, April 6, 2018

Via email: [gbivona@bluebellpartners.com](mailto:gbivona@bluebellpartners.com); [mtaricco@bluebellpartners.com](mailto:mtaricco@bluebellpartners.com)

Giuseppe Bivona  
Marco Taricco  
Bluebell Partners Limited  
Michelin House – 81 Fulham Road  
London SW3 6RD

Dear Sirs,

We have been requested to provide a legal opinion with respect to certain issues related to a *"proposal for liability action"*, attached to this opinion for ease of reference (hereinafter, the **"Proposal"**) which Bluebell Partners Limited (hereinafter, **"Bluebell"**) is willing to make at the next Shareholders' Meeting of Banca Monte dei Paschi di Siena (hereinafter, **"MPS"**) to be held on April 12, 2018.

We have reviewed, in addition to the Proposal, a press release made by MPS on March 23, 2018 (hereinafter, the **"Press Release"**) which is also attached hereto for ease of reference.

In particular, we have been requested to provide our legal opinion with respect to the admissibility of the Proposal pursuant to Article 2393, 2<sup>nd</sup> paragraph, of the Italian Civil Code, according to which *"the resolution regarding the liability of the directors may be taken at the Shareholder' Meeting which has been called to treat of the balance sheet, even though such matter is not in the agenda of such meeting, when coming into consideration facts of competence of the financial year to which the balance sheet refers"*. The Proposal relates also to the Statutory Auditors, on the basis of Article 2407 c.c. according to which Article 2393 c.c. applies also to the liability action against the Statutory Auditors.



Associazione professionale Ira gli avvocati

Stefano Bianchi - Daniele Carminali - Claudio Cera - Carlo Del Conte - Enrico Del Guerra - Mario Di Giulio  
Gian Paolo Di Santo - Elena Felici - Filippo Fioretti - Vittorio Lol - Francesco Manara - Nico Moravia - Mia Rinetti - Meritxell Roca Ortega  
Marina Santarelli - Francesco Satta - Maurizio Vasciminni - Sven von Mensenkampff - Roberto Zanchi

Soci Onorari: Agostino Migone de Amicis - Bruno R. Pavia

C.F. - P.I. (V.A.T. N.) 01771720156

In the Press Release, after having expressed some doubts about the admissibility of the Proposal, MPS announced its intention to submit the question of the admissibility of the Proposal to the Shareholders' Meeting. We have therefore also been requested to examine such issue. For this purpose we have reviewed the abstract of the minutes of the Shareholders' Meeting of MPS approving the 2015 balance sheet, referring to a proposal for liability action pursuant to art. 2393 2<sup>nd</sup> par. c.c. which Bluebell then made together with another shareholder.

We have not been requested to give any opinion with respect to the merits of the Proposal, and consistently this opinion cannot be intended to contain any opinion or judgment, even implied, on such merits.

In this opinion all references to Article followed by number and "c.c." are to be intended to the Italian Civil Code.

\*\*\* \*\*

1. The first question is whether the Proposal, which is based on circumstances emerged or becoming known in 2017 like:
  - (i) the developments of the criminal proceeding before the Court of Milan against Mr. Profumo (former Chairman of the Board) and Mr. Viola (former CEO and General Manager) and Mr. Salvadori (former Chairman of the Board of Statutory Auditors);
  - (ii) the additional lawsuits which have been filed against MPS by shareholders and holders of the financial instruments who have purchased or subscribed financial instruments issued by MPS on the basis of the 2012, 2013 and 2014 balance sheet and the six-months report as at June 30, 2015;

satisfies the condition set forth in Article 2393, 2<sup>nd</sup> paragraph c.c. which requires the proposal to be based on facts of competence of the financial year which the balance sheet to be approved refers to.

In our opinion the answer to this question must be affirmative. The substantially unanimous interpretation by the scholars of the expression "*facts of competence*" in the context of Article 2393, 2<sup>nd</sup> paragraph c.c., is that it is not to be intended in the sense of the competence as accounting principle, but in the wider meaning which embraces both the behaviour from which the liability derives and the damage deriving therefrom. On the basis of this interpretation it is possible to propose the liability action pursuant to Article 2393, 2<sup>nd</sup> paragraph c.c. if in the 2017 financial year either the behaviour or the damages deriving therefrom are discovered, emerge or in any case become known, independently from the fact that the conduct of the officers concerned had occurred in previous years.


In line with the above, in the case at issue, the facts under (i) and (ii) above are invoked to justify the Proposal which figures out a liability of directors and auditors which held their office in a period from 2012 to 2015.

Also the proposal for liability action made on the occasion of the Shareholders' Meeting approving the balance sheet of the 2015 financial year was structured in this way , moving by facts occurred in 2015 to propose a liability action for conducts taken in previous years.

2. The second question relates more specifically to the proposal for liability action which had been made by Bluebell in 2016, on the occasion of the Shareholders' Meeting called to approve the 2015 balance sheet. In the Press Release large part of the text is dedicated to this issue, specifying that it had "a substantially identical content" of that announced for the next Shareholders' Meeting, and that the previous one was rejected. In particular, it is asked whether such circumstance could prevent Bluebell from making a new proposal in the terms of the Proposal or may in any case result in a case of inadmissibility of the Proposal.

Our opinion is that the previous proposal does not create any preclusion or condition of inadmissibility, for the following reasons:

- the previous proposal and the Proposal cannot be deemed of "substantially identical content" as written in the Press Release. The first and most evident difference is that the officers whose liability is invoked are not the same; in the 2015 (financial year of competence) one the proposal for liability action was directed just against Mr. Profumo and Mr. Viola, while the Proposal refers in principle to all the directors, save those for which Article 2392, 3<sup>rd</sup> paragraph c.c. applies, and all the statutory auditors. Also the "facts of competence" on which the previous proposal and the Proposal are made are different: in the previous proposal the fact of competence indicated was the acknowledgment made by MPS , on December 16, 2015, that billions of derivatives ( credit default swap) had been wrongly accounted as Italian Treasury Bonds. In the Proposal the facts of competence indicated are those summarized under (i) and (ii) in paragraph 1 of this opinion. The difference results quite evident from any possible standpoint;
- we are of the opinion that there should not be any preclusion or inadmissibility even though the two proposals for liability action were identical. In fact, the sole condition for the application of Article 2393, 2<sup>nd</sup> paragraph c.c., is that there are "*facts of competence of the financial year*" in the sense specified above under 1. It is irrelevant that on the occasion of a preceding Shareholders' Meeting a proposal for liability action was made or not, and/or it was or not approved. The proposal pursuant to Art.2393 2<sup>nd</sup> par c.c. could be made therefore in our opinion even with respect to same facts on which a previous proposal was based, provided that there is a fact of competence in the financial year under consideration referring to the same fact. For instance, a same fact can be discovered in one financial year and made subject to a provision in another or, as in the case of the Proposal, there may be developments in a criminal proceeding or an increase of the lawsuits related to the same subject. The Shareholders who have such quality on the occasion of the Shareholders' Meeting called to



approve the 2017 balance sheet shall have therefore in any case the right, invoking "*facts of competence of the financial year*" in the meaning above specified, to make their "*proposal for liability action*" without being bound or restricted by previous initiatives or resolutions. The key element is in any case the existence of such "*facts of competence*" in the year concerned.

3. The third question relates to the intention, announced by MPS in the Press Release, to submit to the Shareholders' Meeting the issue of the admissibility or not of the Proposal for the reasons therein indicated.

Our opinion is that the decision about the admissibility or not of the proposal for liability action made according to Article 2393, 2<sup>nd</sup> paragraph c.c. is within the competence and duties of the Chairman of the Shareholders' Meeting, as for all the other matters concerning the conduction of the meeting. The devolution of such decision to the Shareholders' Meeting would be therefore, in our opinion, at least improper and in any case not able to relieve the Chairman of the Shareholders' Meeting from his responsibility. If a damage is caused the Chairman may incur in liability for having breached his duties.

On the other hand, the provision of Article 2393, 2<sup>nd</sup> paragraph c.c., does not contemplate the submission to the Shareholders' Meeting of the question of the admissibility of the proposal for liability action, but only the proposal for liability action itself. Also from this different standpoint it would be wrong to devolve such decision to the Shareholders' Meeting. The above does not exclude, of course, that the issues about the possible inadmissibility are thoroughly illustrated and discussed prior to the voting on the resolution.

§§§

We remain at your disposal for any clarification or integration you may need.

Yours Sincerely



Roberto Zanchi

Pavia e Ansaldo – Studio Legale

Also the proposal for liability action made on the occasion of the Shareholders' Meeting approving the balance sheet of the 2015 financial year was structured in this way , moving by facts occurred in 2015 to propose a liability action for conducts taken in previous years.

2. The second question relates more specifically to the proposal for liability action which had been made by Bluebell in 2016, on the occasion of the Shareholders' Meeting called to approve the 2015 balance sheet. In the Press Release large part of the text is dedicated to this issue, specifying that it had "a substantially identical content" of that announced for the next Shareholders' Meeting, and that the previous one was rejected. In particular, it is asked whether such circumstance could prevent Bluebell from making a new proposal in the terms of the Proposal or may in any case result in a case of inadmissibility of the Proposal.

Our opinion is that the previous proposal does not create any preclusion or condition of inadmissibility, for the following reasons:

- the previous proposal and the Proposal cannot be deemed of "substantially identical content" as written in the Press Release. The first and most evident difference is that the officers whose liability is invoked are not the same; in the 2015 (financial year of competence) one the proposal for liability action was directed just against Mr. Profumo and Mr. Viola, while the Proposal refers in principle to all the directors, save those for which Article 2392, 3<sup>rd</sup> paragraph c.c. applies, and all the statutory auditors. Also the "facts of competence" on which the previous proposal and the Proposal are made are different: in the previous proposal the fact of competence indicated was the acknowledgment made by MPS , on December 16, 2015, that billions of derivatives ( credit default swap) had been wrongly accounted as Italian Treasury Bonds. In the Proposal the facts of competence indicated are those summarized under (i) and (ii) in paragraph 1 of this opinion. The difference results quite evident from any possible standpoint;
- we are of the opinion that there should not be any preclusion or inadmissibility even though the two proposals for liability action were identical. In fact, the sole condition for the application of Article 2393, 2<sup>nd</sup> paragraph c.c., is that there are "*facts of competence of the financial year*" in the sense specified above under 1. It is irrelevant that on the occasion of a preceding Shareholders' Meeting a proposal for liability action was made or not, and/or it was or not approved. The proposal pursuant to Art.2393 2<sup>nd</sup> par c.c. could be made therefore in our opinion even with respect to same facts on which a previous proposal was based, provided that there is a fact of competence in the financial year under consideration referring to the same fact. For instance, a same fact can be discovered in one financial year and made subject to a provision in another or, as in the case of the Proposal, there may be developments in a criminal proceeding or an increase of the lawsuits related to the same subject. The Shareholders who have such quality on the occasion of the Shareholders' Meeting called to

approve the 2017 balance sheet shall have therefore in any case the right, invoking "*facts of competence of the financial year*" in the meaning above specified, to make their "*proposal for liability action*" without being bound or restricted by previous initiatives or resolutions. The key element is in any case the existence of such "*facts of competence*" in the year concerned.

3. The third question relates to the intention, announced by MPS in the Press Release, to submit to the Shareholders' Meeting the issue of the admissibility or not of the Proposal for the reasons therein indicated.

Our opinion is that the decision about the admissibility or not of the proposal for liability action made according to Article 2393, 2<sup>nd</sup> paragraph c.c. is within the competence and duties of the Chairman of the Shareholders' Meeting, as for all the other matters concerning the conduction of the meeting. The devolution of such decision to the Shareholders' Meeting would be therefore, in our opinion, at least improper and in any case not able to relieve the Chairman of the Shareholders' Meeting from his responsibility. If a damage is caused the Chairman may incur in liability for having breached his duties.

On the other hand, the provision of Article 2393, 2<sup>nd</sup> paragraph c.c., does not contemplate the submission to the Shareholders' Meeting of the question of the admissibility of the proposal for liability action, but only the proposal for liability action itself. Also from this different standpoint it would be wrong to devolve such decision to the Shareholders' Meeting. The above does not exclude, of course, that the issues about the possible inadmissibility are thoroughly illustrated and discussed prior to the voting on the resolution.

§§§

We remain at your disposal for any clarification or integration you may need.

Yours Sincerely



Roberto Zanchi

Pavia e Ansaldo – Studio Legale

PAVIA e ANSALDO  
STUDIO LEGALE

Via del Lauro, 7 - I - 20121 Milano . Tel. +39.02 8558.1 . Fax +39.02 89011995 . info.milano@pavia-ansaldo.it  
Via Bocca di Leone, 78 - I - 00187 Roma . Tel. +39.06 69516.1 . Fax +39.06 6793236/7 . info.roma@pavia-ansaldo.it  
www.pavia-ansaldo.it

TRADUZIONE ITALIANA

Milano, 6 Aprile 2018

Via email: [gbivona@bluebellpartners.com](mailto:gbivona@bluebellpartners.com); [mtaricco@bluebellpartners.com](mailto:mtaricco@bluebellpartners.com)

Giuseppe Bivona  
Marco Taricco  
Bluebell Partners Limited  
Michelin House – 81 Fulham Road  
London SW3 6RD

Egregi Signori,

Ci è stato richiesto un parere legale con riferimento ad alcuni aspetti relativi ad una "proposta di azione di responsabilità", allegata a questo parere per comodità di riferimento (di seguito, la "**Proposta**") che Bluebell Partners Limited (di seguito, "**Bluebell**") intende fare alla prossima Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito, "**MPS**") che si terrà il 12 Aprile 2018.

Abbiamo esaminato, oltre alla Proposta, un comunicato stampa emesso da MPS in data 23 Marzo 2018 (di seguito, il "**Comunicato Stampa**") anch'esso allegato per comodità di riferimento.

In particolare, ci è stato richiesto un parere con riferimento all'ammissibilità della Proposta ai sensi dell'art. 2393, secondo comma del Codice Civile secondo cui "*La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio*". La Proposta si riferisce anche ai Sindaci, in base all'art. 2407 c.c.



Associazione professionale tra gli avvocati

Stefano Bianchi - Daniele Carminati - Claudio Cera - Carlo Del Conte - Enrico Del Guerra - Mario Di Giulio  
Gian Paolo Di Santo - Elena Felici - Filippo Fioretti - Vittorio Loi - Francesco Manara - Nico Moravia - Mia Rinetti - Meritxell Roca Ortega  
Marina Santarelli - Francesco Satta - Maurizio Vasciminni - Sven von Mensenkampff - Roberto Zanchi

Soci Onorari: Agostino Mìgone de Amicis - Bruno R. Pavia

che rinvia all'art. 2393 per quanto concerne l'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci.

Nel Comunicato Stampa, dopo aver sollevato alcune perplessità sull'ammissibilità della Proposta, MPS ha annunciato l'intenzione di sottoporre la questione dell'ammissibilità della Proposta all'Assemblea degli Azionisti. Ci è stato quindi richiesto di esaminare anche questo aspetto. A tale scopo abbiamo esaminato un estratto del verbale dell'Assemblea degli Azionisti di MPS che approvò il bilancio dell'esercizio 2015, che si riferisce ad una proposta di azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 secondo comma c.c. che Bluebell fece in quell'occasione unitamente ad un altro azionista.

Non ci è stato richiesto di fornire alcun parere sul merito della Proposta, e pertanto questo parere non può intendersi contenere alcun parere o giudizio, anche implicito, in relazione allo stesso.

Tutti i riferimenti contenuti in questo parere ad un Articolo seguito da un numero e da "c.c." debbono intendersi al Codice Civile Italiano.

\*\*\* \*\*

1. Il primo quesito è se la Proposta, che è basata su circostanze emerse o divenute note nel 2107 come:

- (i) gli sviluppi del procedimento penale avanti il Tribunale di Milano contro il signor Profumo (già Presidente del Consiglio di Amministrazione), il signor Viola (già CEO Direttore Generale) e il signor Salvadori (già Presidente del Collegio Sindacale);
- (ii) le nuove cause che sono state instaurate contro MPS da azionisti e detentori di altri strumenti finanziari che hanno acquistato o sottoscritto strumenti finanziari emessi da MPS sulla base dei bilanci 2012, 2013 and 2014 e della relazione semestrale al 30 giugno 2015;

soddisfi il requisito dell'art. 2393 secondo comma c.c. che richiede che la proposta sia basata su fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

A nostro avviso la risposta a tale quesito deve essere positiva. L'interpretazione sostanzialmente unanime della dottrina dell'espressione "*fatti di competenza*" nel contesto dell'art. 2393 secondo comma c.c. è che essa non debba intendersi nel senso della competenza come principio contabile, ma in un'accezione più estesa che comprende sia la condotta da cui origina la responsabilità sia il danno che ne derivi. Sulla base di tale interpretazione è possibile proporre l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 secondo comma c.c. se nell'esercizio 2017 se la condotta, o il danno che ne deriva sono stati scoperti, sono emersi o sono comunque divenuti noti, indipendentemente dal fatto che la condotta in questione risalga ad anni anteriori.

In linea con quanto sopra, nel caso in esame, i fatti di cui ai precedenti punti (i) e (ii) vengono invocati a supporto della Proposta che si riferisce a responsabilità di amministratori e sindaci in carica nel periodo che va dal 2012 al 2015.

Anche la proposta di azione di responsabilità fatta in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 era strutturata in questo modo, muovendo da fatti avvenuti nel 2105 per proporre un'azione di responsabilità per condotte tenute negli anni precedenti..

2. Il secondo quesito si riferisce più specificamente alla proposta di azione di responsabilità che era stata fatta da Bluebell nel 2016, in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio 2015.. Una parte rilevante del Comunicato Stampa è dedicato a questo aspetto, sottolineandosi che essa aveva "*contenuto sostanzialmente identico*" a quella annunciata per la prossima Assemblea, e che la precedente era stata respinta. In particolare, ci viene richiesto se tale circostanza possa precludere a Bluebell la formulazione di una nuova richiesta nei termini della Proposta o possa in qualunque caso costituire un caso di inammissibilità della Proposta.

A nostro avviso la precedente proposta non determina alcuna preclusione o condizione di inammissibilità per le seguenti ragioni:

- La precedente proposta e la Proposta non possono essere considerate avere "*contenuto sostanzialmente identico*" come indicato nel Comunicato Stampa. La prima e più evidente differenza è che le persone contro le quali è invocata non sono gli stessi; in quella del 2015 (esercizio di competenza) la proposta era diretta solo nei confronti del signor Profumo e del signor Viola, mentre la Proposta si riferisce in linea di principio a tutti gli amministratori, salvo quelli a cui si applichi l'art. 2392 terzo comma c.c., e a tutti i sindaci. Anche i "*fatti di competenza*" sui quali la precedente proposta e la Proposta si basano sono differenti: Nella precedente proposta il fatto di competenza indicato era il riconoscimento fatto da MPS, in data 16 dicembre 2015, che miliardi di derivati (credit default swap) erano stati erroneamente contabilizzati come Titoli di Stato Italiani. I fatti di competenza indicati nella Proposta sono quelli riassunti nei punti (i) e (ii) del paragrafo 1 di questo parere. La differenza risulta piuttosto evidente da qualsiasi punto di vista;
- A nostro avviso non vi dovrebbe essere alcuna preclusione o inammissibilità anche nell'ipotesi in cui le due proposte fossero identiche. Infatti, unica condizione per l'applicazione dell' Art. 2393, secondo comma c.c., è che vi siano "*fatti di competenza dell'esercizio*" nel senso sopra specificato al paragrafo 1. E' irrilevante che in occasione di una precedente Assemblea sia stata fatta o meno una proposta di azione di responsabilità, e che essa sia stata o meno approvata. La proposta ai sensi dell'art.2393 secondo comma c.c. potrebbe essere avanzata anche con riferimento ai medesimi fatti a base di una precedente proposta, a condizione che vi sia un fatto di competenza nell'esercizio in questione che si riferisca agli stessi fatti. Ad esempio uno stesso fatto può essere scoperto in un esercizio e fatto oggetto di accantonamento in un altro oppure, come nel caso della Proposta, ci possono essere sviluppi in un procedimento penale o un aumento delle cause che si riferiscono ad un medesimo oggetto. Gli azionisti che rivestono tale qualità in occasione dell'Assemblea degli

Azionisti chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2017 avranno perciò in ogni caso il diritto, invocando "*fatti di competenza dell'esercizio*" nell'accezione sopra specificata, di fare la loro "*proposta di azione di responsabilità*" senza essere vincolati da precedenti iniziative o delibere. L'elemento chiave è in ogni caso l'esistenza di tali "*fatti di competenza*" nell'anno in questione.

3. Il terzo quesito si riferisce all'intenzione, annunciata da MPS nel Comunicato Stampa, di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la questione dell'ammissibilità o meno della Proposta per le ragioni ivi indicate.

A nostro avviso la decisione sull'ammissibilità o meno della proposta di azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 secondo comma c.c. rientra nella competenza e nei doveri del Presidente dell'Assemblea, così come ogni altra materia che attenga alla conduzione dell'Assemblea. Devolvere tale decisione all'Assemblea degli Azionisti sarebbe perciò, a nostro avviso, quantomeno improprio e comunque non idonea a sollevare il Presidente dell'Assemblea dalla relativa responsabilità. In caso di danni il Presidente può incorrere in responsabilità da violazione dei suoi doveri.

D'altra parte la disposizione dell'art. 2393, secondo comma c.c. non prevede che venga sottoposta all'Assemblea degli Azionisti la questione dell'ammissibilità della proposta di azione di responsabilità, ma solo la proposta di azione di responsabilità stessa. Anche da questo diverso punto di vista sarebbe quindi errato devolvere la decisione sull'ammissibilità all'Assemblea degli Azionisti. Quanto sopra naturalmente non esclude, com'è ovvio, che le questioni riguardanti l'eventuale inammissibilità vengano compiutamente illustrate e discusse prima del voto sulla proposta.

§§§

Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione.

Con i migliori saluti.

Roberto Zanchi

Pavia e Ansaldo – Studio Legale

Anche la proposta di azione di responsabilità fatta in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 era strutturata in questo modo, muovendo da fatti avvenuti nel 2105 per proporre un'azione di responsabilità per condotte tenute negli anni precedenti..

2. Il secondo quesito si riferisce più specificamente alla proposta di azione di responsabilità che era stata fatta da Bluebell nel 2016, in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio 2015.. Una parte rilevante del Comunicato Stampa è dedicato a questo aspetto, sottolineandosi che essa aveva "*contenuto sostanzialmente identico*" a quella annunciata per la prossima Assemblea, e che la precedente era stata respinta. In particolare, ci viene richiesto se tale circostanza possa precludere a Bluebell la formulazione di una nuova richiesta nei termini della Proposta o possa in qualunque caso costituire un caso di inammissibilità della Proposta.

A nostro avviso la precedente proposta non determina alcuna preclusione o condizione di inammissibilità per le seguenti ragioni:

- La precedente proposta e la Proposta non possono essere considerate avere "*contenuto sostanzialmente identico*" come indicato nel Comunicato Stampa. La prima e più evidente differenza è che le persone contro le quali è invocata non sono gli stessi; in quella del 2015 (esercizio di competenza) la proposta era diretta solo nei confronti del signor Profumo e del signor Viola, mentre la Proposta si riferisce in linea di principio a tutti gli amministratori, salvo quelli a cui si applichi l'art. 2392 terzo comma c.c., e a tutti i sindaci. Anche i "*fatti di competenza*" sui quali la precedente proposta e la Proposta si basano sono differenti: Nella precedente proposta il fatto di competenza indicato era il riconoscimento fatto da MPS, in data 16 dicembre 2015, che miliardi di derivati (credit default swap) erano stati erroneamente contabilizzati come Titoli di Stato Italiani. I fatti di competenza indicati nella Proposta sono quelli riassunti nei punti (i) e (ii) del paragrafo 1 di questo parere. La differenza risulta piuttosto evidente da qualsiasi punto di vista;
- A nostro avviso non vi dovrebbe essere alcuna preclusione o inammissibilità anche nell'ipotesi in cui le due proposte fossero identiche. Infatti, unica condizione per l'applicazione dell' Art. 2393, secondo comma c.c., è che vi siano "*fatti di competenza dell'esercizio*" nel senso sopra specificato al paragrafo 1. E' irrilevante che in occasione di una precedente Assemblea sia stata fatta o meno una proposta di azione di responsabilità, e che essa sia stata o meno approvata. La proposta ai sensi dell'art.2393 secondo comma c.c. potrebbe essere avanzata anche con riferimento ai medesimi fatti a base di una precedente proposta, a condizione che vi sia un fatto di competenza nell'esercizio in questione che si riferisca agli stessi fatti. Ad esempio uno stesso fatto può essere scoperto in un esercizio e fatto oggetto di accantonamento in un altro oppure, come nel caso della Proposta, ci possono essere sviluppi in un procedimento penale o un aumento delle cause che si riferiscono ad un medesimo oggetto. Gli azionisti che rivestono tale qualità in occasione dell'Assemblea degli

Azionisti chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2017 avranno perciò in ogni caso il diritto, invocando "*fatti di competenza dell'esercizio*" nell'accezione sopra specificata, di fare la loro "*proposta di azione di responsabilità*" senza essere vincolati da precedenti iniziative o delibere. L'elemento chiave è in ogni caso l'esistenza di tali "*fatti di competenza*" nell'anno in questione.

3. Il terzo quesito si riferisce all'intenzione, annunciata da MPS nel Comunicato Stampa, di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la questione dell'ammissibilità o meno della Proposta per le ragioni ivi indicate.

A nostro avviso la decisione sull'ammissibilità o meno della proposta di azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 secondo comma c.c. rientra nella competenza e nei doveri del Presidente dell'Assemblea, così come ogni altra materia che attenga alla conduzione dell'Assemblea. Devolvere tale decisione all'Assemblea degli Azionisti sarebbe perciò, a nostro avviso, quantomeno improprio e comunque non idonea a sollevare il Presidente dell'Assemblea dalla relativa responsabilità. In caso di danni il Presidente può incorrere in responsabilità da violazione dei suoi doveri.

D'altra parte la disposizione dell'art. 2393, secondo comma c.c. non prevede che venga sottoposta all'Assemblea degli Azionisti la questione dell'ammissibilità della proposta di azione di responsabilità, ma solo la proposta di azione di responsabilità stessa. Anche da questo diverso punto di vista sarebbe quindi errato devolvere la decisione sull'ammissibilità all'Assemblea degli Azionisti. Quanto sopra naturalmente non esclude, com'è ovvio, che le questioni riguardanti l'eventuale inammissibilità vengano compiutamente illustrate e discusse prima del voto sulla proposta.

§§§

Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione.

Con i migliori saluti.

Roberto Zanchi

Pavia e Ansaldo – Studio Legale